

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2009/140/CE recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

*(Parere ai sensi degli articoli 9, comma 1, 2 e 4, e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 13 aprile 2012)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D289/12


Roma, 13 aprile 2012

Sen.  
Renato Giuseppe SCHIFANI  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2009/140/CE del Parlamento e del Consiglio del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, direttiva 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2012.

Con i migliori saluti.

  
Prof. Dino Piero Giarda

## Relazione illustrativa

L' articolo 9 della legge del 15 dicembre 2011 n. 217, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010" ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, recanti le norme di attuazione delle direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE, attraverso l'adeguamento e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia di comunicazione elettronica, di protezione dei dati personali e di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e di apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione. Le direttive citate modificano il quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche (2002/19/CE; 2002/20/CE; 2002/21/CE; 2002/22/CE; 2002/58/CE; 2002/77/CE), attuato nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il *Codice delle comunicazioni elettroniche* e, sotto il profilo particolare della protezione dei dati personali, con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il presente decreto legislativo è finalizzato al recepimento della direttiva 2009/140/CE, recante modifiche alle direttive 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica ed al recepimento della direttiva 2009/136/CE, recante modifica della direttiva 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica.

Le modifiche introdotte dal legislatore europeo sono finalizzate, in via generale, a rafforzare il mercato interno dei 27 Paesi dell'Unione e, in particolare, a:

- promuovere investimenti efficienti e innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica, ad esempio introducendo la possibilità per le autorità nazionali di regolamentazione, di imporre la condivisione di *facilities* di comunicazione elettronica o di "proprietà", tra cui: edifici ed accesso ad essi, cablaggio negli edifici, antenne, torri, cavidotti, ecc. nonché elementi di rete non attivi.
- promuovere una gestione efficiente flessibile e coordinata dello spettro radio, anche attraverso l'introduzione dei principi di neutralità tecnologica e dei servizi;
- rafforzare le prescrizioni in materia di sicurezza ed integrità delle reti, a garanzia degli utenti, essendo stato introdotto anche il raccordo con l'Agenzia Europea per la Sicurezza delle Reti dell'Informazione (ENISA);
- rafforzare i diritti degli utenti in materia di trasparenza nei rapporti con i fornitori di servizi, con riferimento, ad esempio alle condizioni definite nei contratti stipulati con essi ;
- equiparare il più possibile i diritti dei disabili in materia di comunicazioni elettroniche, ad esempio garantendo un accesso equivalente a quello degli altri utenti anche ai servizi pubblici di telefonia vocale tramite la connessione di rete.

**Il decreto legislativo si compone di numero 82 articoli e tre allegati, di cui due che sostituiscono aggiornandoli gli allegati n. 6 e n. 9 del Codice delle comunicazioni elettroniche e uno che inserisce l'allegato 26-bis in materia di "Criteri che l'Autorità deve utilizzare nell'accertare l'esistenza di una posizione dominante collettiva ai sensi dell'articolo 17, comma 3.**

Il decreto legislativo interviene puntualmente, con la tecnica della novella, sugli articoli del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e sui



relativi allegati conformemente al nuovo dettato comunitario e ai criteri di delega contenuti nella legge comunitaria per il 2010.

Con la presente relazione si espongono sinteticamente le modifiche che vengono apportate al decreto legislativo n. 259 del 2003 alla luce dei principi di cui alla direttiva 2009/140/CE, dei principi e criteri direttivi specifici di delega governativa contenuti nell'articolo 9 della legge comunitaria 2010 e degli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96 ai sensi dell'articolo 24 della ripetuta legge comunitaria 2010.

**Articolo 1 "Definizioni".** L'articolo 1 del decreto adegua le definizioni recate dall'articolo 1, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche coerentemente con le modifiche apportate in materia dalla direttiva 2009/140/CE alle direttive 2002/19/CE (direttiva "accesso"); 2002/21/CE (direttiva "quadro"); 2002/22/CE (direttiva servizio universale) o, in alcuni casi, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica. In particolare, alla definizione di "abbonato" è stata sostituita quella di "contraente", per tenere conto del fatto che le moderne forme contrattuali nei servizi di comunicazione elettronica non implicano, necessariamente, un abbonamento al servizio; tale dizione è inoltre più conforme alla versione inglese del dettato comunitario europeo (dove si mantiene il termine: "subscriber"). Inoltre, risultano integrate ed aggiornate le definizioni relative a: "accesso"; "chiamata"; "interferenza dannosa"; "mercati transnazionali"; "numero geografico"; "numero non geografico"; "punto terminale di rete"; "rete locale"; "rete pubblica di comunicazioni"; "reti di comunicazione elettronica"; "risorse correlate" (ampliato). In particolare, il concetto di "accesso" a servizi di comunicazione elettronica viene ora riferito anche al caso in cui questi vengano utilizzati per la fornitura di servizi della società dell'informazione e di servizi di radiodiffusione di contenuti; inoltre tale concetto riguarda, tra gli altri, anche i sistemi informatici, banche dati per la manutenzione, la fatturazione. Diversi riferimenti a "servizio telefonico" o a "rete telefonica" sono sostituiti rispettivamente da riferimenti a "servizio o rete di comunicazione elettronica", con ciò allargando il campo di applicazione della normativa, ad esempio, alle comunicazioni attraverso la rete Internet. In questo senso, una "chiamata" non è più, necessariamente, una comunicazione in tempo reale. La definizione di "rete di comunicazione elettronica" include ora anche gli elementi di rete non attivi. Le "risorse correlate" ora comprendono anche le infrastrutture fisiche correlate ad una rete per la fornitura di servizi e comprendono, tra l'altro, gli edifici o gli accessi ad essi, il cablaggio degli edifici, le antenne, gli armadi di distribuzione. Il "servizio telefonico" riguarda solo le chiamate e non include più la fornitura di telefoni pubblici o di un servizio assistenza con operatore.

Vengono inoltre introdotte le nuove definizioni di: "BEREC" (Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche); "attribuzione di spettro radio"; "servizi correlati" (intesi quali ad es.: servizio di traduzione del numero, sistemi di accesso condizionato, guide elettroniche dei programmi, servizi relativi all'identità alla posizione, ecc.).

**Articolo 2 "Principi generali".** L'articolo 3 del decreto, nel rispetto del criterio direttivo specifico di cui all'articolo 9, comma 4, lettera b) della legge comunitaria 2010, integra l'articolo 3, comma 1, del codice, con l'inserimento del principio del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, cui devono attenersi i provvedimenti riguardanti l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali. In particolare: tali provvedimenti possono essere imposti soltanto se appropriati, proporzionati e necessari nel contesto di una società democratica e la sua attuazione deve essere oggetto di adeguate garanzie procedurali conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ai principi generali del diritto dell'Unione europea, inclusi un'efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo. Tali provvedimenti possono di conseguenza essere adottati soltanto nel rispetto del principio della



presunzione d'innocenza e del diritto alla protezione dei dati personali. Deve essere garantita una procedura preliminare equa ed imparziale, che fra l'altro assicuri il diritto della persona o delle persone interessate di essere ascoltate, fatta salva la necessità di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente accertata conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Deve essere garantito il diritto ad un controllo giurisdizionale efficace e tempestivo.”

**Articolo 3 “Ministero e Autorità”.** L'articolo 4 del decreto aggiorna l'articolo 7 del Codice, relativo alle competenze del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il comma 1, in particolare, provvede ad aggiornare le competenze del Ministero (Ministero dello sviluppo economico, cui sono state trasferite le funzioni del Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 7 del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121).

Il comma 2 aggiorna le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il comma 3 inserisce i commi 3 bis, 3 ter, 3 quater, recependo quanto previsto dall'articolo 3 della direttiva 2002/21/CE, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE, sotto il profilo dell'esercizio in modo imparziale, trasparente e tempestivo dei propri poteri da parte dell'Autorità (comma 3 bis); della disponibilità di risorse umane e finanziarie dell'Autorità per svolgere i compiti assegnati e partecipare al BEREC (istituito con Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009), nonché della garanzia di indipendenza già affermata dalla legge istitutiva 31 luglio 1997 n. 249. (commi 3 ter e 3 quater).

La norma è stata inserita sulla base dell'asserzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di non produzione di maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 4 “Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorità”.** L'articolo, in attuazione dell'art 4 della direttiva 2002/21/CE, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE, inserisce il comma 1 bis all' articolo 9 del codice. Tale comma prevede che il Ministero e l'Autorità raccolgano informazioni sull'argomento generale dei ricorsi e comunichino le stesse, su richiesta motivata, alla Commissione e al BEREC.

**Articolo 5 “Comunicazione di informazioni”.** L'articolo, in attuazione dell'articolo 5 della direttiva 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE, sostituisce il comma 1, dell'articolo 10, del codice. Tale disposizione conferisce al Ministero e all' Autorità la facoltà di chiedere alle imprese informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi, che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti nonché dati contabili sui mercati al dettaglio collegati a tali mercati all'ingrosso alle imprese che dispongono di un significativo potere di mercato (SMP).

**Articolo 6 “Meccanismo di consultazione e di trasparenza”.** L'articolo 7, in attuazione dell'art 6 della direttiva 2002/21/CE, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE, sostituisce il comma 1 dell'art 11, del Codice. Il comma riformulato prevede che l'applicazione del meccanismo di consultazione e di trasparenza (tempi, modalità di presentazione delle osservazioni, ecc.) sui provvedimenti del Ministero o dell' Autorità che, in applicazione del Codice, impattano sul mercato di riferimento, venga esteso anche ai casi in cui debbano essere poste limitazioni ai principi di neutralità tecnologica e di servizio, conformemente all'articolo 14, commi 3 e 4.

**Articolo 7 “Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche”.** L'articolo 8, nel rispetto del criterio direttivo specifico di cui all'articolo 9, comma 4, lettera o) della legge comunitaria 2010, in attuazione dell'art 7 della direttiva 2002/21/CE, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE, modifica l'articolo 12 del Codice, tramite sostituzione di commi e



inserimento di nuovi commi. In particolare, interviene su tempi e procedure da seguire per l'adozione dei provvedimenti in applicazione del Codice, da parte dell'Autorità, che riguardino l'identificazione, la definizione o l'analisi di un mercato rilevante o che condizionino il commercio tra gli Stati membri, in relazione ai rapporti con la Commissione europea e con il BEREC, al fine di garantire il consolidamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche. In particolare, la lettera a) del comma 1, sostituisce il comma 2 dell'articolo 12, prevedendo che l'Autorità debba collaborare con il nuovo ente di regolamentazione europea (BEREC), oltre che con la Commissione e che il relativo parere debba essere tenuto nella massima considerazione.

**Articolo 8 “Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive”.** L'art 9, nel rispetto del criterio direttivo specifico di cui all'articolo 9, comma 4, lettera o) della legge comunitaria 2010, come previsto dall'articolo 7 bis della direttiva 2002/21/CE, inserisce l'articolo 12 bis. La nuova disposizione, in particolare, disciplina il procedimento conseguente ad una raccomandazione della Commissione europea sulle misure correttive prese dalle autorità nazionali, qualora queste siano ritenute di ostacolo al mercato unico. Viene altresì specificata la procedura e i tempi attraverso cui BEREC e Commissione possono esprimere le loro osservazioni. Alla fine della procedura, l'Autorità può decidere di mantenere la misura proposta, motivandola adeguatamente.

**Articolo 9 “Obiettivi e principi dell'attività di regolamentazione”.** L'articolo 10, in attuazione dell'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE, nel rispetto del criterio direttivo specifico di cui all'articolo 9, comma 4, lettera f) della legge comunitaria 2010, modifica l'articolo 13 del Codice. Il nuovo comma 2, dell'articolo 13 riformulato, nel ribadire il principio secondo il quale gli Stati membri tengono nella massima considerazione l'opportunità di adottare regolamentazioni tecnologicamente neutrali, fa salva la disciplina di cui all'articolo 14, in tema di radiofrequenze. Le successive lettere b), c,) d), del comma 1, novellano i commi 4, 5 e 6 dell'art 13 del Codice. In particolare, la lettera b) inserisce (comma 4 lettera 'a'), quali beneficiari delle disposizioni in materia di concorrenza, nonché soggetti di cui tener conto per promuoverne gli interessi, gli utenti anziani e quelli con esigenze sociali particolari, in aggiunta ai disabili. Viene aggiunto, quindi, con la lettera b) (comma 4 lettera 'b') un riferimento alla necessità di garantire l'assenza di distorsioni o restrizioni della concorrenza anche per la trasmissione di contenuti. La lettera 'c' del comma 4 dell'articolo 13 è abrogata; il relativo contenuto, opportunamente aggiornato, è ripreso nella lettera 'd' del successivo comma 6 bis.

Alla lettera c) viene abrogata la lettera 'd' del comma 5 e i relativi contenuti risultano riportati nella lettera 'd' del citato comma 6 bis. La collaborazione con il BEREC, l'attenzione alle esigenze degli utenti anziani e di quelli con esigenze sociali particolari, la promozione della capacità degli utenti finali di accedere ad informazioni e distribuirle o eseguire applicazioni e servizi di loro scelta, sono alla base di ulteriori modifiche. La lettera e), infine, inserisce all'articolo 13 del codice il comma 6 bis, che individua principi regolamentari, obiettivi trasparenti, non discriminatori e proporzionati cui devono attenersi Ministero e Autorità nell'esercizio delle rispettive competenze in materia di concorrenza, sviluppo del mercato e interessi dei cittadini, tra cui, in particolare, la garanzia che qualsiasi obbligo di accesso tenga debito conto del rischio sostenuto dalle imprese, consentendo accordi di cooperazione tra investitori e parti richiedenti accesso, al fine di diversificare il rischio di investimento, assicurando nel contempo la salvaguardia della concorrenza nel mercato e del principio di non discriminazione. Inoltre la regolamentazione terrà debito conto delle differenti condizioni attinenti alla concorrenza e al consumo, nelle diverse aree geografiche all'interno del territorio nazionale. Si segnala che questo ultimo principio, che rispecchia quanto previsto nella direttiva, è conforme alle richieste di AGCOM e dell'operatore *incumbent* ma non alle richieste degli operatori alternativi.

**Art 10 “Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio”.** L'articolo, nel rispetto del criterio direttivo specifico di cui all'articolo 9, comma 4, lettera c) della



legge comunitaria 2010, introduce l'articolo 13 bis, in attuazione dell'articolo 8 bis della direttiva 2002/21/CE aggiornata. Tale articolo, al comma 1, in particolare, prevede la cooperazione del Ministero con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea, nella pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio. Al comma 2 demanda al Ministero il compito di promuovere il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell'Unione Europea, nonché, ove opportuno, l'instaurazione di condizioni armonizzate per quanto concerne disponibilità ed uso efficiente dello spettro radio.

**Art 11. "Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica".** L'articolo, nel rispetto del criterio direttivo specifico di cui all'articolo 9, comma 4, lettera d) della legge comunitaria 2010, provvede a sostituire integralmente il vigente articolo 14, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE aggiornata. Il comma 1 dell'articolo riformulato, nell'affermare l'importanza del valore sociale, culturale ed economico del bene pubblico radiofrequenze, conferma le disposizioni attualmente vigenti in materia di gestione efficiente di radiofrequenze. In aggiunta stabilisce che, in sede applicativa, il Ministero e l'Autorità rispettino gli accordi internazionali pertinenti, fra cui i regolamenti radio dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni e la normativa CEPT (NB il riferimento alla normativa CEPT è stato inserito, in base alle osservazioni giunte in sede di consultazione, per completare il quadro di riferimento della normativa tecnica pur non comparando, la suddetta normativa, nel testo della direttiva), e possano tener conto di particolari esigenze di interesse pubblico. Il comma 2, in tema di armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze, la cui promozione è di spettanza ministeriale, pone l'accento sui benefici per i consumatori, in conformità anche all'articolo 13 bis. Il comma 3 prevede che, salvo disposizione contraria di cui al comma 2 (bande armonizzate), il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano che, coerentemente con il diritto dell'Unione europea, nelle bande di frequenze dichiarate disponibili per servizi di comunicazione elettronica nel Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze, possano essere impiegati tutti i tipi di tecnologie utilizzabili per i servizi di comunicazione elettronica (principio di neutralità tecnologica). Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, possono tuttavia prevedere restrizioni proporzionate e non discriminatorie relativamente ai tipi di tecnologie di accesso senza fili o rete radio utilizzati per servizi di comunicazione al fine di:

- a) evitare interferenze dannose;
- b) proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici;
- c) assicurare la qualità tecnica del servizio;
- d) assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze;
- e) salvaguardare l'uso efficiente dello spettro; oppure
- f) garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al comma 5.

Il comma 4 prevede che, salva disposizione contraria del comma 2, nel piano nazionale di ripartizione e assegnazione delle frequenze a norma del diritto dell'Unione europea, il Ministero e l'Autorità, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, assicurino che nelle bande di frequenze dichiarate disponibili per i servizi di comunicazione elettronica possono essere forniti tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica (neutralità di servizio). Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, possono tuttavia prevedere restrizioni proporzionate e non discriminatorie relativamente ai tipi di servizi di comunicazione elettronica che è possibile fornire, anche, se necessario, al fine di soddisfare un requisito dei regolamenti radio dell'UIT o della normativa CEPT. Limitazioni proporzionate e non discriminatorie possono essere poste ai tipi di servizi di comunicazione elettronica che è possibile fornire, se necessario, al fine di soddisfare un requisito dei regolamenti radio dell'UIT. Il comma 5 prevede, in particolare, che l'imposizione di una banda specifica per un certo servizio può essere giustificata per garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al diritto europeo, come, ad esempio e a titolo non esaustivo:



- a) garantire la sicurezza della vita;
- b) promuovere la coesione sociale, regionale o territoriale;
- c) evitare un uso inefficiente delle radiofrequenze; oppure
- d) promuovere la diversità culturale e linguistica ed il pluralismo dei media, anche mediante prestazione di servizi di radiodiffusione o telediffusione.

Ai sensi del comma 6, il divieto di fornire qualsiasi altro servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica è giustificato esclusivamente dalla necessità di proteggere i servizi di sicurezza della vita o, eccezionalmente, dal fine di conseguire altri obiettivi di interesse generale definiti a norma del diritto comunitario. Secondo il comma 7, le limitazioni di cui ai commi da 3 a 6 vanno riesaminate periodicamente ed i risultati devono essere resi pubblici. Il comma 8 pone la necessaria disciplina transitoria in conformità alla disciplina prevista dalla direttiva per la sua entrata in vigore. In particolare, si prevede che i commi da 3 e 4 si applichino allo spettro radio attribuito ai servizi di comunicazione elettronica nonché alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso individuali delle radiofrequenze concessi a decorrere dal termine di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modifiche ed integrazioni. Alle attribuzioni dello spettro radio, alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso individuali esistenti al termine di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 14-bis.

Al comma 9 si prevede che, fatte salve le norme delle direttive particolari, viene introdotta la possibilità di impedire l'accaparramento di frequenze, in particolare fissando scadenze rigorose per lo sfruttamento efficace dei diritti d'uso da parte del titolare dei diritti e applicando sanzioni, comprese sanzioni pecuniarie, di cui all'art 98 comma 8 o la revoca dei diritti d'uso, in caso di mancato rispetto delle scadenze. Il comma 10 reca l'adeguamento del rinvio operato dal comma 3, dell'articolo 8 novies, del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101; il rinvio si intende riferito all'articolo 14 ter.

#### **Art 12 "Riesame delle limitazioni esistenti e trasferimento o affitto di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze"**

L'articolo, nel rispetto del criterio direttivo specifico di cui all'articolo 9, comma 4, lettera d) della legge comunitaria 2010, introduce l'art 14 bis, come previsto dall' articolo 9 bis della direttiva 2002/21/CE aggiornata e l'articolo 14 ter, come previsto dall' articolo 9 ter della medesima direttiva.

Il comma 1 del nuovo articolo 14 bis, consente sino al 25 maggio 2016, termine previsto dalla direttiva per la conclusione del periodo transitorio, che i titolari di diritti d'uso di radiofrequenze, concessi prima del termine previsto dal comma 8 dell'articolo 14, e che rimarranno ancora validi fino al 25 maggio 2016, possano presentare all'autorità nazionale competente una richiesta di riesame delle limitazioni ai loro diritti secondo la nuova disciplina. Se il titolare del diritto ritira la sua richiesta, entro il termine concesso dall'Autorità competente, il diritto resta immutato fino alla sua scadenza o, se è anteriore, fino al termine del periodo. Il comma 2 prevede che, successivamente al 25 maggio 2016, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, adottino tutte le misure adeguate per assicurare che l'articolo 14, comma da 3 a 7, si applichi a tutte le restanti autorizzazioni generali, ai diritti d'uso individuali ed alle attribuzioni di frequenze radio ai fini dei servizi di comunicazione elettronica esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento. I successivi commi 3 e 4, dispongono rispettivamente che il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, adottino disposizioni appropriate per promuovere eque condizioni di concorrenza e che le misure adottate in applicazione dell'articolo non concedano alcun nuovo diritto d'uso e pertanto non siano soggette alle pertinenti disposizioni dell'articolo 27, del Codice.





Rispetto al testo condiviso al tavolo di consultazioni, al comma 1 dell'articolo 14 ter (così come nell'articolo 27) è stato soppresso l'inciso con il quale si esplicitava che le disposizioni del codice non si applicano all'emittenza radiotelevisiva dal momento che tale previsione non è presente nella direttiva europea (né nell'articolato né nei considerando). Si precisa che tale inciso era stato inserito, oltre che per essere stato richiesto dalle associazioni di categoria delle emittenti in consultazione, in base all'articolo 9 ter della direttiva quadro 2002/21/CE che, nel disciplinare il trasferimento e l'affitto dei diritti d'uso, al punto 3, dispone "La Commissione può adottare le opportune misure di attuazione al fine di individuare le bande per le quali i diritti d'uso delle radiofrequenze possono essere trasferiti o affittati. Dette misure non concernono le frequenze usate per la diffusione radiotelevisiva. Su tale punto è altresì intervenuto il parere del Cocom (Communications Committee della Commissione europea).

In base all'articolo 14 ter, le imprese titolari di diritti individuali di uso delle radiofrequenze nelle bande individuate dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 ter, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE (che conferisce alla Commissione la facoltà di adottare le opportune misure di attuazione al fine di individuare le bande per le quali i diritti d'uso delle radiofrequenze possono essere trasferiti o affittati tra imprese, ad esclusione delle frequenze usate per la diffusione radiotelevisiva), possono trasferire o affittare ad altre imprese le frequenze radio oggetto dei diritti d'uso, secondo le condizioni legate a tali diritti d'uso, con le modalità di cui ai commi 5 e 6. Il comma 2 dell'articolo 14 ter prevede che, fermo restando quanto stabilito dal comma 1 e da norme di legge o di regolamento in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, i diritti di uso delle frequenze in bande con limitata disponibilità e conseguentemente assegnati ad un numero predeterminato di operatori, possono essere trasferiti su base commerciale dagli operatori che ne hanno legittima disponibilità ad altri operatori già autorizzati a fornire una rete con analogia tecnologia, con le modalità di cui ai commi 5 e 6 e nel rispetto delle eventuali deroghe adottate ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 14. Per le altre frequenze il trasferimento dei diritti di uso è assoggettato alle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 8 (che prevede la comunicazione al Ministero del trasferimento). Il comma 3 del nuovo articolo prevede che, salvo diverse indicazioni del Ministero o dell'Autorità, le condizioni cui sono soggetti i diritti individuali d'uso delle frequenze radio continuano ad applicarsi anche dopo il trasferimento o l'affitto. Il comma 4 prevede che rimanga comunque fermo il potere del Ministero e dell'Autorità di stabilire le condizioni di assegnazione dei diritti individuali d'uso delle frequenze, eventualmente disponendo il divieto di trasferimento e affitto dei diritti d'uso ottenuti a titolo gratuito. I commi 5 e 6 indicano le modalità relative al trasferimento o affitto di frequenze radio oggetto di diritti d'uso, di cui al comma 1. In merito a queste modalità l'AGCM chiede di restare unico soggetto consultato ufficialmente in tema, quindi escludendo l'AGCOM; sinora il MISE ha consultato ed acquisito il parere sia di AGCM che di AGCOM.

**Articolo 13 "Numerazione, assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento".** L'articolo sostituisce l'art 15 del Codice, in linea con l'articolo 10 della direttiva 2002/21/CE aggiornata. L'articolo riformulato reca modifiche e aggiornamenti, di carattere prevalentemente formale, in tema di diritti di uso delle risorse di numerazione, introducendo un riferimento ai "piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica", anziché al "piano nazionale di numerazione". Laddove si precisa che il Ministero garantisce che a tutti i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico siano assegnati numeri e blocchi di numeri adeguati, si aggiunge che sono fatte salve le eventuali eccezioni previste dal Codice o dalla normativa nazionale.

**Art 14 "Sicurezza e integrità, attuazione e controllo".** L'articolo, nel rispetto del criterio direttivo specifico di cui all'articolo 9, comma 4, lettera e) della legge comunitaria 2010, inserisce gli articoli 16 bis e 16 ter recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di "Sicurezza e integrità", in



attuazione dell'articolo 13 bis della direttiva 2002/21/CE e "Attuazione e controllo" in attuazione dell'articolo 13 ter della direttiva 2002/21/CE.

Il nuovo articolo 16 bis reca disposizioni volte a rafforzare l'integrità e la sicurezza delle reti di comunicazione elettronica e a limitare il più possibile le conseguenze sul loro funzionamento e disponibilità, derivanti dalla complessità dei sistemi, dai guasti tecnici o da errori umani, dagli incidenti o gli attentati. Il comma 1 attribuisce al Ministero il compito di individuare misure tecniche di attuazione eventualmente adottate dalla Commissione europea, ai sensi dell'art 13 bis comma 4 della direttiva 2002/21/CE. Il comma 2 dispone che le imprese coinvolte adottino le misure individuate dal Ministero e comunichino al Ministero stesso, ogni violazione della sicurezza o perdita dell'integrità che abbia avuto significative conseguenze sul funzionamento delle reti o dei servizi. Se del caso, ai sensi del comma 3, il Ministero informa le autorità nazionali degli altri Stati membri e l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA). Inoltre, a norma del comma 4, anche su impulso dell'Autorità, informa il pubblico o impone all'impresa di farlo, ove accerti che la divulgazione della violazione sia nell'interesse pubblico. Il comma 5 dispone che il Ministero trasmetta ogni anno alla Commissione europea e all'ENISA una relazione sintetica delle notifiche ricevute e delle azioni adottate conformemente al presente articolo.

Il successivo articolo 16ter demanda (comma 1) ad un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico l'adozione delle misure in attuazione degli articoli 16 bis e 16 ter. Ai sensi del comma 2 alle relative imprese può essere imposto di fornire al Ministero le informazioni necessarie per valutare la sicurezza e l'integrità dei loro servizi e delle loro reti, in particolare i documenti relativi alle politiche di sicurezza; nonché sottostare a una verifica della sicurezza effettuata dal Ministero, anche su impulso dell'Autorità, o da un organismo qualificato indipendente. L'impresa si assume l'onere finanziario della verifica. I successivi commi 3 e 4 attribuiscono al Ministero la facoltà di indagare i casi di mancata conformità nonché i loro effetti sulla sicurezza e l'integrità delle reti.

Si segnala che è stata fatta la scelta di attribuire la competenza in materia al Ministero dello sviluppo economico dal momento che si tratta di security intesa come sicurezza delle reti in quanto infrastrutture strategiche, per le quali ai sensi dell'articolo 16 del Codice vigente è competente il Ministero.

Inoltre la competenza in materia di sicurezza è assegnata al Ministero anche dalle norme emanate dall'ENISA (European network and Information Security Agency).

**Articolo 15 "Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato".** L'articolo sostituisce il comma 4 dell'articolo 17 del Codice, in linea con l' articolo 14 della direttiva 2002/21/CE aggiornata.

Vengono introdotti dei riferimenti specifici alle misure correttive da attuare, in caso di impresa che disponga di un significativo potere su un mercato specifico, su un mercato connesso. I riferimenti riguardano i seguenti articoli del Codice, relativi alla direttiva accesso:

- Articolo 46 Obbligo di trasparenza
- Articolo 47 Obbligo di non discriminazione
- Articolo 48 Obbligo di separazione contabile
- Articolo 50 Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi

**Articolo 16 "Procedura per l'individuazione e la definizione dei mercati".** L'articolo, nel rispetto del criterio direttivo specifico di cui all'articolo 9, comma 4, lettera o) della legge comunitaria 2010, provvede ad aggiornare la rubrica dell'articolo 18 del Codice, in linea con l' articolo 15 della direttiva 2002/21/CE aggiornata.

**Articolo 17 "Procedura per l'analisi del mercato".** L'articolo, nel rispetto del criterio direttivo specifico di cui all'articolo 9, comma 4, lettera o) della legge comunitaria 2010, reca modifiche



tecniche all'articolo 19 del Codice, in linea con l' articolo 16 della direttiva 2002/21/CE aggiornata, relative alla procedura di competenza AGCOM

**Articolo 18 “Normalizzazione”.** In linea con l' articolo 17 della direttiva 2002/21/CE aggiornata, il comma 1 dell'articolo prevede la sostituzione del comma 2 dell'articolo 20 del Codice. Viene inserita la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), oltre all'UIT, all'ISO e alla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC). tra le organizzazioni le cui norme o raccomandazioni per l'armonizzazione vanno considerate, in mancanza di altre norme europee.

**Articolo 19 “Interoperabilità dei servizi di televisione interattiva digitale”.** Coerentemente con l'articolo 18 della direttiva 2002/21/CE aggiornata, la disposizione inserisce la lettera bbis) che reca disposizioni per incoraggiare i fornitori di servizi e apparecchiature di televisione digitali a cooperare alla fornitura di servizi televisivi interoperabili per gli utenti disabili.

**Art 20 “Risoluzione delle controversie tra imprese”.** In linea con l'articolo 20 della direttiva 2002/21/CE aggiornata, l'articolo aggiunge al comma 1 dell'articolo 23 del Codice, un riferimento anche alla controversia tra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica e altre imprese che beneficiano di obblighi in materia di accesso e/o di interconnessione derivanti dal Codice. In precedenza non venivano considerate le altre imprese.

**Articolo 21 “Risoluzione delle controversie transnazionali”.** In linea con l'articolo 21 della direttiva 2002/21/CE aggiornata, l'articolo inserisce nell'articolo 24 del Codice il riferimento al BEREC, il cui parere va opportunamente considerato dall'Autorità, nella risoluzione della controversia.

**Articolo 22 “Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica”.** L'articolo 23, coerentemente con l'articolo 3 della direttiva 2002/20/CE (direttiva “Autorizzazioni”) aggiornata, aggiunge, all'articolo 25 del Codice, il comma 3 bis recante disposizioni di natura procedurale; le imprese che forniscono servizi transfrontalieri di comunicazione elettronica ad imprese situate in più Stati membri non sono obbligate ad effettuare più di una notifica per Stato membro interessato. Inoltre provvede a sostituire la “Denuncia di Inizio Attività (DIA)” con “Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)”, ai sensi dell'articolo 49 della legge 122/2010.

**Articolo 23 “Diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri”.** L'articolo, nel rispetto del criterio direttivo specifico di cui all'articolo 9, comma 4, lettera d) della legge comunitaria 2010, coerentemente con l'articolo 5 della direttiva 2002/20/CE aggiornata, modifica l'articolo 27 del Codice. In particolare, nel comma 1 vengono specificati i casi in cui possono essere concessi diritti d'uso, per le radiofrequenze. Si tratta di casi in cui occorre:

- evitare interferenze dannose,
- assicurare la qualità tecnica del servizio,
- assicurare un utilizzo efficiente dello spettro,
- conseguire altri obiettivi di interesse generale conformi alla normativa europea.

Precedentemente c'era solo il riferimento alle interferenze dannose. Il comma 4 dispone in tema di durata dei diritti di cui alla rubrica. Si specifica che la durata di tali diritti deve tener conto dell'obiettivo perseguito e della necessità di prevedere un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti. Per le frequenze radio, se la durata è di almeno dieci anni il Ministero provvede affinché siano rispettati nel tempo i criteri per il rilascio o, se questi diventano non più applicabili, affinché i diritti individuali d'uso siano trasformati in un'autorizzazione generale con un preavviso e trascorso un ragionevole periodo di tempo, oppure in un diritto liberamente trasferibile o cedibile



da un'impresa ad un'altra, ai sensi dell'articolo 14 ter. Per la concessione dei diritti normalmente si utilizzano procedure aperte; una deroga è prevista al comma 5 nel caso di fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo per conseguire un obiettivo di interesse generale conforme alla normativa comunitaria. Il comma 6 bis prevede che, al fine di assicurare che le frequenze radio siano utilizzate in maniera efficiente ed efficace e che eventuali trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso delle frequenze radio non provochino distorsioni della concorrenza. Il Ministero e l'Autorità possono adottare misure appropriate, quali ad esempio l'obbligo di vendita o di locazione dei diritti d'uso delle frequenze radio.

**Articolo 24 “Condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso delle frequenze radio e dei numeri e obblighi specifici”.** L'articolo, coerentemente con l'articolo 6 della direttiva 2002/20/CE aggiornata, modifica l'articolo 28 del Codice. La modifica aggiorna i riferimenti normativi.

**Articolo 25 “Procedura per limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio”.** L'articolo, in linea con l'articolo 7 della direttiva 2002/20/CE aggiornata, modifica l'articolo 29 del Codice. La procedura aggiornata si riferisce ora anche alla possibilità di limitare il rinnovo dei diritti d'uso esistenti, o di prolungarne la durata a condizioni diverse da quelle specificate in tali diritti, prevedendo che anche le associazioni dei consumatori possano essere sentite dall'Autorità ai sensi dell'articolo 11 del Codice.

**Articolo 26 “Osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale dei diritti d'uso e degli obblighi specifici”.** In linea con l'articolo 10 della direttiva 2002/20/CE aggiornata, l'articolo modifica l'articolo 32 del Codice. In particolare, il comma 3 prevede la possibilità che da parte del Ministero e dell'Autorità siano irrogate sanzioni pecuniarie, di cui all'articolo 98, commi da 4 a 12 del Codice, o adottate ingiunzioni volte a cessare o a ritardare la fornitura di un servizio da parte dell'impresa. Nel comma 5 vengono aggiunti gli “altri utenti dello spettro radio”, tra i soggetti cui possono essere arrecati gravi problemi economici od operativi e per rimediare ai quali Ministero e Autorità possono adottare misure provvisorie urgenti, le quali, viene specificato, possono durare tre mesi più altri tre mesi, prima dell'adozione di una decisione definitiva.

**Art 27 “Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti d'uso e degli obblighi specifici”.** L'articolo, coerentemente con l'articolo 11 della direttiva 2002/20/CE aggiornata, aggiunge all'articolo 33 del Codice ulteriori condizioni per cui possono essere richieste informazioni alle imprese (condizione 2 dell'allegato 1 parte C *Uso effettivo ed efficiente dei numeri in conformità della direttiva 2002/21/CE -direttiva quadro*), nonché le finalità di cui alle lettere f bis) per salvaguardare l'uso efficiente e garantire la gestione efficace delle frequenze radio ed f ter) per valutare sviluppi futuri a livello di reti e servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso resi disponibili ai concorrenti.

**Articolo 28 “Modifica dei diritti e degli obblighi”.** L'articolo, coerentemente con l'articolo 14 della direttiva 2002/20/CE aggiornata, sostituisce l'articolo 36 del Codice. In particolare, il nuovo comma 1) inserisce un riferimento alla necessità di tenere conto, se del caso, per la modifica dei diritti e degli obblighi, delle condizioni specifiche applicabili ai diritti trasferibili d'uso delle frequenze radio. Il comma 2 stabilisce che il divieto di limitare o revocare prima della scadenza diritti d'uso delle frequenze radio o diritti di installare strutture salvo casi eccezionali, adeguatamente motivati, e previo indennizzo.

**Articolo 29 “Pubblicazione delle informazioni”.** In linea con l'articolo 15 della direttiva 2002/20/CE aggiornata, l'articolo prevede che anche le informazioni sui diritti di installare strutture siano pubblicate, a seconda dei casi, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero sui



Bollettini ufficiali e sui siti Internet delle autorità competenti, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 37 del Codice.

**Articolo 30 "Concessioni e autorizzazioni preesistenti"**. In aderenza a quanto previsto dall'articolo 17 della direttiva 2002/20/CE aggiornata, l'articolo modifica l'articolo 38 del Codice, stabilendo il termine limite di 60 giorni dalla data del provvedimento per rendere conformi agli specifici articoli del codice: 27, 28 e 29 e all'allegato 1, le autorizzazioni generali e i diritti individuali di uso delle frequenze, già in vigore alla data del 31 dicembre 2009, fatto salvo quanto previsto dall'art 14 bis.

Una proroga, da parte del Ministero, può essere concessa fino al 30 settembre 2012, secondo il comma 2 dell'art 38 riformulato, qualora si preveda una limitazione dei diritti o un ampliamento delle autorizzazioni generali e dei diritti individuali d'uso già in vigore. a condizione di non ledere i diritti di cui godono altre imprese.

**Articolo 31 "Diritti ed obblighi degli operatori"**. Viene sostituito il comma 1 dell'articolo 41 del Codice, per uniformare la disposizione ivi prevista all'articolo 4 della direttiva 2002/19/CE (direttiva "Accesso"). La modifica prevede che il diritto o l'obbligo di negoziare l'interconnessione non riguardi più operatori titolari di un'autorizzazione dello stesso tipo, ma tutti gli operatori titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 26 del Codice.

**Articolo 32 "Poteri e competenze dell'Autorità in materia di accesso e di interconnessione"**. In attuazione dell'articolo 5 della direttiva 2002/19/CE, l'articolo 42 del Codice, modificato, prevede che l'Autorità debba operare, tra l'altro, anche ai fini di promuovere investimenti efficienti e l'innovazione e che possa inoltre imporre obblighi per le imprese che controllano l'accesso degli utenti finali, al fine di rendere interoperabili i loro servizi.

**Articolo 33 "Riesame degli obblighi precedenti in materia di accesso e di interconnessione"**. L'articolo abroga l'articolo 44 del Codice, così come previsto della direttiva 2002/19/CE, che soppriime il relativo articolo 7.

**Articolo 34 "Imposizione, modifica o revoca degli obblighi"**. L'articolo 45 del Codice viene adeguato ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2002/19/CE, con l'eliminazione del riferimento al comma 3 dell'articolo 42 e l'inserimento del riferimento all'articolo 50 bis.

**Articolo 35 "Obbligo di trasparenza"**. L'articolo 36 sostituisce i commi 1 e 4 dell'articolo 46 del Codice, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2002/19/CE. In particolare, tra gli obblighi di trasparenza, in relazione all'interconnessione e all'accesso, sono state incluse eventuali condizioni, conformi al diritto europeo che limitano l'accesso a servizi e applicazioni o il loro utilizzo

**Articolo 36 "Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete"**. Le modifiche apportate dal legislatore comunitario all'articolo 12 della direttiva 2002/19/CE, sono puntualmente trasposte nell'articolato che modifica l'articolo 49 del Codice. In particolare: alla lettera a) del comma 1 è previsto che gli obblighi in materia di accesso possano riguardare anche l'accesso agli elementi della rete che non sono attivi; inoltre viene messo in evidenza che gli obblighi imposti possono anche avere il fine di consentire la selezione o la preselezione del vettore o l'offerta di rivendita delle linee dei contraenti; alla lettera f) si fa riferimento, in maniera più generale, alla "condivisione associata degli impianti"; con l'introduzione della lettera i *bis*) viene aggiunto il possibile obbligo di fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza. Inoltre, ai sensi delle lettere a) c) e d) del comma 3, al fine di imporre gli obblighi, l'Autorità deve valutare anche la fattibilità di altri prodotti di accesso a monte, quale l'accesso ai condotti nonché, nel valutare gli investimenti iniziali del proprietario delle risorse, gli investimenti pubblici effettuati, e la necessità di tutelare la concorrenza con particolare attenzione



ad una concorrenza infrastrutturale economicamente sostenibile; con il nuovo comma 3 bis infine, l'Autorità può stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete.

**Articolo 37 “Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi”.** L'articolo 38 modifica il comma 1 dell'articolo 50, ai sensi dell'art 13 della nuova direttiva 2002/19/CE; in particolare di prevede che, al fine di incoraggiare gli investimenti effettuati dall'operatore anche nelle reti di prossima generazione, nel definire gli obblighi di cui all'oggetto, l'Autorità debba tener conto anche di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete.

**Articolo 38 “Separazione funzionale e separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata”.** L'articolo 39 inserisce, dopo l'articolo 50, gli articoli 50 bis e 50 ter, in linea con gli articoli 13bis e 13 ter della nuova direttiva 2002/19/CE. In particolare, il nuovo articolo 50 bis conferisce all'Autorità, come rimedio addizionale ed eccezionale, la facoltà di imporre, alle imprese verticalmente integrate, l'obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all'ingrosso di detti prodotti di accesso in un'entità commerciale operante in modo indipendente (separazione funzionale). L'Autorità, prima di adottare tale misura, dovrà effettuare un'analisi molto dettagliata, tra cui: un'analisi dell'impatto sulla forza lavoro dell'impresa che si sottopone a separazione e sul settore, nel suo insieme, nonché un'analisi delle ragioni che giustificano la necessità della misura, rispetto agli altri rimedi a disposizione, per risolvere i problemi identificati di competizione o di fallimento del mercato. Il successivo articolo 50 ter, prevede la possibilità di separazione volontaria, da parte delle imprese, quando intendono trasferire le loro attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi, o qualora intendano istituire un'entità commerciale separata per fornire a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le sue divisioni al dettaglio, prodotti di accesso pienamente equivalenti. Inoltre si prevedono, per l'impresa designata alla fornitura del servizio universale, obblighi di informazione preventiva e tempestiva all'Autorità, circa la cessione totale o parziale delle proprie attività nelle reti di accesso locale. L'Autorità può quindi imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici.

AGCM chiede il riconoscimento della propria competenza (non prevista nella normativa in vigore) nella materia prevista dall'articolo 39 dello schema di decreto. AGCOM, ai sensi degli articoli 46 e 50 del vigente Codice delle Comunicazioni Elettroniche, ha competenza esclusiva in materia – sebbene al momento la materia sia meno dettagliata rispetto alla novella basata sulla nuova direttiva.

**Articolo 39 “Fornitura dell'accesso agli utenti finali da una postazione fissa e fornitura di servizi telefonici”.** L'articolo 40, come previsto dall'articolo 4 della nuova direttiva 2002/22/CE (direttiva “Servizio Universale”), esplicita, separandoli, il concetto di connessione alla rete e di fornitura del servizio, tramite la connessione, per la rete fissa. Il soddisfacimento delle richieste di connessione da una postazione fissa è ora riferito ad una rete di comunicazione pubblica anziché ad una rete telefonica pubblica. Inoltre la connessione deve essere tale da consentire un accesso efficace ad Internet, tenendo conto delle tecnologie prevalenti usate dalla maggioranza degli abbonati e della fattibilità tecnologica. Viene quindi introdotto un nuovo comma 2 bis per assicurare che anche la fornitura del servizio telefonico accessibile al pubblico attraverso la connessione di rete sopra detta, sia garantito almeno da un'impresa

**Articolo 40 “Elenco abbonati e servizi di consultazione”** Le modifiche proposte sono finalizzate a razionalizzare ed attualizzare gli obblighi connessi alla fornitura degli elenchi abbonati allineando il trattamento dell'elenco telefonico a quello già previsto per i servizi di consultazione abbonati forniti attraverso i mezzi di comunicazione elettronica, in considerazione di accedere alle informazioni sull'elenco abbonati delle quali gli utenti possono fruire.



**Articolo 41 “Telefoni pubblici a pagamento e altri punti di accesso pubblico alla telefonia vocale”.** L’articolo 41, in linea con l’articolo 6 della nuova direttiva 2002/22/CE, modifica rubrica e comma 1 dell’articolo 56 del Codice. In alternativa ai telefoni pubblici a pagamento, possono essere messi a disposizione “altri punti di accesso pubblico alla telefonia vocale” per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti finali in termini di copertura geografica, numero di apparecchi o di altri punti di accesso e loro accessibilità per gli utenti disabili, nonché di qualità del servizio. La disposizione di cui all’articolo 1, lettera c), è finalizzata a razionalizzare ed attualizzare gli obblighi connessi alla telefonia pubblica, in considerazione anche della presenza sul mercato di offerte diverse in termini di sostituibilità e disponibilità dei servizi di cui in articolo.

**Articolo 42 “Misure destinate agli utenti finali disabili”.** L’articolo, nel rispetto del criterio direttivo specifico di cui all’articolo 9, comma 4, lettera f) della legge comunitaria 2010, in conformità con l’articolo 7 della nuova direttiva 2002/22/CE, modifica la rubrica e il comma 1 dell’articolo 57 del Codice ed inserisce un ulteriore comma 2 bis. Le modifiche riguardano essenzialmente i richiami ai nuovi articoli del Codice; inoltre viene maggiormente specificato il ruolo dell’Autorità che deve valutare la necessità generale e i requisiti specifici delle misure specifiche previste per gli utenti finali disabili, comprese la loro portata e forma concreta e deve garantire la conformità con altre pertinenti norme o specifiche.

**Articolo 43 “Accessibilità delle tariffe”.** In linea con l’articolo 9 della nuova direttiva 2002/22/CE, l’articolo 43 riformula i commi 1 e 2 dell’articolo 59 del Codice. Il comma 1 prevede che la sorveglianza sull’evoluzione ed il livello delle tariffe, da parte delle Autorità, per i servizi di cui agli articoli da 54 a 57 (servizio universale e misure per gli utenti disabili), possa essere estesa anche ad imprese disponibili sul mercato qualora non sia stata designata alcuna specifica impresa per la fornitura del servizio universale. Il comma 2 aggiorna i rinvii normativi.

**Articolo 44 “Qualità del servizio fornito dalle imprese designate”.** In linea con l’articolo 11 della nuova direttiva 2002/22/CE, l’articolo 44 riformula il comma 4 dell’articolo 59 del Codice, eliminando il pregresso riferimento all’articolo 54 del Codice, in sede di fissazione di obiettivi qualitativi per le imprese assoggettate ad obblighi per il servizio universale, introducendo inoltre il riferimento al rispetto delle norme tecniche stabilite nelle Raccomandazioni dell’UIT-T e della normativa CEPT.

**Articolo 45 “Verifica e riesame degli obblighi”.** In analogia all’avvenuta soppressione dell’articolo 16 della nuova direttiva 2002/22/CE, l’articolo 45 abroga l’articolo 66 del Codice.

**Articolo 46 “Controlli normativi sui servizi al dettaglio”.** In linea con l’articolo 17 della nuova direttiva 2002/22/CE, l’articolo 46 sostituisce il comma 1 dell’articolo 67, aggiornando i rinvii normativi, e abroga il comma 3.

**Articoli 47 “Controlli sull’insieme minimo di linee affittate” e 48 “Selezione del vettore e preselezione del vettore”.** Gli articoli abrogano rispettivamente gli articoli 68 e 69 del Codice, a seguito della soppressione degli articoli 18 e 19 della nuova direttiva 2002/22/CE.

**Articolo 49 “Contratti”.** Conformemente all’articolo 20 della nuova direttiva 2002/22/CE, nel rispetto del criterio direttivo specifico di cui all’articolo 9, comma 4, lettera g) della legge comunitaria 2010, l’articolo 49 oltre ad aggiornare la rubrica, inserendo riferimento al diritto di recesso (che è trattato nel corrispondente articolo della direttiva, sebbene non presente nella rubrica dell’articolo stesso), modifica i commi 1, 3, 4 e 5 e sopprime il comma 6 dell’articolo 70 del Codice.

In particolare, il comma 1 prevede che, allo scopo di tutelare maggiormente consumatori e utenti finali (quali definiti all’articolo 2 del Codice, non richiamati nel testo pre-esistente), sono stati



introdotti diversi nuovi obblighi di informazione nei contratti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, in tema di

- prezzi, (modalità di pagamento e ad eventuali differenze di costo ad esse legate);
- qualità, tempi e condizioni di offerta dei servizi, inclusi servizi di emergenza e di localizzazione del chiamante,
- su eventuali procedure di gestione del traffico,
- eventuali restrizioni imposte dal fornitore all'utilizzo delle apparecchiature terminali fornite;
- servizi di manutenzione e assistenza,
- obblighi relativi ad eventuali modifiche alle condizioni che limitano l'accesso e/o l'utilizzo di servizi e applicazioni, ove siano ammesse dalla legislazione nazionale in conformità del diritto comunitario;
- eventuale possibilità di scelta dell'abbonato di far includere o meno i suoi dati personali in un elenco e i dati di cui trattasi;
- condizioni legate alla scadenza del contratto, o alla sua durata in relazione ad eventuali condizioni promozionali,
- eventuali costi legati alla portabilità di numeri ed altri identificatori,
- tipi di azioni che l'impresa può adottare in risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrità e alle vulnerabilità,

Il comma 3, riformulato prevede la possibilità che, se richiesto dall'Autorità, il contratto possa contenere informazioni circa usi illegali del servizio e sugli strumenti di tutela dai rischi per la sicurezza personale, la vita privata e i dati personali. Il comma 4 disciplina il diritto di recesso dal contratto, prevedendo che ciò possa avvenire senza penali o costi di disattivazione, qualora il contraente non accetti le proposte di modifiche delle condizioni contrattuali da parte delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica. Tali proposte devono essere comunicate al contraente con adeguato preavviso, non inferiore a trenta giorni. Il comma 5, infine, prevede che l'utente finale che utilizzi, o dia modo ad altri di utilizzare il servizio per effettuare comunicazioni o attività contro la morale o l'ordine pubblico o arrecare danno ai minori molestia o disturbo alla quiete privata, ovvero per finalità diverse dalla fruizione di un servizio di comunicazione elettronica, decada dal contratto di fornitura del servizio, fatta salva ogni altra responsabilità prevista dalle leggi vigenti.

**Articolo 50 “Trasparenza e pubblicazione delle informazioni”** . In linea con l'articolo 21 della nuova direttiva 2002/22/CE, nel rispetto del criterio direttivo specifico di cui all'articolo 9, comma 4, lettera g) della legge comunitaria 2010, e fermo restando le disposizioni di cui al decreto 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40, l'articolo 50 modifica l'articolo 71 del Codice, sostituendo i commi 1 e 2 ed inserendo i commi 2 bis 2 ter e 2 quater, rafforzando il regime di trasparenza in favore dell'utenza. L'articolo specifica molto dettagliatamente il tipo di informazioni che devono essere rese disponibili. Le informazioni sulle condizioni standard dei contratti devono essere pubblicamente disponibili in modo da consentire agli utenti di condurre facilmente proprie valutazioni anche sulla base di guide o tecniche predisposte da terzi, tramite l'Autorità. Inoltre il comma 2 ter prevede che, qualora lo ritenga opportuno, l'Autorità possa, prima di imporre un obbligo, promuovere misure di auto-regolamentazione o co-regolamentazione.

**Articolo 51 “Qualità del servizio”**. Conformemente all'articolo 22 della nuova direttiva 2002/22/CE, l'articolo 51 reca la nuova disciplina in materia di qualità del servizio. In particolare, il nuovo comma 1 dell'articolo 72 del Codice introduce la possibilità per l'Autorità di imporre alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica la pubblicazione delle misure adottate per assicurare un accesso equivalente per gli utenti finali disabili. Il comma 2 riformulato





prevede che l'Autorità possa precisare quali meccanismi di certificazione della qualità vadano adottati per assicurare una facile consultazione delle informazioni. I successivi commi 2 bis, 2 ter e 2 quater, prevedono che l'Autorità possa imporre alle imprese interessate prescrizioni in materia di qualità minima del servizio e che di tali azioni informi con largo anticipo, motivandole adeguatamente, la Commissione ed anche il BEREC.

**Articolo 52 “Disponibilità di servizi”.** Conformemente all'articolo 23 della nuova direttiva 2002/22/CE, l'articolo 52 ridenomina l'articolo 73 del Codice e sostituisce il comma 1. In base alla riformulazione dell'articolo, il Ministero stabilisce le misure necessarie per garantire la più ampia disponibilità possibile dei servizi telefonici accessibili al pubblico forniti attraverso le reti di comunicazione, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore”.

**Articolo 53 “Garanzia di accesso e di scelta equivalenti per gli utenti finali disabili”.** L'articolo, nel rispetto del criterio direttivo specifico di cui all'articolo 9, comma 4, lettera g) della legge comunitaria 2010, in linea con l'articolo 23 bis della nuova direttiva 2002/22/CE, inserisce l'articolo 73 bis nel Codice. La disposizione consente all'Autorità di individuare prescrizioni per le imprese per garantire ai disabili l'equivalenza dell'accesso ai servizi di comunicazione elettronica a quanto disponibile alla maggior parte degli utenti finali e l'equivalenza della gamma di imprese e servizi a disposizione e per la disponibilità di apparecchiature terminali adeguate.

**Articolo 54 “Servizi di consultazione degli elenchi telefonici”.** L'articolo, conformemente con l'articolo 25 della nuova direttiva 2002/22/CE, modifica l'articolo 74 del Codice, ridenominandolo. L'articolo riformulato non prevede più, anche nel titolo, il servizio di assistenza mediante operatore per i servizi di consultazione degli elenchi telefonici. Inoltre gli utenti finali degli altri Stati membri hanno diritto di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi abbonati di cui all'articolo 55 anche tramite chiamata vocale o SMS a norma dell'articolo 78.

**Articolo 55 “Disposizioni per favorire l'attuazione del numero di emergenza unico europeo” .** Il presente articolo è volto a favorire e accelerare interventi connessi all'attuazione del numero di emergenza unico europeo 112 previsto dall'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 7 marzo 2009 attraverso il coinvolgimento delle istituzioni interessate, con specifico riferimento alle Regioni, anche in relazione alla positiva sperimentazione di un modello organizzativo basato su centri unici di risposta, ove operano soggetti non appartenenti alle autorità incaricate dei servizi di soccorso, che utilizzano sistemi tecnologici in grado di assicurare il conseguimento delle finalità del predetto numero unico di emergenza (cosiddetti call center laici). La norma attribuisce al Ministero dell'Interno poteri di indirizzo e coordinamento per l'individuazione e l'attuazione delle iniziative volte alla piena realizzazione del numero di emergenza unico europeo 112. A supporto dell'attività del Ministero dell'Interno è prevista la costituzione di una commissione consultiva composta da rappresentanti di tale dicastero, della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, e della difesa nonché dai rappresentanti designati dalla Conferenza Stato –Regioni. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso e rimborso spese. La norma conferma i poteri attribuiti al Ministero dello sviluppo economico nei confronti degli operatori delle telecomunicazioni di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259. Per dare corso alle iniziative previste dal Ministero dell'Interno è contemplato anche il ricorso a protocolli d'intesa con le regioni, sul modello di quello già stipulato con il Presidente della Regione Lombardia per l'attuazione in tutta la regione del modello “call center laico”, positivamente sperimentato nella provincia di Varese.



**Articolo 56 “Servizi di emergenza e numero di emergenza unico europeo”.** L’articolo attua l’articolo 26 della nuova direttiva 2002/22/CE, modificando l’articolo 76 del Codice. L’articolo conferma la competenza del Ministero in materia e che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l’Autorità, sono stabiliti i numeri di emergenza nazionali, successivamente recepiti nel piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica. Ai commi 1 e 1 bis, in particolare, si prevede che l’accesso ai servizi di emergenza sia garantito da parte delle imprese che forniscono un servizio di comunicazione elettronica che permette di effettuare chiamate nazionali verso uno o più numeri che figurano nel piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica, laddove precedentemente si consideravano le imprese che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico. Inoltre i servizi di emergenza devono essere in grado di trattare e rispondere alle chiamate al numero “112” almeno in modo rapido ed efficace quanto le chiamate ai numeri di emergenza nazionali. Il comma 3 prevede che il Ministero promuova iniziative di informazione sull’esistenza e l’accesso al numero 112, rivolte specificamente alle persone che viaggiano da uno Stato membro all’altro. Secondo il comma 3 bis, il Ministero provvede affinché l’accesso per gli utenti finali disabili ai servizi di emergenza sia equivalente a quello degli altri utenti finali. In base al comma 3 ter, il Ministero provvede affinché le imprese interessate mettano gratuitamente a disposizione dell’autorità incaricata, per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo ‘112’, le informazioni sulla localizzazione del chiamante nel momento in cui la chiamata raggiunge tale autorità, inoltre il Ministero può estendere tale obbligo alle chiamate a numeri di emergenza nazionali e definisce i criteri per l’esattezza e l’affidabilità delle informazioni fornite sulla localizzazione del chiamante.

**Articolo 57 “Prefissi telefonici europei”.** In linea con l’articolo 27 della nuova direttiva 2002/22/CE, l’articolo riformula l’articolo 77 del Codice. In particolare, al comma 2 si prevede che le tariffe per le chiamate da o verso lo spazio di numerazione telefonica europeo (ETNS), devono essere analoghe a quelle per le chiamate da e verso altri Stati membri

**Articolo 58 “Numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale, compreso il numero delle hotline destinate ai minori scomparsi”.** L’articolo, conformemente all’articolo 27 bis della nuova direttiva 2002/22/CE, inserisce l’articolo 77 bis. Il nuovo articolo è dedicato alla promozione, da parte dei Ministeri competenti per materia, dei numeri armonizzati specifici, nell’arco di numerazione che inizia con il ‘116’, mediante iniziative specificatamente destinate a persone che viaggiano tra gli Stati membri. Inoltre i Ministeri competenti devono anche assicurare l’accesso più ampio possibile a tali numeri da parte di utenti finali disabili, nonché. Infine tali Ministeri devono garantire ai cittadini l’accesso a un servizio dedicato per denunciare casi di minori disponibile sul numero 116000.

**Articolo 59 “Accesso a numeri e servizi”.** In linea con l’articolo 28 della nuova direttiva 2002/22/CE, l’articolo modifica l’articolo 78 del Codice, anche nella rubrica. In particolare viene modificato il comma 1 ed i commi 1 bis ed 1 ter. Al fine di favorire il mercato unico, l’articolo estende e specifica l’ambito di applicazione per assicurare l’accesso a tutti i numeri forniti nell’Unione Europea, compresi quelli dei piani nazionali di numerazione, quelli dello ETNS e i numeri verdi internazionali universali (UIFN a prescindere dalla tecnologia e dai dispositivi utilizzati dall’operatore), nonché ai servizi, associati a numeri non geografici appartenenti ai Piani di numerazione telefonica nazionali presenti all’interno dell’Unione Europea, compresi i numeri verdi, fatte salve eventuali limitazioni tecniche o di natura economica e casi oggettivamente giustificati, in particolare per lottare contro le frodi e gli abusi (ad esempio, in relazione ad alcuni servizi a tariffazione maggiorata) o in relazione a numeri non geografici.

**Articolo 60 “Fornitura di prestazioni supplementari”.** In linea con l’articolo 29 della nuova direttiva 2002/22/CE, l’articolo modifica l’articolo 79 del Codice, sostituendo il comma 1 e



abrogando il comma 3. Sotto opportune condizioni, l'Autorità, sentite le parti interessate, può imporre agli operatori di reti e fornitori di servizi di fornire tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nell'allegato n. 4, parte A e parte B. Viene invece soppresso il comma 3 relativo agli obblighi sulla cessazione del servizio.

**Articolo 61 “Agevolare il cambiamento di fornitore”.** In linea con l'articolo 30 della nuova direttiva 2002/22/CE, l'articolo modifica l'articolo 80 del Codice, anche nella rubrica. Nel nuovo comma 1 è inserito il riferimento all'allegato 4, nuova parte C del Codice. Il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel più breve tempo possibile (comma 4 bis). Dalla firma del contratto per la portabilità, l'attivazione del numero trasportato deve avvenire entro un giorno lavorativo (comma 4 bis). In ogni caso, l'interruzione del servizio durante le operazioni di trasferimento non può superare un giorno lavorativo (comma 4 ter). I contratti tra consumatori e imprese per la fornitura dei servizi di comunicazione elettronica devono poter durare anche 12 mesi ed all'inizio non devono eccedere i 24 mesi. (comma 4 quater). Sono previste sanzioni adeguate per le imprese, tra cui l'obbligo di risarcire i clienti in caso di ritardo nel trasferimento del numero o in caso di abuso di trasferimento da parte delle imprese o in nome di queste (comma 4 ter).

**Articolo 62 “Obblighi di trasmissione”** In coerenza con l'articolo 31 della nuova direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale”), il presente articolo dello schema di decreto modifica l'articolo 81 del Codice, al fine di includere, tra gli eventuali obblighi di trasmissione imposti dal Ministero, su canali radiofonici e televisivi, quelli relativi a servizi complementari e, specialmente, a servizi di accessibilità, destinati a consentire un accesso adeguato agli utenti finali disabili. Si aggiunge, inoltre, che tali obblighi devono essere definiti in modo chiaro dal Ministero. Inoltre essi devono essere sottoposti a riesame con periodicità regolare.

**Articolo 63 “Consultazione dei soggetti interessati”.** In linea con l'articolo 33 della nuova direttiva 2002/22/CE, l'articolo modifica l'articolo 83 del Codice. Vengono maggiormente specificate le procedure di consultazione pubblica con tutti i soggetti interessati, cui vengono aggiunti le associazioni di consumatori e utenti, sia da parte di Ministero e Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di tenere a adeguatamente conto degli interessi dei consumatori nelle comunicazioni elettroniche (comma 1 riformulato). Ai fini della promozione degli obiettivi della politica culturale e dei media, quali ad esempio la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei media, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la cooperazione fra le imprese fornitrici di reti o servizi di comunicazione elettronica e i settori interessati alla promozione di contenuti legittimi su tali reti e servizi. Tale cooperazione può includere il coordinamento delle informazioni di pubblico interesse (comma 2 bis).

**Articolo 64 “Risoluzione extragiudiziale delle controversie”.** L'articolo, conformemente all'articolo 34 della nuova direttiva 2002/22/CE, modifica l'articolo 84 del Codice. La disposizione precisa l'applicabilità delle procedure di risoluzione di cui alla rubrica, di competenza dell'Autorità, in riferimento alle condizioni contrattuali ed alla relativa esecuzione (comma 1). Il comma 4 fa salve, oltre alle vigenti disposizioni in materia di risoluzione giudiziale, le procedure di cui agli articoli 139, 140, 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del Consumo.

Si evidenzia all'articolo 62 l'introduzione di una disposizione sulla gestione personalizzata delle denunce in senso stretto differenziata dalle mere segnalazioni non circostanziate. L'inserimento di una base giuridica nuova con rango di legislazione primaria viene proposta da AGCOM al fine di deflazionare il contenzioso con operatori ed utenti poiché la regolazione delle controversie attraverso lo strumento della delibera risulta più difficoltoso dal momento che questa viene regolarmente impugnata .



**Articolo 65 “Notifica alla Commissione europea”.** In attuazione dell’articolo 36 della nuova direttiva 2002/22/CE, l’articolo sostituisce il comma 2 dell’articolo 85, prevedendo la notifica degli obblighi di servizio universale imposti alle imprese designate.

**Articolo 66 (Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio).** In conformità con l’articolo 11 della nuova direttiva 2002/21/C (Direttiva: “Quadro”), l’articolo integra il comma 1 dell’articolo 86 del Codice, specificando il termine massimo, pari a sei mesi dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, entro il quale le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio le occorrenti decisioni e rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 87, 88 e 89, nell’esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture.

**Articolo 67 “Collocazione e condivisione di infrastrutture”.** In conformità con l’articolo 12 della nuova direttiva 2002/21/CE (Direttiva: “Quadro”), nel rispetto del criterio direttivo specifico di cui all’articolo 9, comma 4, lettera m) della legge comunitaria 2010, l’articolo modifica l’articolo 89 del Codice, sostituendo i commi 1 e 2 e inserendo i commi 5 bis, 5 ter e 5 quater. In particolare, i commi 1 e 5 bis introducono la facoltà per l’Autorità di imporre la condivisione di infrastrutture di comunicazione elettronica o di “proprietà”, tra cui: edifici ed accesso ad essi, cablaggio negli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti e armadi di distribuzione. Nel comma 2 riformulato è inserito il riferimento alla tutela dell’ambiente, della salute pubblica, della pubblica sicurezza e alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale. Inoltre le disposizioni sulla condivisione o il coordinamento di lavori pubblici possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà.

**Il comma 5 ter prevede che il Ministero possa richiedere alle imprese, tenendo informata l’Autorità, di fornire le informazioni necessarie per elaborare un inventario dettagliato della natura, disponibilità e ubicazione geografica delle strutture per la condivisione, e metterlo a disposizione delle parti interessate.**

**Articolo 68 “Divieto di imporre altri oneri”.** La modifica dell’articolo 93 del Codice, di cui al presente articolo non deriva da uno specifico recepimento delle nuove direttive comunitarie e non attiene ad un particolare criterio previsto nell’articolo 9 della legge comunitaria 2010; si tratta infatti di una rivisitazione del testo al solo fine di permettere una interpretazione più chiara della normativa vigente, nel mantenimento della piena coerenza con la normativa comunitaria, ed evitare intendimenti errati o incerti. In particolare, con la modifica in questione si precisa maggiormente la portata del divieto già stabilito dalla norma.

**Articolo 69 “Attività soggette ad autorizzazione generale”.** L’articolo modifica l’articolo 104 del Codice, afferente al Capo II del Titolo III “ Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato”. Tale articolo, anche assieme al successivo articolo 69, è finalizzato ad estendere il regime di “libero uso” per le apparecchiature radiolan ed hiperlan anche al di fuori del proprio fondo, in particolare, con la soppressione del comma 1 della lettera c) dell’ articolo 104. La modifica di cui al presente articolo non deriva da uno specifico recepimento delle nuove direttive comunitarie e non attiene ad un particolare criterio previsto nell’articolo 9 della legge comunitaria 2010; si tratta infatti di un aggiornamento del testo, che faceva ancora riferimento ad una dizione risalente alla normativa precedente al 2003 e non trova applicazione nella normativa regolamentare europea. Quest’ultima, infatti, prevede limitazioni tecniche alle radio-lan e hiper-lan solo in relazione alla potenza applicata e non su altri aspetti quali il limite di localizzazione. Nel mantenimento della coerenza con il quadro europeo, inoltre, la nuova formulazione non solo permette di tenere conto degli investimenti effettuati nel settore, in Italia, ma consente di incrementare le possibilità di sviluppo degli accessi a larga banda out & indoor e link punto-punto in zone isolate, attraverso le



hiperlan, che oggi trovano una oggettiva limitazione nelle regole che non consentono l'estensione fuori del proprio fondo.

**Articolo 70 “Libero uso e banda cittadina - CB”.** L'articolo modifica l'articolo 105 del Codice, afferente al Capo II del Titolo III “ Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato”. Tale articolo, anche assieme al precedente articolo 68, è finalizzato ad estendere il regime di “libero uso” per le apparecchiature radiolan ed hiperlan anche al di fuori del proprio fondo, in particolare, con la soppressione della frase “nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 5” alla lettera b) del comma 1. Inoltre, tale articolo, assieme al successivo articolo 70, specifica che anche gli apparati per comunicazioni assimilati a quelli in banda cittadina – CB sono soggetti alla normativa di cui all'articolo 105 del Codice. Le modifiche di cui al presente articolo non derivano da uno specifico recepimento delle nuove direttive comunitarie e non attengono ad un particolare criterio previsto nell'articolo 9 della legge comunitaria 2010; si tratta infatti di un aggiornamento del testo, nel primo caso, per ragioni del tutto analoghe a quelle descritte nel precedente articolo 68 e, nel secondo caso, per permettere una interpretazione più chiara della normativa vigente, nel mantenimento della piena coerenza con la normativa comunitaria, ed evitare intendimenti errati o incerti.

Per quanto riguarda la banda cittadina – CB, l'articolo modifica l'articolo 145 del Codice, afferente al Capo VII del Titolo III “ Radioamatori”. La modifica, consistente nella soppressione della lettera a) del comma 1, non deriva da uno specifico recepimento delle nuove direttive comunitarie e non attiene ad un particolare criterio previsto nell'articolo 9 della legge comunitaria 2010; si tratta infatti di una rivisitazione del testo al solo fine di correggere una evidente incoerenza presente nella normativa vigente, che contrasta anche con la normativa comunitaria comporta il concreto rischio di incorrere in una procedura di infrazione (per altro già paventata dalla Commissione). L'articolo 105 al comma 1, lett. p) indica gli apparati CB (Citizen Band) come apparecchiature di libero uso, pertanto esenti dal pagamento di contributi. Ciò è coerente con quanto previsto dalla direttiva 2002/20/CE che esplicitamente esclude dal proprio ambito di applicazione l'uso delle citizen band radio (CB) in quanto, essendo basato sull'uso non esclusivo di frequenze radio specifiche da parte dell'utente, peraltro senza alcuna protezione da interferenze, non comporta la fornitura di una rete o servizio di comunicazione elettronica. Nella versione originaria dell'articolo 145, invece, al comma 4 lettera a), si fa riferimento al pagamento di un contributo per l'utilizzo di tale banda, tuttavia come detto tale contributo detto non è dovuta, non essendo gli utilizzatori degli apparati in parola destinatari di diritti d'uso delle frequenze. L'eliminazione di tale comma consente quindi di eliminare l'incoerenza presente.

**Articolo 71 – il presente articolo aggiorna** l'Allegato n.1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 in materia di elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali (Parte A), i diritti di uso delle frequenze radio (Parte B) e i diritti di uso delle numerazioni (Parte C) come precisato agli articoli 28, comma 1 e 33, comma 1, entro i limiti consentiti ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del Codice.

**Articolo 72** – L'articolo reca modifiche all'allegato n° 3 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, così come previsto dall'allegato II alla direttiva 2002/19/CE (direttiva “Accesso”).

**Articolo 73** –L'articolo reca modifiche all'allegato n° 4 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, così come previsto dall'allegato I alla direttiva 2002/22/CE (direttiva “Servizio Universale”).

**Articolo 74** – L'articolo reca modifiche all'allegato n° 5 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, conformi all'allegato II della direttiva 2002/22/CE (direttiva “Servizio Universale”).

**Articolo 75** – L'articolo sostituisce l'allegato n° 6 del Codice “Parametri, definizioni e metodi di misura previsti agli articoli 61 e 72 del Codice per quanto riguarda i tempi di fornitura e la qualità



del servizio.”, riproducendo l'allegato III della direttiva 2002/22/CE (direttiva “Servizio Universale”), **quale allegato n. 1 al presente decreto.**

**Articolo 76** – L'articolo interviene sull'allegato n° 7 del Codice “Interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo,” sostituendo l'alinea del comma 1 in conformità alla modifica apportata in sede UE all'allegato VI della direttiva 2002/22/CE (direttiva “Servizio Universale”).

**Articolo 77** - L'articolo abroga l'allegato n° 8 del Codice “Requisiti per l'insieme minimo di linee affittate di cui all'articolo 68 del Codice” stante l'avvenuta soppressione dell'allegato VII della direttiva 2002/22/CE (direttiva “Servizio Universale”).

**Articolo 78** - L'articolo sostituisce, aggiornandolo, l'allegato n° 9 del Codice “Dichiarazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 25 del Codice”, **con l'allegato n. 2 al presente decreto.** La modifica dell'allegato 9 del Codice non deriva da uno specifico recepimento delle nuove direttive comunitarie e non attiene ad un particolare criterio previsto nell'articolo 9 della legge comunitaria 2010; si tratta infatti di una rivisitazione del testo al solo fine di permettere una interpretazione più chiara della normativa vigente, con la quale rimane pienamente coerente, ed evitare intendimenti errati o incerti.

**Articolo 79** – L'articolo inserisce nel Codice delle comunicazioni elettroniche l'allegato 26-*bis* “Criteri che l'Autorità deve utilizzare nell'accertare l'esistenza di una posizione dominante collettiva ai sensi dell'articolo 17, comma 3, conformemente al nuovo allegato II della direttiva 2002/21/CE (direttiva “Quadro”), **quale allegato n. 3 al presente decreto.**

**Articoli 80, 81 e 82** del Capo II, recano rispettivamente “Norme integrative e di coordinamento”; “Disposizioni finanziarie” ed “Entrata in vigore”.

**L'allegato n. 1** sostituisce l'allegato n° 6 del Codice “Parametri, definizioni e metodi di misura previsti agli articoli 61 e 72 del Codice per quanto riguarda i tempi di fornitura e la qualità del servizio.”, riproducendo l'allegato III della direttiva 2002/22/CE (direttiva “Servizio Universale”).

**L'allegato n. 2** sostituisce, aggiornandolo, l'allegato n° 9 del Codice “Dichiarazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 25 del Codice”.

**L'allegato n. 3** inserisce, tra gli allegati al Codice delle comunicazioni elettroniche, l'allegato 26-*bis* “Criteri che l'Autorità deve utilizzare nell'accertare l'esistenza di una posizione dominante collettiva ai sensi dell'articolo 17, comma 3, conformemente al nuovo allegato II della direttiva 2002/21/CE (direttiva “Quadro”).



**Relazione AIR - Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relativamente allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione e 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica.**

**Amministrazione proponente:** Ministero dello Sviluppo Economico

**Titolo:** schema di decreto legislativo recante attuazione, della direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione e 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica.

**Referente:** Isabella Palombini – Ufficio di Gabinetto – Tel. 06.42043 4823

## **Sezione 1 – IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI**

### **A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente**

#### **Inserire la normativa vigente**

Il presente intervento mira a recepire la direttiva in oggetto, modificando il quadro normativo vigente, costituito dal decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dal decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all'interconnessione delle medesime, 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione.

### **B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.**

L'intervento è finalizzato a conformare il contesto normativo nazionale al nuovo quadro di riferimento posto dall'Unione Europea e a dare attuazione alle strategie comunitarie in materia di comunicazioni elettroniche "EU2020", per una crescita inclusiva, intelligente e sostenibile dell'Europa ed, in particolare, alla cosiddetta "Agenda Digitale Europea", che rappresenta una delle sette iniziative faro della strategia. L'Agenda Digitale Europea si snoda su sette direttrici principali ed in quella relativa alla realizzazione del mercato unico digitale è prevista una rapida e coerente attuazione del nuovo quadro normativo per le comunicazioni elettroniche.



**C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.**

La revisione comunitaria del quadro normativo delle comunicazioni elettroniche nasce, prima di tutto, dalla constatazione di una persistente mancanza di un mercato unico nel settore, dovuta, in particolare, alla frammentarietà normativa, in questo campo, nell'Unione. Tale situazione, accanto alle discrepanze nelle attività delle varie autorità nazionali di regolamentazione, rischia di mettere in pericolo non solo la competitività del settore, ma anche i significativi vantaggi, in termini economici e sociali, che la concorrenza transnazionale può apportare ai consumatori, ad esempio dal punto di vista della qualità dei servizi, delle garanzie dell'accesso o della varietà dell'offerta.

Il presente intervento mira a recepire la direttiva in oggetto finalizzata, in via generale, a rafforzare il mercato interno dei 27 Paesi dell'Unione e, in particolare, a:

- promuovere investimenti efficienti e innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica, ad esempio introducendo la possibilità per le autorità nazionali di regolamentazione, di imporre la condivisione di facilities di comunicazione elettronica o di "proprietà", tra cui: edifici ed accesso ad essi, cablaggio negli edifici, antenne, torri, cavidotti, ecc. nonché elementi di rete non attivi.
- promuovere una gestione efficiente flessibile e coordinata dello spettro radio, anche attraverso l'introduzione dei principi di neutralità tecnologica e dei servizi;
- rafforzare le prescrizioni in materia di sicurezza ed integrità delle reti, a beneficio degli utenti in termini di disponibilità dei servizi, garantendo altresì l'informativa sulle violazioni perpetrate sulla rete, essendo stato introdotto anche il raccordo con l'Agenzia Europea per la Sicurezza delle Reti dell'Informazione (ENISA);
- rafforzare i diritti degli utenti in materia di trasparenza nei rapporti con i fornitori di servizi, con riferimento, ad esempio alle condizioni definite nei contratti stipulati con essi ;
- equiparare il più possibile i diritti dei disabili in materia di comunicazioni elettroniche, ad esempio garantendo un accesso equivalente a quello degli altri utenti anche ai servizi pubblici di telefonia vocale tramite la connessione di rete.;

**D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.**

Dall'intervento sono attesi effetti positivi sia per i consumatori, relativamente alla qualità dei servizi, sia per le imprese del settore in termini di maggiore concorrenza e crescita economica.

Obiettivo	Indicatore
Aumento del grado di concorrenza nei mercati dei servizi di comunicazione elettronica su reti fisse e mobili, ivi inclusi i servizi a banda larga, nonché miglioramento dei servizi di accesso e interconnessione.	Riduzione del grado di concentrazione nei mercati <i>retail</i> dei servizi di comunicazione elettronica, in postazione fissa e in mobilità, inclusi i servizi a banda larga; andamento dei prezzi finali dei servizi di comunicazione elettronica. Come valori iniziali di riferimento saranno considerati quelli calcolati dall'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e riportati nella relazione annuale 2011. In merito ai servizi di accesso, si misureranno le variazioni nelle attivazioni dei diversi servizi intermedi forniti dall'operatore storico alle imprese concorrenti. Avuto riguardo ai servizi di interconnessione, si misurerà l'andamento del traffico dati sulle reti di comunicazione elettronica, in postazione fissa e mobile, sulla base delle analisi condotte e dei dati raccolti da AGCom, con riferimento alla situazione iniziale di cui alla relazione annuale 2011.
Gestione più efficiente dello	Applicazione dei principi di neutralità tecnologica e di servizio.





spettro radio	<p>Si valuterà se c'è stata effettivamente una gestione dello spettro radio che possa essere ritenuta efficiente grazie all'applicazione di tali principi. Potranno inoltre essere considerate le sanzioni applicate per sfruttamento non efficace di diritti d'uso, o le revoche degli stessi, ai sensi dell'art 14 del Codice. Tali procedure non erano previste nella precedente formulazione dell'articolo e quindi non si dispone di un dato iniziale.</p> <p>Si considereranno i dati custoditi nel Catasto nazionale delle frequenze radiotelevisive e nei registri dell'Autorità.</p>
Maggiore protezione dei consumatori	<p>Vivacità della domanda sui servizi di rete mobile: l'indicatore sarà costituito dalle variazioni annuali nelle quantità di portabilità del numero mobile e fisso e, con riferimento a questo secondo caso, di migrazioni, nonché della durata media del processo di portabilità del numero mobile con riferimento ai valori iniziali di cui alla relazione AGcom 2011.</p> <p>Presenza di strumenti a disposizione dei consumatori, e relativo grado di utilizzo, al fine di verificare la qualità e la tipologia dei servizi di comunicazione.</p> <p>Miglioramento della qualità dei servizi offerti, in virtù del nuovo articolo 51 del Codice. I dati iniziali di riferimento, qualora esistenti, saranno quelli rilevati da Agcom e citati nella relazione 2011.</p> <p>Trasparenza riscontrata sulle condizioni di offerta dei servizi, ai sensi dei nuovi articoli 70 e 71 del Codice: L'indicatore sarà costituito dalla variazione, nel tempo, ed in eventuale raffronto con il dato prima dell'inizio dell'entrata in vigore del decreto, del numero di segnalazioni raccolte da AGcom in violazione dei suddetti articoli del Codice.</p> <p>Equivalenza dell'accesso per gli utenti disabili. L'indicatore sarà costituito dalla variazione, nel tempo, ed in eventuale raffronto con il dato prima dell'inizio dell'entrata in vigore del decreto, del numero di segnalazioni raccolte da AGcom in violazione degli articoli del Codice che prevedono la citata equivalenza di accesso.</p>
Sicurezza delle reti	<p>Andamento nel tempo del numero di violazioni della sicurezza o perdita dell'integrità che abbiano avuto significative conseguenze sul funzionamento delle reti o dei servizi e che sono state comunicate dalle imprese al Ministero competente o alla Autorità. Per quanto riguarda le competenze del Ministero, si tratta di un indicatore che potrà essere misurato solo successivamente alla entrata in vigore del decreto (anche per la necessità di definire i casi in cui le violazioni ricadano nella normativa detta) e, pertanto, non esiste un dato iniziale di riferimento. In sede di controversie o dell'esercizio di attività di vigilanza, AGCOM rileva spesso casi di accesso fraudolento alla rete, pertanto tali dati saranno utilizzati come riferimento.</p>
Coordinamento dell'attività dell'Autorità di regolamentazione	<p>Efficace partecipazione al BEREC. Si verificherà che non esistano impedimenti per una partecipazione efficace dell'Autorità nazionale di regolamentazione al nuovo organismo dei regolatori europei.</p>

**E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo**

Destinatari dell'intervento sono tutti i soggetti operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche,



pubblici e privati ed i consumatori, eventualmente anche in forma associativa.

## Sezione 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Gli schemi dei due decreti legislativi predisposti in attuazione del recepimento delle direttive comunitarie 2009/1407CE e 2009/136/CE relative al nuovo quadro regolamentare sono state poste in consultazione pubblica in considerazione delle previsioni dell'art. 11 del decreto legislativo n. 259 del 2003. In data 5 dicembre si è provveduto a dare pubblicità degli schemi dei due decreti mediante la pubblicazione sul sito istituzionale chiedendo a tutti i soggetti interessati l'inoltro entro 15 giorni di osservazioni, commenti e proposte di modifiche.

A seguito di specifiche richieste la consultazione è stata prorogata fino alla data del 28 dicembre 2011 acquisendo i contributi riassunti nella tabella di seguito riportata. I contributi sono stati inviati dalle seguenti imprese e/o associazioni : AERANTI Corallo - @IIP (Associazione Italiana Internet Provider) - ANITEC - ARCO Lazio - ASSOPROVIDER (Associazione Provider Indipendenti) - Società "British Telecom - VERIZON - e COLT" - FASTWEB spa - FURLAN ROBERTO - FRT (Associazione TV Locali) - MEDIASET spa - POSTE MOBILE spa - RADIOTIME@CGN.LEGALMAIL.IT - SINAGER@TARAPIPPO.NET - TELECOM ITALIA spa - VODAFONE Omnitel N.V - WIND Telecomunicazioni spa - ASSOCOMUNICAZIONE (Associazione delle Imprese di comunicazione) - FEDOWEB (Federazione Operatori Web) - FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) - IAB ITALIA (Interactive Advertising Bureau) - ISTITUTO ITALIANO PRIVACY - NETCOMM (Consorzio del Commercio Elettronico).

Parallelamente è stata inoltrata al Garante per la privacy, all'Antitrust ed all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni una nota di richiesta di osservazioni sugli schemi dei decreti legislativi predisposti a firma del Capo Dipartimento, a cui è stato dato riscontro dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con nota del 31 gennaio 2012 e dall'Antitrust con nota del 1 febbraio nelle quali venivano evidenziate alcune criticità che hanno costituito oggetto di approfondimento nell'ambito del tavolo istituito presso il Dipartimento per le politiche comunitarie.

### Sintesi dei contributi pervenuti sugli schemi di decreto legislativo in consultazione:

ARTICOLO (NEL TESTO SOTTOPOSTO A CONSULTAZIONE )	PRINCIPALI CONTRIBUTI ed Esiti
Art 1 <i>Definizioni</i>	<p>Vengono proposte ed accolte alcune precisazioni e correzioni su alcune delle definizioni: "chiamata, piano di numerazione telefonico nazionale".</p> <p>E' stato richiesto ma non accolto che gli elementi di rete non attivi (come la fibra ottica grezza e non illuminata) non rientrassero nella definizione di rete di comunicazioni, non essendo in grado di supportare informazioni.</p> <p>E' stato ritenuto utile introdurre una definizione di "spettro radio condiviso".</p> <p>Vengono proposte precisazioni su concetti : roaming "tra operatori mobili", accesso a servizi di rete "privata" virtuale, altre circa i punti terminali di rete che non si è ritenuto di accogliere</p> <p>E' da sottolineare che tra i servizi di comunicazione elettronica non rientrano i servizi di fornitura di contenuti audiovisivi, in particolare i servizi ad accesso condizionato (pay TV) anche ai fini dell'applicazione dell'art 13, lettera b) (attività di regolamentazione in materia di concorrenza nel mercato dei contenuti).</p> <p>COMMA 2 Bis</p> <p>La disposizione dovrebbe precisare che, in materia di disciplina delle pratiche commerciali sleali, le norme settoriali prevalgono (sulle generali) solo in caso di contrasto e per aspetti specifici. La disposizione dovrebbe precisare che molte parti del Codice del consumo (D. Lgs. 206/2005) non trovano applicazione e che la normativa speciale del settore prevale. Sull'ambito di applicazione della normativa vi è un netto contrasto tra la posizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'antitrust che è stato demandato al tavolo</p>



	istituito presso il Dipartimento per le politiche comunitarie.
Art 7 <i>Ministero e Autorità</i>	COMMA 3 Bis E' opportuno prevedere anche a carico del Ministero obblighi di imparzialità, trasparenza e tempestività.
	COMMA 3 Ter Va garantita l'indipendenza e la trasparenza dell'AGCOM, con riferimento al suo bilancio.
Art 9 <i>Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorità</i>	Sono necessari aggiornamenti per esigenze di coordinamento del testo con altre leggi.
Art 10 <i>Comunicazione di informazioni</i>	COMMA 1 Gli obblighi a carico delle imprese con significativo potere di mercato dovrebbero limitarsi ai casi in cui le informazioni (ad esempio sui dati contabili nei mercati) siano effettivamente disponibili.
Art 11 <i>Meccanismo di consultazione e di trasparenza</i>	Andrebbe precisato che, a disposizione delle parti interessate per presentare osservazioni, vanno previsti tempi congrui.
Art 13 <i>Obiettivi e principi dell'attività di regolamentazione</i>	COMMA 2 Andrebbero previsti meccanismi atti a disciplinare i rapporti tra amministrazioni centrali e amministrazioni periferiche e locali, in particolare con le Regioni (per prevenire conflitti e incertezze nella disciplina delle autorizzazioni generali): non accoglibile
	COMMA 6 Bis, lett d. E' preferibile mantenere il vigente comma 4, lett. c), che prevede la promozione di tutti gli investimenti in infrastrutture (non solo "nuove e avanzate"), e contiene un riferimento preciso alla banda larga e al collegamento con il DPEF (Documento di Programmazione Economica e Finanziaria): non accolta
	COMMA 6 Bis Andrebbe inserito un riferimento alla promozione della concorrenza basata non solo sulle infrastrutture (la cui costruzione in molte zone del territorio non è sostenibile economicamente): non accolta
	Andrebbero previste garanzie di accesso per gli operatori alternativi, nel caso di costruzione di infrastrutture di nuova generazione: non accolta
	COMMA 4, lett. b).La disposizione va coordinata con la precisazione da introdurre all'articolo 1 circa la non applicazione del Codice ai servizi di trasmissione di contenuti (tra cui i servizi pay TV ad accesso condizionato).



	<p>COMMA 6 Bis, Oltre a promuovere una concorrenza basata sulle infrastrutture, andrebbe promossa una concorrenza basata sulla fornitura dei servizi (in modo da coinvolgere tutti i fornitori nel settore e garantire benefici a tutti gli utenti finali). Andrebbe introdotto un principio generale in materia di obblighi a carico degli operatori virtuali (in particolare degli obblighi di cui agli artt. 70 e seguenti in ambito di tutela degli utenti finali), che preveda la valutazione delle concrete condizioni tecniche, economiche e contrattuali in cui essi operano. Andrebbe previsto un "Piano di programmazione biennale" degli interventi regolamentari, da approvare entro aprile (il nuovo principio di prevedibilità regolamentare richiede infatti uno strumento attuativo, per evitare il rischio che rimanga inapplicato): osservazioni non accolte</p>
	<p>COMMA 6 Bis La valutazione dovrebbe riguardare in ogni caso le differenti condizioni di concorrenza e di consumo (da eliminare il riferimento "eventualmente riscontrate"): non accolta</p> <p>E' stato proposto e ritenuto opportuno inserire un riferimento alla normativa tecnica CEPT.</p> <p>COMMA 6 Bis, lettere e) ed f) Non è in linea con la Direttiva 2009/140/CE prevedere la segmentazione geografica del mercato a fini di valutazione delle condizioni della concorrenza in Italia, restringendosi in tal modo l'ambito di valutazione e decisionale dell'AGCOM; oltre a mancare i presupposti (non essendovi infrastrutture alternative di accesso), occorrerebbe valutare preventivamente gli impatti sulle condizioni competitive, che sarebbero certamente negativi nell'attuale momento di transizione verso le reti in fibra: osservazioni non accolta.</p> <p>La valutazione andrebbe riferita alle condizioni dei consumatori (non "di consumo").</p> <p>La revisione degli obblighi prevista alla lett. f) non dovrebbe essere immediata (ma andrebbe effettuata al verificarsi delle condizioni previste dalla norma).</p>
	<p>COMMI 4, lett. a) e 6, lettera e) Rispetto agli utenti con esigenze particolari, andrebbero previste anche pratiche di autoregolamentazione da parte degli operatori e tra le categorie previste nel comma 4 lett.a), non andrebbero inclusi gli utenti anziani ma tali osservazioni non sono state accolte.</p> <p>COMMI 4, lett. b) e 5, lett. b) In materia di concorrenza e di restrizioni, il testo presenta alcune ambiguità e il rischio di interpretazioni scorrette (riguardo anche ai rapporti con il diverso mercato dei contenuti); sarebbe preferibile usare locuzioni diverse, come ... restrizioni "ingiustificate" .... "derivanti" da tali mercati .</p> <p>COMMA 4, lett. g) Nel prevedere la promozione della capacità di accesso a informazioni e di loro distribuzione, andrebbe inserito un riferimento all'obbligo, per utenti ed operatori, di rispettare la normativa vigente (n.d.r.: in materia di tutela del diritto d'autore).</p> <p>COMMA 6 bis, lettere e) ed f) Andrebbe precisato che le valutazioni vengono fatte ad esito delle analisi di mercato e dopo avere sentito l'Autorità Antitrust.</p>
<p><b>Art 13 Bis</b> <b>NUOVO</b> <i>Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio</i></p>	<p>COMMA 1 Tra gli aspetti indicati nella disposizione che devono essere presi in considerazione, andrebbero previste anche le specificità nazionali.</p>
	<p>Dovrebbe prevedersi il finanziamento delle NGAN (reti di accesso di nuova generazione). Dovrebbe essere agevolato l'avvio di iniziative private di radiofonia non commerciale a carattere comunitario.</p> <p>Il Codice dovrebbe prevedere in maniera piu' esplicita una possibilità di utilizzo delle frequenze inferiori a 30 MHz, destinate ai servizi di radiofonia</p> <p>Il regime di Autorizzazione Generale (S.C.I.A.), dovrebbe essere esteso all'avvio di attività</p>

<p>Art 14 Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica</p>	<p>di radiofonia sulle Onde Medie in modulazione di ampiezza (AM) e Simulcast DRM, nello spirito di quanto indicato dalla Delibera AGCOM 664/09/CONS, art. 21. Dovrebbero essere previsti meccanismi atti a disciplinare i rapporti tra amministrazioni centrali e amministrazioni periferiche e locali, in particolare con le Regioni (anche per prevenire conflitti e incertezze nella disciplina delle autorizzazioni generali). Tali osservazioni non sono state accolte</p>
	<p>COMMA 3 Nel prevedere restrizioni, dovrebbero essere tuttavia considerati gli investimenti effettuati dai titolari dei diritti d'uso: non accolta</p>
	<p>COMMI 3 e 4 Andrebbe esplicitato che i principi di neutralità delle tecnologie e di neutralità dei servizi si applicano salvaguardando i casi nei quali lo spettro è assegnato per un' utilizzazione con tecnologie definite e nell'applicare il principio di neutralità, dovrebbe prevedersi che si tenga conto degli investimenti effettuati dagli operatori: non accolta</p>
	<p>COMMI 4 e 5 Dovrebbe essere prevista una riserva di spettro per i servizi di media audiovisivi e radiofonici (non quindi una neutralità totale dei servizi): non accolta</p>
	<p>COMMA 6 Nel vietare l'uso di alcune bande, riservate a servizi di salvaguardia della vita umana, dovrebbero prevedersi modalità a salvaguardia degli investimenti effettuati dagli operatori: non accolta</p>
	<p>COMMA 7 In sede di riesame delle restrizioni, dovrebbe essere prevista una consultazione degli assegnatari dei diritti d'uso, con pubblicazione dei risultati: principio già presente che non necessitava di un'ulteriore specificazione.</p>
	<p>COMMA 8 La disposizione va eliminata per contrasto con la normativa comunitaria, poiché esclude dall'applicazione di principi basilari (commi da 3 a 7 in consultazione) i diritti di uso delle radiofrequenze esistenti alla data del 25 maggio 2011; di conseguenza, va eliminato anche l'articolo 14 -bis, comma 2 (n.d.r.: del testo in consultazione): non accolta</p>
	<p>COMMA 9 E' opportuno disciplinare in questa sede, con disposizioni di rango primario, i limiti all'accaparramento di frequenze, le scadenze da porre per l'utilizzo effettivo dei diritti d'uso, i criteri per le decisioni che possono essere assunte e le sanzioni. Ciò anche con riferimento al "divieto di accumulo" di frequenze, posto in via generale dall'art 27, comma 6 Bis, dove occorrerebbe chiarire che sussiste accaparramento solo in caso di mancato uso effettivo delle frequenze. In materia di prevenzione del rischio di accaparramento delle frequenze, va prevista l'applicazione di un principio di tutela degli investimenti effettuati dagli operatori: non accolta</p>
<p>Art 14 bis Riesame delle limitazioni esistenti</p>	<p>Occorre prevedere un adeguato procedimento pubblico, in contraddittorio con gli operatori contro interessati in ragione della scarsità delle frequenze radio; ciò in linea con il considerando 38 della Direttiva 2009/140/CE e con la sentenza 6529/2008 del Consiglio di Stato (circa i principi di partecipazione in procedimenti di adozione di misure coinvolgenti contrapposti interessi da parte dell'AGCOM). Per le emittenti radiofoniche locali, andrebbe prevista (in questo articolo o nell'art. 14-ter) una possibilità di espansione della copertura, inizialmente rimandata in attesa dell'approvazione del PNAF radiofonico (Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze), possibilità che si concilia con un principio di uso efficiente dello spettro: non accolta</p>
	<p>COMMI 1 e 2 Dovrebbe prevedersi che il riesame dei diritti di uso delle frequenze già assegnate prima del 25 maggio 2011 abbia luogo non prima del 2018 (tenendoli fermi quindi per sette anni, anziché cinque).</p> <p>COMMA 2 In sede di riesame delle restrizioni, va prevista una consultazione degli assegnatari dei diritti d'uso, con pubblicazione dei risultati.</p>

	<p>Andrebbe eliminata la prima parte del testo che limita il “frequency trading” e lo consente solo nei confronti di operatori mobili già assegnatari di frequenze e autorizzati a fornire una rete con analogia tecnologia (in contrasto con le finalità pro-competitive della Direttiva e di realizzazione della massima convergenza e concorrenza possibile).</p> <p>Tali proposte sono state accolte in considerazione anche di quanto indicato dall’antitrust e perchè coerenti con la regolamentazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.</p>
<p>Art 14 Ter <i>Trasferimento o affitto di diritti individuali d’uso delle Radiofrequenze (comma 4)</i> <i>Divieto se i diritti sono stati acquisiti in origine a titolo gratuito</i></p>	<p>Il divieto andrebbe soppresso (o in subordine non applicato) nei casi in cui i diritti derivano dalla conversione delle reti da tecnologia analogica a digitale, trattandosi di un principio mai applicato finora nell’ordinamento e di ostacolo ad accorpamenti in ambito locale (di conseguenza, coordinare con l’art. 27); la disciplina può essere stabilita dai bandi di gara.</p> <p>Andrebbe specificato che, per le frequenze che verranno assegnate ad esito della procedura di beauty contest in corso, il divieto di trasferimento varrà solo per 5 anni, come previsto dal disciplinare di gara.</p> <p>Il divieto non dovrebbe operare ove ricorra il caso di un trasferimento di frequenze di tipo televisivo per usi radiomobili o viceversa.</p> <p>Il potere di stabilire - di volta in volta - le condizioni giuridiche, tecniche e eventualmente anche economiche di assegnazione dei diritti d’uso individuali di frequenze, andrebbe lasciato in capo al Ministero competente e all’AGCOM.</p> <p>Andrebbe specificato che la previsione del divieto si riferisce solo a future assegnazioni di diritti d’uso di frequenze: principio già presente che non necessitava di ulteriori specificazione</p>
	<p>COMMA 5 Occorre una procedura trasparente, che preveda la possibilità per gli interessati di presentare osservazioni. La disposizione dovrebbe prevedere inoltre l’obbligo, per il Ministero e l’AGCOM, di pubblicare la richiesta di trasferimento per consentire a tutti i terzi direttamente interessati di far pervenire osservazioni. Tale principio è già presente e non necessitava di ulteriori specificazione,</p>
<p>Art 17 <i>Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato.</i></p>	<p>Una “presunzione” di un potere di mercato in mercati contigui, come presupposto per applicare misure <i>ex ante</i>, è un’ipotesi estranea alle regole europee (che richiedono invece il riscontro in concreto della possibilità di traslazione e di rafforzamento complessivo del potere), pertanto il relativo riferimento andrebbe eliminato. Non accoglibile</p>
<p>Art 21 <i>Interoperabilità dei servizi di televisione interattiva digitale</i></p>	<p>Ferma restando la sensibilità rispetto al tema e i servizi specifici già offerti, la disposizione in materia di fornitura di servizi interoperabili per utenti con disabilità non può riguardare i servizi televisivi, estranei all’ambito delle comunicazioni elettroniche e alla delega normativa (<i>n.d.r.: il testo prevede che l’AGCOM incoraggi a cooperare alla fornitura di servizi interoperabili</i>).</p>
<p>Art 23 <i>Risoluzione delle controversie tra imprese</i></p>	<p>Vanno risolte le incertezze circa l’applicabilità della disposizione nel caso di controversie relative a reti e servizi che coinvolgono operatori mobili virtuali e sarebbe opportuno specificare che l’Autorità applica i principi del codice di procedura civile, a meno che non siano incompatibili: non accolti</p>
<p>Art 27 <i>Diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri</i></p>	<p>La disposizione è stata coordinata con l’articolo 14 ter, comma 4, tenuto conto delle osservazioni in tale sede circa il divieto di trasferimento dei diritti relativi alle frequenze.</p> <p>COMMA 3 Andrebbe evitata la formulazione proposta in tema di concessione dei diritti ... “<i>esclusivamente all’impresa avente l’idonea autorizzazione ... valutata l’effettiva necessità</i>” ed infatti per evitare il rischio di interpretazioni dirette a cristallizzare il mercato dei servizi mobili è stato eliminato il riferimento.</p>
<p>Art 29 <i>Procedura per limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio.</i></p>	<p>COMMA 3 Sono da salvaguardare i legittimi interessi di chi ha partecipato a gare per frequenze, non consentendo di avviare su altre bande servizi simili a quelli avviati dai partecipanti.</p>
<p>Art 32 <i>Osservanza delle condizioni dell’autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici</i></p>	<p>COMMA 1 La data prevista nella norma (19 dicembre 2011) è nel frattempo scaduta e va aggiornata.</p>

<p><b>Art 34</b> <i>Diritti amministrativi</i></p> <p><b>Art 35</b> <i>Contributi per la concessione di diritti di uso e di diritti di installare infrastrutture</i></p> <p><b>NON EMENDATI</b> (vedere anche l'All. 10)</p>	<p>E' il caso di precisare che i diritti amministrativi e i contributi previsti negli articoli 34 e 35 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 non sono applicabili agli operatori di rete per la radiodiffusione televisiva digitale terrestre. Agli stessi attualmente si applicano solo i contributi previsti dall'art. 17, comma 2 del Testo Unico dei servizi di Media audiovisivi e radiofonici e l'art. 21 della Delibera AGCOM n. 353/11/CONS).</p> <p>Andrebbe precisato il divieto di imposizione di qualunque altro onere economico, anche di natura tributaria (fermi restando gli obblighi previsti dagli artt. 34 e 35 del Codice)</p>
<p><b>Art 36</b> <i>Modifica dei diritti e degli obblighi</i></p>	<p><b>COMMA 2</b> La norma che dispone "l'impossibilità di limitare o revocare i diritti d'uso" dovrebbe essere integrata, precisando che è possibile prevedere obblighi in sede di assegnazione a mezzo gara e revocare i diritti, nei casi previsti</p>
<p><b>Art 41</b> <i>Diritti ed obblighi degli operatori</i></p>	<p>I servizi <i>Pay TV</i> dovrebbero essere espressamente esclusi dall'ambito dei servizi di comunicazione elettronica (<i>n.d.r.: con considerazioni analoghe a quelle riferite all'art. 21 del testo in consultazione</i>).</p>
<p><b>Art. 42</b> <i>Poteri e competenze dell'Autorità in materia di accesso e di interconnessione</i></p>	<p>Si dovrebbe incentivare la negoziazione in buona fede tra gli operatori interessati</p> <p><b>COMMA 2</b> In materia di misure, nella norma si dovrebbe specificare che le imprese in questione sono quelle "notificate".</p>
<p><b>Art. 46</b> <i>Obbligo di trasparenza</i></p>	<p><b>COMMA 4</b> E' preferibile mantenere la locuzione "accesso disaggregato", da collegare alla locuzione "alla rete locale" (l'eliminazione potrebbe altrimenti essere interpretata come sfavore nei confronti dell'accesso al livello più basso della rete).</p>
<p><b>Art 49</b> <i>Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete</i></p>	<p><b>COMMA 1</b> Si dovrebbero prevedere precisazioni e accorgimenti diretti a favorire l'accesso alle risorse, anche di rete fissa, degli operatori alternativi, ad esempio prevedendo che ciò avvenga nel punto più appropriato della rete.</p> <p>Si dovrebbe precisare che condivisione e coubicazione sono riferiti alla rete fissa, e che usando il termine "impianti", si intende anche riferirsi alle risorse correlate.</p> <p><b>COMMA 3</b> Si dovrebbe fare riferimento ad una tutela della concorrenza infrastrutturale a lungo termine e sostenibile, che dia rilevanza al tema degli investimenti.</p> <p>Le disposizioni dovrebbero tendere ad evitare duplicazioni di reti ed a tutelare anche gli investimenti "privati", oltre che quelli pubblici.</p> <p><b>COMMA 3, lett. a</b> La norma andrebbe chiarita, per evitare confusione e il rischio che "l'accesso ai cavidotti" venga considerato sostitutivo dell' "accesso disaggregato alla rete locale".</p>
<p><b>Art 50 bis</b> <i>Separazione funzionale</i></p>	<p><b>COMMA 1</b> Va precisato che l'avvio di un procedimento con cui si impone una separazione funzionale è preceduto da una revisione delle analisi di mercato o da una segnalazione.</p>
<p><b>Art 54</b> <i>Fornitura dell'accesso agli utenti finali da una postazione fissa e fornitura di servizi telefonici</i></p>	<p><b>COMMA 2</b> In tema di accesso efficace ad Internet, dovrebbe essere aggiunto un riferimento al dial up, coerente con la comunicazione della Commissione EU che ritiene non attuale l'esigenza di modificare l'architettura degli obblighi del servizio universale e che rileva che, da una estensione ai servizi a banda larga, possano derivare rischi di distorsione della concorrenza.</p>
<p><b>Art 55</b> <i>Elenco abbonati e servizi di consultazione</i></p>	<p><b>COMMA 1 e 3</b> Dalla previsione dovrebbe essere escluso il servizio di consultazione degli elenchi, date le ormai ampie possibilità di accedere alle informazioni sull'elenco abbonati.</p>



	La stampa e distribuzione degli elenchi degli abbonati dovrebbe essere eliminata, o prevista solo per coloro che ne facciano esplicita richiesta.
<b>Art 56</b> <i>Telefoni pubblici a pagamento e altri punti di accesso pubblico alla telefonia vocale</i>	COMMA 2 Sarebbe opportuno stabilire che siano individuate entro giugno 2012 le localizzazioni nelle quali i servizi previsti dai commi 1 e 2 (telefoni pubblici e analoghi) sono ampiamente disponibili.
<b>Art 58</b> <i>Designazione delle imprese</i>	La designazione delle imprese che devono garantire la fornitura del servizio universale, da parte dell'AGCOM, dovrebbe avere luogo entro dicembre 2012 (andrebbe precisato nella norma).
<b>Art 61</b> <i>Qualità del servizio fornito dalle imprese designate</i>	COMMA 4 E' opportuno fare riferimento anche alla normativa tecnica UIT
<b>Art 65</b> (NON EMENDATO) <i>Riesame dell'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale</i>	Si dovrebbe procedere con cadenza annuale a una revisione del perimetro dei servizi da fornire in tale ambito (come la telefonia pubblica), considerata la disponibilità, la copertura e il prezzo sempre più abbordabile di servizi alternativi, quale il servizio mobile.
<b>Art 68</b> <i>Controlli sull'insieme minimo di linee affittate</i> ELIMINATO	L'articolo dovrebbe essere reintrodotta poiché ancora necessario con riferimento ai segmenti terminating e di interconnessione.
<b>Art 69</b> <i>Selezione e pre-selezione del vettore</i> ELIMINATO	L'articolo dovrebbe essere reintrodotta, per consentire alla 'AGCOM di valutare l'esigenza di interventi.
<b>Art 70</b> <i>Contratti</i>	La disciplina sulla trasparenza in esame non dovrebbe trovare applicazione quando l'acquisto di servizi riguarda lo svolgimento di un'attività lavorativa, commerciale o professionale; ciò in linea con la Direttiva 2009/140/CE, che nei casi nei quali intende riferirsi alle imprese (oltre che ai consumatori), utilizza il termine "altri utenti finali". L'estensione della tutela potrebbe riguardare se mai le piccole e medie imprese (è quanto emerge anche dalle indicazioni del considerando 49 della Direttiva), poiché le grandi imprese acquistano servizi personalizzati e dispongono di un rilevante potere di negoziazione (e non sarebbe giustificato accordare loro particolari tutele, con vincoli onerosi per i fornitori); di conseguenza, andrebbero riviste nel Codice alcune definizioni (utente finale ecc.).
	COMMA 1 Occorrerebbero alcune precisazioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, prevedendo tra l'altro espressamente la possibilità di rinvio al contenuto di altro documento.  Dovrebbero essere precisati i casi nei quali possono essere dovute commissioni (come eventuali costi legati alla portabilità del numero e alla cessazione del contratto).  Sarebbe opportuno precisare nella norma che gli adempimenti previsti a carico degli operatori devono essere tecnicamente fattibili.
	COMMA 4 Dovrebbe essere eliminato il riferimento al diritto dell'utente di recedere senza "costi di disattivazione" (n.d.r in conseguenza di proposte di modifica unilaterale), che va oltre la tutela prevista dalla legge n. 40/2007 e si traduce in una limitazione rilevantissima alla capacità di competere per quelle imprese che operano acquisendo prodotti wholesale.  Dovrebbe essere previsto che l'AGCOM chiarisca le modalità di comunicazione ai clienti delle modifiche contrattuali.





<b>Art 71</b> <i>Trasparenza e pubblicazione delle informazioni</i>	<p>Alcune osservazioni sono analoghe a quelle riferite all'art. 70, quanto all'opportunità di precisazioni circa la fattibilità tecnica degli adempimenti e circa i possibili costi legati alla portabilità e alla cessazione del contratto.</p>
	<p><b>COMMA 2 Bis</b>  L'AGCOM dovrebbe dare indicazioni per consentire agli operatori pratiche di traffic management, se necessario ad assicurare l'uso efficiente della banda in situazioni di congestione e degrado.</p>
	<p><b>COMMA 3 Ter</b>  Prima di imporre obblighi, dovrebbe essere previsto che l'Autorità promuova forme di auto-regolamentazione o co-regolamentazione.</p>
<b>Art 72</b> <i>Qualità del servizio</i>	<p>Alcune osservazioni sono analoghe a quelle riferite agli articoli 70 e 71 ed evidenziano la necessità di specificare le categorie di servizi e di utilizzatori finali contemplati dalla disposizione, che prevede, a vantaggio dei contraenti, prescrizioni dell'AGCOM circa le informazioni da fornire sulla qualità dei servizi offerti; occorrerebbe precisare quindi che, in questo caso, si intende per contraenti solo i "consumatori".</p> <p>La normativa sulla Net neutralità dovrebbe applicarsi solo ai servizi che utilizzano Internet pubblico (non reti VPN e applicazioni utilizzate dalla clientela d'affari).</p>
<b>Art 73 bis</b> <i>Garanzia di accesso e di scelta equivalenti per gli utenti finali disabili e</i> <b>Art 77 bis</b> <i>Numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale, compreso il numero delle hotline destinate ai minori scomparsi</i>	<p>Sarebbe opportuno prevedere espressamente che viene favorita l'adozione di pratiche di autoregolamentazione.</p> <p>Occorre introdurre un riferimento agli standard internazionali, di cui all'art. 20 del Codice (riguardo alle apparecchiature terminali).</p>
<b>Art 76</b> <i>Servizi di emergenza e numero di emergenza unico europeo</i>	<p><b>COMMA 1 BIS</b>  Circa l'obbligo di garantire un accesso ai servizi di emergenza, occorre introdurre un riferimento agli standard internazionali (art. 20 del Codice).</p> <p>L'obbligo di garantire un accesso ai servizi di emergenza deve essere subordinato alla fattibilità tecnica, inserendo una precisazione.</p>
	<p><b>COMMA 3</b>  Circa l'obbligo di localizzare il chiamante, occorre inserire un riferimento agli standard internazionali (art. 20 del Codice).</p>
<b>Art 78</b> <i>Accesso a numeri e servizi</i>	<p><b>COMMI 1 Bis e 1 Ter</b>  Viene evidenziato che mancherebbe una base giuridica nella normativa comunitaria per imporre, a carico degli operatori, un obbligo di blocco per motivi legati a frodi o abusi, su ordine dell'AGCOM e, per i casi di accessi da numerazione non geografica, con criteri eventualmente stabiliti dalla stessa Autorità .</p>
	<p><b>COMMA 2</b>  L'obbligo di blocco a carico degli operatori, su ordine dell'AGCOM, dovrebbe essere espressamente subordinato alla fattibilità tecnica, inserendo una precisazione.</p>
<b>Art 80</b> <i>Agevolare il cambiamento</i>	<p>Dovrebbe essere utilizzato sempre il termine "contraenti", in coerenza con le definizioni proposte.</p>



<p>di fornitore</p>	<p><b>COMMA 4 Quater</b> Viene evidenziato che a tutela del consumatore è già in vigore la legge 40/2007, più avanzata rispetto alle previsioni di questa disposizione, in quanto prevede la facoltà di recedere e trasferire le utenze presso altri operatori in qualsiasi momento.</p> <p>Nell'ambito del processo di portabilità del numero, si dovrebbe tenere conto dei tempi delle procedure di migrazione nel fisso, più lunghi di quelli necessari nel mobile.</p> <p>Quanto alla durata iniziale dei contratti, dovrebbe essere precisato che sono consentite offerte contrattuali che prevedano una durata minima ragionevole.</p>
	<p><b>COMMA 4 Quinquies</b> Nell'indicare l'attività dell'AGCOM diretta ad evitare disincentivi al cambiamento di operatore, occorrerebbe dare la massima rilevanza alle modalità di esercizio del diritto di recesso.</p>
	<p><b>COMMA 2</b> Viene evidenziato che mancherebbe una base giuridica nella normativa comunitaria a cui collegare l'esclusione della portabilità del numero tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili; l'esclusione potrebbe prevedersi transitoriamente (ad es. al massimo fino al 2016), dato che la differenza nelle condizioni economiche che ora giustifica il mantenimento di numerazioni distinte è destinata a venire meno.</p>
<p><b>Art 83</b> <i>Consultazione dei soggetti interessati</i></p>	<p><b>COMMA 1</b> Andrebbero previsti gli ambiti della consultazione pubblica.</p>
<p><b>Art 86</b> <i>Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio</i></p>	<p>I tempi della decisione delle autorità competenti circa l'installazione di infrastrutture su suolo pubblico dovrebbero ridursi da 6 a 3 mesi, con introduzione del meccanismo del silenzio-assenso.</p>
<p><b>Art 87</b> <b>NON EMENDATO</b> <i>Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici</i></p>	<p>Il testo dovrebbe essere coordinato con le novità introdotte dal D.L. 98/2011, art. 35, comma 5 (n.d.r.: convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) circa la previsione di autorizzazioni solo in caso di nuove realizzazioni.</p> <p>Si dovrebbero razionalizzare i procedimenti autorizzatori, prevedendo tra l'altro termini più lunghi per potere integrare le istanze.</p>
<p><b>Art 87 Bis</b> <b>NUOVO</b> <i>Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti</i></p>	<p>Sono proposte varie modifiche, dirette ad estendere il regime semplificato agli interventi su siti preesistenti, per favorire lo sviluppo della rete mobile.</p> <p>Sarebbe necessario prevedere la presentazione di una documentazione che comprovi il rispetto degli obblighi (limiti d'esposizione ecc.) relativi alle emissioni elettromagnetiche.</p>
<p><b>Art 89</b> <i>Cubicazione e condivisione di infrastrutture</i></p>	<p>Sarebbe opportuno stabilire in questa sede l'esclusione dell'obbligo di valutazione di impatto ambientale (VAS) quando la condivisione di infrastrutture e cubicazione riguarda impianti preesistenti.</p> <p><b>COMMI 1 e 2</b> Andrebbero espressamente considerati anche gli operatori non notificati.</p> <p><b>COMMA 2</b> Dovrebbe essere precisato che l'AGCOM, nell'imporre la condivisione di infrastrutture o proprietà, sia tenuta al rispetto del quadro normativo di tutela della concorrenza tra i diversi operatori, notificati e non notificati.</p> <p><b>COMMA 5-ter</b> Dovrebbe prevedersi un obbligo per il Ministero di realizzare il database delle strutture (non una mera facoltà), in coerenza con i principi di trasparenza, partecipazione ed efficienza dell'azione della P.A..</p> <p>Nella predisposizione del catasto delle infrastrutture, dovrebbe prevedersi l'utilizzabilità dei database già eventualmente esistenti presso le amministrazioni pubbliche.</p>



<p><b>Art 93</b> NON EMENDATO <i>Divieto di imporre altri oneri</i></p>	<p><b>COMMA 2</b> Sarebbe da eliminare il rinvio al canone di occupazione di cui all'art. 63 de D. Lgs. 446/1997, che in via interpretativa consente di considerare gli operatori virtuali destinatari dell'obbligo di pagamento della COSAP (presupposto negato dalla sent. 45/2010 del TAR Calabria, confermata dal Consiglio di Stato).</p> <p>La disposizione dovrebbe essere più chiara, per eliminare probabili dubbi interpretativi.</p>
<p><b>Art 95 Bis</b> NON EMENDATO <i>Limiti elettromagnetici</i></p>	<p>In materia di limiti elettromagnetici, dovrebbe prevedersi un riesame periodico della proporzionalità dei limiti fissati (attuando un principio della Direttiva 2009/140/CE), anche per incoraggiare la diffusione e lo sviluppo di servizi innovativi, come le reti LTE (Long Term Evolution).</p> <p>Si dovrebbero sottoporre a verifica alcune disposizioni del D.P.C.M. 8 luglio 2003 di attuazione della legge-quadro sui campi elettromagnetici.</p>
<p><b>Art 96</b> NON EMENDATO <i>Prestazioni obbligatorie</i></p>	<p>Le modifiche proposte dovrebbero consentire alle autorità giudiziarie di disporre di strumenti d'indagine costituiti dalle intercettazioni o dalla raccolta di informazioni relative a comunicazioni, indipendentemente dalla modalità e dall'operatore che ha fornito il servizio.</p>
<p><b>Art 97</b> NON EMENDATO <i>Danneggiamenti e turbative</i></p>	<p><b>COMMA 2</b> Tenuto conto dei possibili rischi per la salute dello spettro elettromagnetico, dovrebbe essere specificato che la disposizione, con la sanzione ivi prevista, non trova applicazione quando il disturbo o l'interferenza siano circoscritti all'interno di una proprietà privata.</p>
<p><b>Articolo 98</b> <i>Sanzioni</i></p>	<p>Dovrebbero essere ridotte ad un decimo le sanzioni riguardanti l'emittenza locale, in armonia con quanto previsto dal D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177, art. 51 (T.U. Servizi di media audiovisivi e radiofonici).</p> <p>Andrebbe precisata la non applicabilità del comma 5 all'attività di radiodiffusione televisiva digitale terrestre, a cui si applicano altre disposizioni (art. 17, comma 2, del citato TU e art. 21 Del. AGCOM n. 353/11/CONS).</p>
<p><b>Art 105</b> <i>Libero Uso</i></p>	<p>Sarebbe necessario un allineamento all'Allegato 25, art. 37, quanto agli apparati per comunicazioni Citizen Band radio (CB) e assimilate.</p> <p>Sarebbe necessario un allineamento alla direttiva 2002/20/CE (e alle indicazioni della Commissione europea) circa l'esclusione di tali comunicazioni dal suo ambito di applicazione (e quindi dal pagamento di contributi, previsti invece come effetto di una serie di rinvii e tuttora non eliminati).</p>
<p><b>Art 131</b> NON EMENDATO <i>Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso autogestito</i></p>	<p>Andrebbe eliminato in rubrica il termine "analogico" e andrebbe operato un aggiornamento complessivo, stante l'evoluzione tecnologica.</p>
<p><b>Art 145</b> NON EMENDATO <i>Banda cittadina - CB</i></p>	<p><b>COMMI 3 e 4</b> Le disposizioni andrebbero coordinate con il contenuto dell'articolo 105.</p>
<p><b>Art. 218, comma 3</b> <i>Abrogazioni</i></p>	<p>Vengono evidenziate le abrogazioni che si collegherebbero ad alcune modifiche proposte nelle osservazioni, in particolare quelle relative al divieto di imporre agli operatori ulteriori oneri economici, diversi da quelli previsti dagli artt. 34 e 35 del Codice.</p>
<p><b>Allegato 1</b> <i>(articoli 28, comma 1, e 33, comma 1)</i></p>	<p>L'elenco delle condizioni dell'autorizzazione generale dovrebbe essere integrato, precisando l'obbligo di comunicare, su richiesta di altro operatore, informazioni occorrenti per garantire l'interoperabilità e l'accesso a servizi correlati (come identità, posizione e presenza).</p>
<p><b>Allegato 8</b> ELIMINATO <i>(articolo 68)</i> <i>Requisiti per l'insieme</i></p>	<p>L'allegato dovrebbe essere tenuto fermo, con riferimento alle linee affittate (<i>n.d.r.: come da osservazioni relative all'articolo 68</i>).</p>



<i>minimo di linee affittate di cui all'articolo 68 del Codice.</i>	
<p align="center"><b>Allegato 10</b></p>	<p>Il sistema dei Contributi Amministrativi per reti dati e per lo sfruttamento dello spettro radio dovrebbe essere razionalizzato (per eliminare anomalie come la riduzione del contributo al crescere del numero di frequenze utilizzate dal medesimo soggetto), prevedendo anche un meccanismo correlato al numero degli utenti.</p> <p>Sarebbero necessarie ulteriori rivisitazioni delle riduzioni previste (nelle Tabelle di cui agli articoli 2 e 5) e varie precisazioni sull'art. 3, commi 16 e 17.</p> <p>Sono necessari vari chiarimenti. Sarebbe opportuno aprire un tavolo di confronto con gli operatori del settore, anche mediante una consultazione ad hoc.</p> <p><b>Art 2, Comma 3</b> Sarebbe necessario rivisitare parzialmente il sistema, prevedendo una doppia fascia di contribuzione, nell'ambito di una nuova possibile ripartizione della "Larghezza di banda".</p> <p><b>Art 6</b> La disposizione sarebbe da eliminare, a parziale compensazione di un rincaro dei contributi annui per l'uso di risorse scarse.</p>
<p align="center">Allegato 23 NON EMENDATO</p>	<p><b>COMMA 2</b> Dovrebbe essere eliminato, per le incongruenze presenti nelle condizioni indicate.</p>
<p align="center">Allegato 24 NON EMENDATO</p>	<p>Andrebbe revisionato l'elenco delle frequenze previste per il servizio radiomobile professionale autogestito, in tecnica digitale (TETRA).</p>
<p align="center"><b>Allegato 25</b> <b>(art 116)</b> <i>Diritti amministrativi e contributi per reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato</i></p>	<p>Varie proposte di modifica degli importi.</p>
<p align="center">Allegato n. 26 NON EMENDATO con sub allegati A, A1, B, C, D, E, F, G, H <b>(art. 134)</b> <i>Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attività radioamatoriale</i></p>	<p>Sono state proposte alcune integrazioni circa gli obblighi riguardanti le stazioni ripetitrici automatiche non presidiate.</p> <p>Sarebbe necessario adeguare la normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attività radioamatoriale.</p>
	<p>Finanziamento delle NGAN con nell'acquisizione dell'ultimo miglio direttamente i cittadini</p>
<p><b>Legenda:</b></p>	<p>CEPT = Conferenza Europea delle amministrazioni delle Poste e delle Telecomunicazioni GSM = Global System for Mobile Communications (Standard di telefonia mobile) MVNO = Mobile Virtual Network Operator UIT = Union Internationale des Télécommunications (organismo che raggruppa i Paesi aderenti alla convenzione internazionale delle Telecomunicazioni)</p>
<p><b>Principali testi normativi citati:</b></p>	<p><b>Direttiva 2009/140/CE</b> (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all'interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica).</p> <p><b>Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446</b> (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).</p> <p><b>Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177</b> (Testo Unico Servizi di media audiovisivi e radiofonici).</p> <p><b>Legge 2 aprile 2007, n. 40</b>, di conversione, con integrazioni e modificazioni, del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 (misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo</p>



	sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli).
--	--

Legge 15 luglio 2011, n. 111 di conversione, con integrazioni e modificazioni, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria).

### Sezione 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (“OPZIONE ZERO”)

L'opzione di non intervento non è percorribile, stante l'obbligo per gli Stati membri di recepire nel diritto interno le norme comunitarie, previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La mancata trasposizione della direttiva comunitaria ha inoltre già comportato l'apertura di una procedura di infrazione per mancato recepimento degli atti comunitari, ai sensi dell'art. 258 TFUE (procedura di infrazione n. 2011/0848 ex art. 258 TFUE per mancato recepimento di direttiva, essendo i termini del recepimento scaduti il 25 maggio 2011). Dal punto di vista dell'impatto economico e sociale, il mancato recepimento delle direttive causerebbe una pericolosa battuta d'arresto nel processo di sviluppo del Paese, che verrebbe a mancare di preziosi strumenti di supporto legislativo atti a favorire la diffusione dei servizi di comunicazione elettronica, in particolare di Internet a larga banda, sia su reti fisse che su reti mobili i quali, come ormai noto e ampiamente documentato, in primis dall'OCSE, favoriscono la crescita della produttività delle imprese e dell'occupazione, permettono una migliore offerta di servizi al cittadino (dalla sanità alla giustizia, alla pubblica amministrazione), nonché rappresentano un efficace strumento di diffusione della cultura e del libero pensiero. Anche da questo punto di vista, la mancata trasposizione delle direttive metterebbe il mercato italiano in condizioni di inferiorità rispetto a quello degli altri Paesi europei che invece optano per il recepimento.

### Sezione 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Non sono state ravvisate opzioni alternative alla regolazione diretta, cioè al recepimento a livello legislativo dei contenuti vincolanti della direttiva, nel rispetto dei principi e criteri speciali di delega legislativa recati dall'art. 9 della legge 15 dicembre 2011 n. 217 (legge comunitaria 2010).

Nel merito, dapprima nell'ambito del tavolo tecnico, con le Amministrazioni e le Autorità principalmente interessate, coordinato dal Dipartimento Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, e nella successiva consultazione pubblica di cui alla Sezione 2, sono state valutate diverse opzioni alternative relative agli emendamenti sui singoli articoli del Codice. Oltre a quanto riportato nella tabella sulla consultazione, che specifica i singoli emendamenti accolti e le motivazioni, le principali questioni hanno riguardato l'attribuzione di competenze tra MiSE ed AGCom con riferimento a quanto trattato dagli articoli 13 bis - *Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio*; 16 bis *Sicurezza e Integrità* e 16 ter *Attuazione e Controllo*, riferiti alla sicurezza delle infrastrutture di comunicazione e controllo; art 89 - *Cubicazione e condivisione di infrastrutture*. Anche a seguito del parere dei rappresentanti degli Uffici Legislativi delle diverse Amministrazioni, convocate nel tavolo di coordinamento promosso dal Dipartimento Politiche Comunitarie, l'interpretazione delle direttive che ha prevalso è stata quella che vede il MiSE possedere la competenza in tutti e tre i casi (non escludendo, talvolta, che lo stesso debba sentire comunque anche Agcom), dal momento che oggetto di tale competenza riguarda la pianificazione e il coordinamento nazionale o internazionale delle infrastrutture, dal punto di vista del loro ruolo strategico, nel panorama generale, e non la loro specifica regolamentazione, sulla quale invece interviene Agcom. Si è inoltre discusso se emendare o meno alcuni articoli del Codice, anche a prescindere da quanto previsto nelle direttive. In particolare, si è deciso di aggiornarne il testo, in alcuni punti, per renderlo maggiormente aderente ai nuovi scenari tecnologici (ad esempio, il termine “contraente” sostituisce ora quello di “abbonato”). Parimenti, si è deciso che era opportuno modificare agli articoli 104, 105 e 145 del Codice: per esigenze di maggior chiarezza, per renderlo maggiormente aderente alla pre-esistente normativa comunitaria e per rimediare ad una incoerenza presente nel testo vigente prima del decreto. Si ritiene che tali modifiche, puntualmente descritte nella relazione illustrativa, non incorrano nell'eccesso di delega.



## Sezione 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

### **A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.**

La valutazione che il nuovo intervento regolatorio avrebbe avuto effetti positivi per i soggetti destinatari è stata effettuata a livello comunitario, attraverso la valutazione di impatto del novembre 2007, allegata alla proposta di direttiva della Commissione europea.

Tale valutazione è stata effettuata sulla base di un intenso lavoro dei servizi della Commissione che ha previsto: studi, analisi, incontri con i rappresentanti di alto livello delle amministrazioni pubbliche e con le autorità nazionali di regolamentazione, anche attraverso il relativo ente europeo (European Regulatory Group), nonché workshops e due consultazioni pubbliche. Sono state quindi individuate ed analizzate le possibili opzioni politiche relative ai temi della regolamentazione; ad esempio, nel caso dei diritti degli utilizzatori e della protezione dei consumatori, sono state analizzate tre opzioni strategiche: incoraggiare una maggiore autoregolamentazione del settore; aggiornare e rafforzare le disposizioni vigenti; lasciare inalterato l'attuale quadro normativo. Le valutazioni sono state dirette ad analizzare l'impatto sulla società, sui governi, su enti di regolamentazione, istituzioni, imprese e consumatori.

### **B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.**

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta.

I principali vantaggi sono riassumibili come segue: le Autorità nazionali di regolamentazione mantengono gli strumenti di cui dispongono per stimolare la concorrenza, ma viene promosso un maggiore coordinamento delle loro azioni a livello europeo ed inoltre si introducono degli elementi di maggiore considerazione del rischio comportato dagli investimenti nel settore. Si introduce una maggiore flessibilità nella gestione dello spettro, che comporterà un rafforzamento della concorrenza. L'aggiornamento e il potenziamento dei diritti degli utilizzatori – inclusi quelli disabili – e le disposizioni in materia di tutela dei consumatori tengono conto degli sviluppi tecnologici e di mercato, offrendo in tal modo agli utilizzatori maggiori possibilità di scelta e una maggiore certezza del diritto. L'aggiornamento e il rafforzamento delle disposizioni vigenti in materia di privacy e sicurezza consentiranno di offrire ai consumatori reti e servizi di maggiore qualità e sicurezza, nonché una maggiore informazione e trasparenza. Le infrastrutture per le comunicazioni elettroniche costituiscono le basi dell'economia nel suo insieme e i miglioramenti in questo settore avranno ripercussioni positive sul resto dell'economia dello Stato membro e della UE

### **C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.**

Ai sensi dell'art 4 del decreto, Il Ministero e l'Autorità, ciascuno per le materie di propria competenza, raccolgono informazioni avverso propri provvedimenti, sul numero di richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure provvisorie; quindi, nell'ambito delle rispettive materie trattate, comunicano le informazioni dette alla Commissione e al BEREC, su richiesta motivata di uno di essi..

All'articolo 5 del decreto – Comunicazione di Informazioni - le modifiche riguardano la introdotta facoltà, per Ministero e Autorità di chiedere che le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti. Le imprese che dispongono di un significativo potere sui mercati all'ingrosso possono essere inoltre tenute a presentare dati contabili sui mercati al dettaglio collegati a tali mercati all'ingrosso.

Nell'ambito della collaborazione prevista con il nuovo organismo dei Regolatori europei (BEREC) e con la Commissione, per il consolidamento del mercato interno, l'Autorità deve attenersi alle procedure ed agli obblighi informativi di cui agli articoli 7 ed 8 del decreto..

Nell'ambito del riesame delle limitazioni esistenti e trasferimento o affitto di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze, Ministero ed Autorità, sono soggette agli obblighi informativi di cui all'articolo 12 del decreto..



<sup>4</sup> Nelle procedure per le analisi dei mercati, l'Autorità è soggetta agli obblighi informativi di cui all'articolo 17 del decreto.

Nella procedura di risoluzione delle controversie transnazionali, l'Autorità è soggetta agli obblighi informativi di cui all'articolo 19 del decreto.

Nell'ambito delle procedure relative al rilascio dei Diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri, il Ministero è soggetto agli obblighi informativi di cui all'articolo 23 del decreto.

Ai sensi dell'articolo 14 del decreto, le imprese devono fornire al Ministero le informazioni sulle violazioni della sicurezza o perdita dell'integrità che abbiano avuto significative conseguenze sul funzionamento delle reti o dei servizi. A tal scopo, esse sono tenute a fornire al Ministero, e se necessario all'Autorità, le informazioni necessarie per valutare la sicurezza e l'integrità dei loro servizi e delle loro reti, in particolare i documenti relativi alle politiche di sicurezza

Ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto, sono modificate alcuni obblighi relativi alle informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici.

Ai sensi dell'articolo 29 del decreto gli obblighi relativi alla pubblicazione delle informazioni non dovranno più essere pubblicate sui Bollettini ufficiali.

Ai sensi dell'articolo 35 del decreto, l'Autorità può imporre obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e all'accesso, prescrivendo agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni anche in relazione a eventuali condizioni conformi al diritto europeo che limitino l'accesso a servizi e applicazioni o il loro utilizzo. Altri obblighi sono previsti per l'Autorità in relazione alla pubblicazione di un'offerta di riferimento da parte dell'operatore che offre l'interconnessione.

Nell'ambito delle procedure di Separazione funzionale e separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata, l'Autorità è soggetta agli obblighi informativi di cui all'articolo 38 del decreto.

Ai sensi dell'art. 49, 50 e 51 del decreto, le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi accessibili al pubblico di comunicazione devono inserire ulteriori informazioni nei contratti stipulati con l'utente, al fine di garantire una maggiore trasparenza delle condizioni poste e della qualità del servizio, ad esempio la possibilità, da parte del fornitore, di limitare l'accesso o l'utilizzo di servizi e applicazioni. Inoltre, tra le altre cose, devono pubblicare informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti, a eventuali commissioni per la risoluzione del contratto e a informazioni sulle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi forniti agli utenti finali e ai consumatori, conformemente alle disposizioni dell'allegato n. 5 al Codice. Anche l'Autorità, nell'ambito delle procedure di cui all'art 51 del decreto, per assicurare la qualità del servizio, è tenuta ad assolvere obblighi informativi nei confronti della Commissione e del BEREC.

Ai sensi dell'articolo 54 del decreto, l'Autorità provvede affinché le informazioni che riguardano gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico siano messe a disposizione dei fornitori di elenchi o di servizi di consultazione.

Ai sensi dell'articolo 55 del decreto, il Ministero provvede che venga assicurata ai cittadini un'informazione adeguata in merito all'esistenza e all'uso del numero di emergenza unico europeo '112', in particolare attraverso iniziative rivolte specificamente alle persone che viaggiano da uno Stato membro all'altro.”:

Ai sensi dell'art 57 del decreto, i Ministeri competenti per materia provvedono affinché i cittadini siano opportunamente informati circa l'esistenza e l'utilizzazione dei servizi forniti nell'ambito dell'arco di numerazione '116', in particolare mediante iniziative specificatamente destinate a persone che viaggiano tra gli Stati membri.

Ai sensi dell'articolo 62 del decreto, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, tengono conto, attraverso meccanismi di consultazione pubblica, del parere degli utenti finali, dei consumatori, delle associazioni dei consumatori e degli utenti inclusi in particolare gli utenti disabili, delle aziende manifatturiere e delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica nelle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato. In particolare, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, istituiscono un meccanismo di consultazione pubblica che garantisca che nell'ambito delle proprie decisioni sulle questioni attinenti a tutti i diritti degli utenti finali e dei



consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico si tenga adeguatamente conto degli interessi dei consumatori nelle comunicazioni elettroniche.

Ai sensi dell'articolo 63 del decreto, l'Autorità notifica alla Commissione europea gli obblighi di servizio universale imposti alle imprese designate quali imprese soggette ad obblighi di servizio universale. Ogni eventuale cambiamento avente un'incidenza su tali obblighi o sulle imprese soggette alle disposizioni del presente Capo è notificato senza indugio alla Commissione europea.

Ai sensi dell'articolo 66 del decreto, Ministero, Autorità ed imprese sono soggette agli obblighi per favorire la condivisione o la coubicazione delle infrastrutture; in particolare, su richiesta del Ministero, le imprese sono tenute a fornire le informazioni necessarie per elaborare un inventario dettagliato della natura, disponibilità e ubicazione geografica delle reti, eventualmente atte allo scopo.

Altri obblighi informativi già presenti nel vigente codice non sono stati riportati.

Non sono stati introdotti livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva.

#### **D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.**

La comparazione riguarda le opzioni di cui alla consultazione pubblica ed alla discussione nei tavoli tecnici, già descritte nella sezione 4.

#### **E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.**

Per il settore pubblico, le strutture sono già in grado di operare.

Nell'ambito della consultazione pubblica, il settore privato non ha segnalato ulteriori problemi, dando consenso e disponibilità alle ulteriori norme.

### **Sezione 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'**

La revisione normativa è volta nel suo complesso a rafforzare i diritti dei consumatori e la concorrenza nell'ambito delle comunicazioni elettroniche. Tra le maggiori misure previste per aumentare la competitività del mercato vi sono la possibilità di imporre la condivisione delle infrastrutture, da parte delle Autorità nazionali, l'inclusione della separazione funzionale tra i rimedi a disposizioni dell'Autorità di regolamentazione, la possibilità di regolamentare il mercato su base geografica e di far sì che gli obblighi di accesso alle reti tengano debito conto del rischio sostenuto dalle imprese di investimento, inoltre consentendo vari accordi di cooperazione tra gli investitori e le parti che richiedono accesso, nella salvaguardia del principio di non discriminazione.

Non sono stati introdotti livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva.

### **Sezione 7 – MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO**

#### **A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.**

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto sono: il Ministero dello sviluppo economico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le altre amministrazioni centrali interessate per le parti di competenza, gli operatori di settore, abilitati a fornire una rete di comunicazione elettronica e i soggetti abilitati a fornire servizi di comunicazione elettronica.

#### **B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.**

Le azioni per la pubblicità e per l'informazione del contenuto del presente intervento regolatorio sono:

- pubblicazione dell'intervento regolatorio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
- partecipazione dell'entrata in vigore del presente intervento regolatorio alla Commissione europea;
- pubblicazione del presente intervento regolatorio sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.





**C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.**

Al controllo ed al monitoraggio sulla regolare attuazione del nuovo intervento regolatorio provvederanno il Ministero dello sviluppo economico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo le rispettive competenze.

Le azioni di controllo e monitoraggio saranno esercitate sia in autonoma attuazione delle funzioni in materia da parte dei predetti soggetti, sia su iniziativa della Commissione europea, nell'ambito delle periodiche relazioni al Consiglio e al Parlamento europeo previste dalla direttiva.

**D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.**

Sarà effettuata a cadenza biennale, a cura del Ministero, la prevista VIR anche al fine di avvalersi della prevista possibilità di porre modifiche ed integrazioni alla disciplina nazionale, realizzando un intervento normativo a correzione, ovvero di proporre interventi regolatori a livello di quadro comunitario di riferimento. La VIR terrà prioritariamente conto degli obiettivi e degli indicatori descritti nella sezione 1, lettera D, a partire dai valori iniziali, ove esistenti, degli indicatori, alla data di entrata in vigore del decreto. In particolare, la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi sarà effettuata riscontrando la variazione, in positivo o in negativo, a seconda dei casi, di tali indicatori, rispetto al valore iniziale di cui si dispone, alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero all'andamento degli indicatori stessi, nel periodo di osservazione considerato.



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**Amministrazione proponente:** Ministero dello sviluppo economico

**Titolo:** schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione.

**Referente:** Dr.ssa Isabella Flajban tel: 06 - 47052557

### Parte I - ASPETTI TECNICO – NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### 1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il decreto legislativo all'esame è stato predisposto ai sensi della legge n. 217 del 15 dicembre 2011 (legge comunitaria 2010) ed, in particolare, dell'articolo 9, al fine di recepire nell'ordinamento interno la direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione e la direttiva 2009/136/CE, recante modifica della direttiva 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica.

Le modifiche introdotte dal legislatore europeo sono finalizzate, in via generale, a rafforzare il mercato interno dei 27 Paesi dell'Unione e, in particolare, a:

- promuovere investimenti efficienti e innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica, ad esempio introducendo la possibilità per le autorità nazionali di regolamentazione, di imporre la condivisione di *facilities* di comunicazione elettronica o di "proprietà", tra cui: edifici ed accesso ad essi, cablaggio negli edifici, antenne, torri, cavidotti, ecc. nonché elementi di rete non attivi.
- promuovere una gestione efficiente flessibile e coordinata dello spettro radio, anche attraverso l'introduzione dei principi di neutralità tecnologica e dei servizi;
- rafforzare le prescrizioni in materia di sicurezza ed integrità delle reti, a garanzia degli utenti, essendo stato introdotto anche il raccordo con l'Agenzia Europea per la Sicurezza delle Reti dell'Informazione (ENISA);
- rafforzare i diritti degli utenti in materia di trasparenza nei rapporti con i fornitori di servizi, con riferimento, ad esempio alle condizioni definite nei contratti stipulati con essi ;
- equiparare il più possibile i diritti dei disabili in materia di comunicazioni elettroniche, ad esempio garantendo un accesso equivalente a quello degli altri utenti anche ai servizi pubblici di telefonia vocale tramite la connessione di rete;



- rafforzare le prescrizioni in tema di sicurezza e riservatezza delle comunicazioni, nonché di protezione dei dati personali, anche attraverso l'introduzione di norme volte a garantire l'informativa verso le Autorità di regolamentazione e, se del caso, verso gli utenti, sulle violazioni della rete perpetrate, ai danni dei dati personali.

L'intervento normativo è in linea con il programma di Governo.

**2) *Analisi del quadro normativo nazionale.***

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dal decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all'interconnessione delle medesime, 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione; la direttiva 2002/77/CE non ha formato oggetto di recepimento formale atteso che i principi generali erano già contenuti nelle precedenti direttive in materia.

**3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.***

Il decreto legislativo in esame modifica ed integra le norme di rango primario vigenti in materia di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259.

**4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

Il presente schema di decreto legislativo recepisce nell'ordinamento nazionale una normativa comunitaria. Non si rilevano nell'intervento incompatibilità con i principi costituzionali.

**5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Non si rilevano nell'intervento incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali in quanto la normativa in esame ricade nelle competenze statali ai sensi del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione.

**6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

In ragione dei profili trattati, non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

**7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

Il presente schema di decreto legislativo non opera alcuna rilegificazione in materia. Poiché le modifiche e le integrazioni riguardano norme vigenti di rango primario, non risultano utilizzabili gli strumenti di delegificazione.

Il recepimento della nuova direttiva 2009/140/CE, attraverso modificazioni al decreto legislativo vigente in materia, è espressamente disposto alla delega contenuta nell'art. 9, comma 2 della legge comunitaria 2010 che prevede la modifica delle disposizioni vigenti in materia di livello primario (codice *privacy*, codice comunicazioni elettroniche e decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 recante attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazioni ed il reciproco riconoscimento della loro conformità.

È stata curata la chiarezza dei disposti normativi.

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga a quella del presente intervento all'esame del Parlamento.



9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

E' pendente una questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale ordinario di Livorno con ordinanza del 9 settembre 2010, su sanzioni amministrative pecuniarie comminate ai sensi dell'articolo 98, comma 9 del decreto legislativo n. 259/2003, come modificato con d.l. n° 262/06, convertito dalla legge n. 286/2006.

## Parte II – CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento legislativo risulta conforme all'ordinamento comunitario, in quanto volto al completo recepimento di una direttiva comunitaria (2009/140/CE).

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto del presente intervento grava la procedura di infrazione n. 2011/0848 per mancato recepimento di direttiva, essendo i termini del recepimento scaduti il 25 maggio 2011. L'iter della procedura si trova attualmente allo stadio di parere motivato.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono pronunce giurisprudenziali della Corte di Giustizia europea rilevanti in materia, né sono pendenti giudizi sul medesimo o su analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si rileva la pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee né innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo su medesimo o analogo oggetto del presente intervento.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si hanno indicazioni rilevanti sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Alla data del 29 febbraio 2012, sono 13 gli Stati membri dell'Unione europea che hanno completato il processo di trasposizione della direttiva 2009/140/CE nei rispettivi ordinamenti nazionali (Finlandia, Danimarca, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Regno Unito, Svezia).

## Parte III – ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le definizioni normative introdotte dal presente testo corrispondono alle nuove definizioni recate dalla direttiva che si traspone. Si tratta delle seguenti:

- "accesso";
- "chiamata";
- "interferenza dannosa";
- "mercati transnazionali";
- "numero geografico";
- "numero non geografico";
- "punto terminale di rete";



- “rete locale”;
- “rete pubblica di comunicazioni”;
- “reti di comunicazione elettronica”;
- “risorse correlate”;
- “servizio telefonico accessibile al pubblico”;
- “BEREC: Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche”.

**2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.***

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nell'intervento.

**3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

Si è ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti, segnatamente al decreto legislativo n. 259/2003 e successive modificazioni..

**4) *Individuazione degli effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

Il presente schema di decreto legislativo non comporta effetti abrogativi impliciti. Sono presenti abrogazioni dovute alle sostituzioni normative.

**5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***

Non si rilevano disposizioni dello schema di atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere correttivo o integrativo.

**7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.***

È prevista l'adozione di atti successivi attuativi delle disposizioni contenute dal presente intervento normativo, da parte del Ministero dello sviluppo economico o dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, *ratione materiae*.

**8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Sono stati utilizzati dati statistici già in possesso dell'Amministrazione. Non si ritiene necessario ricorrere all'Istituto Nazionale di Statistica per commissionare apposite elaborazioni economico-finanziarie in materia di sostenibilità dei costi, in quanto i dati già disponibili sono sufficientemente indicativi a riguardo.



## Relazione tecnica finanziaria

Il presente schema di decreto legislativo è finalizzato al recepimento della direttiva 2009/140/CE, recante modifiche alle direttive 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica ed al recepimento della direttiva 2009/136/CE, recante modifica della direttiva 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica.

Dall'attuazione del presente schema di decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto non sono previste nuove spese, né minori entrate, né nuovi organi amministrativi, né nuovi compiti per le amministrazioni.

L'articolo 14 comma 4 prevede l'individuazione, nell'ambito del Ministero dello Sviluppo Economico, del Computer Energy Response Team (CERT). Si precisa che suddetto gruppo di lavoro si avvarrà delle risorse umane, strumentali e finanziarie in dotazione a legislazione vigente all'Amministrazione e non comporterà oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 55 inserisce nel Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259/2003) l'articolo 75-bis, concernente i poteri di indirizzo e coordinamento del Ministero dell'Interno per la piena realizzazione del numero di emergenza unico europeo. Le disposizioni in esame non determinano oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche, in quanto finalizzate a favorire l'attuazione del NUE 112, così presentando la tipica connotazione di "intervento ordinamentale", inteso a fornire copertura normativa a funzioni e compiti di indirizzo e coordinamento già in atto esercitati dal Ministero dell'Interno nei confronti dei diversi attori istituzionali coinvolti. In tal senso va letto il comma 1 dell'articolo 75-bis che, per un verso, chiarisce le funzioni ed i compiti del Ministero dell'interno e, per l'altro, conferma in capo al Ministero dello sviluppo economico, che opera di concerto con il Ministero dell'interno, i poteri nei confronti degli operatori delle telecomunicazioni.

Nessun onere può derivare, inoltre, da quanto previsto al comma 2 dell'articolo in esame. Per quanto riguarda il funzionamento della Commissione consultiva a composizione interministeriale, di cui si avvale il Ministro dell'interno nell'esercizio dei poteri di indirizzo e coordinamento disciplinati dal



comma 1, si specifica che essa non determina oneri per le finanze pubbliche avendo la norma stessa previsto che ai componenti dell'organismo collegiale non spetta alcun compenso e rimborso spese.

La possibilità prevista, infine, dal comma 3, di stipulare protocolli di intesa con le regioni nell'ottica di implementare il sistema NUE 112 con il ricorso ai centri unici di risposta, non determina una diretta ricaduta in termini finanziari, rappresentando piuttosto una indicazione "operativa" e "organizzativa", in un'ottica di coordinamento e cooperazione interistituzionale, da realizzare con le risorse già disponibili.

Per maggior garanzia sull'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio statale, l'articolo 80 dello schema di decreto legislativo reca la rituale clausola di invarianza finanziaria che stabilisce che le amministrazioni interessate provvedono agli eventuali adempimenti conseguenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in coerenza con la disposizione al riguardo già contenuta al comma 6 dell'articolo 9 della legge comunitaria 2010.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO       NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Cantù*

11 APR. 2012





*Anna Cacciari*

*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO  
Ufficio legislativo - Economia

Roma,

11 APR. 2012

*ANP/151/POCOM/5152*

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI

- Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

e, per conoscenza:

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI

- Dipartimento per gli Affari Europei

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO  
ECONOMICO

- Ufficio legislativo

R O M A

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO-FINANZE


AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA  
GENERALE DELLO STATO

S E D E

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/140/CE.

Nel comunicare di non avere osservazioni da formulare, si restituisce, munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il provvedimento indicato in oggetto, corredato della relativa relazione tecnica, debitamente verificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Si invia, altresì, copia della nota n. 31411 in data odierna con cui il suddetto Dipartimento segnala le modifiche di carattere meramente formale da apportare al testo.



IL CAPO DELL'UFFICIO  
*[Signature]*



13217



137  
35

Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI  
CON L'UNIONE EUROPEA  
UFFICIO IV

Roma, 11 APR. 2012

All' Ufficio del Coordinamento legislativo  
Ufficio Legislativo - Economia  
SEDE

Prot. N. 31411  
Prot. Entrata N. 31248  
Allegati: 1  
Risposta a nota del :

e, p. c. All' Ufficio legislativo - Finanze  
SEDE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Ufficio Legislativo - Economia
11 APR. 2012
Prot. n. ..... 5151 .....

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/140/CE.

Si fa riferimento all'atto indicato in oggetto, trasmesso, per posta elettronica, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, ai fini delle valutazioni tecniche di competenza.

Al riguardo, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare, si restituisce bollinato il testo unitamente alla relazione tecnica positivamente verificata.

Al contempo, si segnala un errore di mero drafting all'articolo 14, che aggiunge l'articolo 16- bis al decreto legislativo n. 259/2003.

Al comma 4 di tale norma l'espressione "avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie e disponibili" deve essere sostituita dalla seguente "nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

pe

Il Ragioniere Generale dello Stato

Conto

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO DEL 25 NOVEMBRE 2009, RECANTE MODIFICA DELLE DIRETTIVE 2002/21/CE CHE ISTITUISCE UN QUADRO NORMATIVO COMUNE PER LE RETI ED I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, 2002/19/CE RELATIVA ALL'ACCESSO ALLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E ALLE RISORSE CORRELATE, E ALL'INTERCONNESSIONE DELLE MEDESIME E 2002/20/CE RELATIVA ALLE AUTORIZZAZIONI PER LE RETI E I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 9 della legge del 15 dicembre 2011 n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010;

Vista la *direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009*, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;

Vista la *direttiva 2009/140/CE del 25 novembre 2009*, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;

Visto il *regolamento (CE) n. 1211/2009 del 25 novembre 2009*, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio;

Vista la *direttiva 2002/19/CE del 7 marzo 2002*, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso);

Vista la *direttiva 2002/20/CE del 7 marzo 2002*, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);

Vista la *direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002*, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);

Vista la *direttiva 2002/22/CE del 7 marzo 2002*, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale);

Vista la *direttiva 2002/77/CE del 16 settembre 2002* della Commissione, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;

Vista la *legge 21 giugno 1986, n. 317*, come modificata dal *decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427*;

Vista la *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni;

Vista la *legge 14 novembre 1995, n.481*;

Vista la *legge 31 gennaio 1996, n. 61*;

Vista la *legge 31 luglio 1997, n. 249*, e successive modificazioni;

Visto il *decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373*;



Visto il *decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427*;

Visto il *decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66*, ed, in particolare, l'articolo 2-bis, comma 10;

Visto il *decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, e successive modificazioni*;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni (edizione 2008), che integra le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni adottate a Ginevra il 22 dicembre 1992 e ratificate con legge 31 gennaio 1996, n. 61, recante ratifica ed esecuzione degli atti finali della Conferenza addizionale dei plenipotenziari relativa alla costituzione e convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottati a Ginevra il 22 dicembre 1992;

Vista la *decisione 676/2002/CE del 7 marzo 2002* del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea;

Vista la (Decisione spettro radio);

Vista la *decisione 267/2010/UE* della Commissione europea, relativa all'armonizzazione delle condizioni tecniche d'uso della banda di frequenze 790-862 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell'Unione europea;

Vista la *legge 16 gennaio 2003, n. 3*, ed in particolare l'articolo 41;

Visto il *decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*, recante Codice delle comunicazioni elettroniche;

Visto il *decreto legislativo 30 dicembre 2003, n.366*;

Visto il *decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206*, recante il Codice del Consumo;

Visto il *decreto del Ministro delle comunicazioni 2 marzo 2006 n.145*;

Visto il *decreto-legge 16 maggio 2008, n.85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.121*;

Visto il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con *decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 novembre 2008*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 novembre 2008, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE

ART. 1

(Definizioni)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) la parola: "abbonato" è sostituita dalla seguente: "contraente";



- b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: *“b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi ad un’altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati per la prestazione di servizi della società dell’informazione o di servizi di radiodiffusione di contenuti. E’ compreso tra l’altro, l’accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l’accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l’accesso all’infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l’accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l’accesso a sistemi informativi o banche dati per l’ordinazione preventiva, la fornitura, l’ordinazione, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; l’accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l’accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l’accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale e l’accesso ai servizi di rete virtuale”;*
- c) la lettera h) è sostituita dalla seguente: *“ h) chiamata: la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale”;*
- d) alla lettera j), dopo la parola: *“consumatore:”* sono inserite le seguenti: *“l’utente finale,”* e dopo le parole: *“persona fisica che utilizza”* sono inserite le seguenti: *“o che chiede di utilizzare”;*
- e) la lettera n) è sostituita dalla seguente: *“n) interferenza dannosa: interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative internazionali, dell’Unione europea o nazionali applicabili;”;*
- f) la lettera q) è sostituita dalla seguente: *“ q) mercati transnazionali: mercati situati in più di uno Stato membro, individuati conformemente all’articolo 18, che comprendono l’Unione europea o una parte considerevole dei suoi Stati membri;”;*
- g) alla lettera r) le parole: *“Ministero delle comunicazioni”* sono sostituite dalle seguenti: *“Ministero dello sviluppo economico”;*
- h) la lettera s) è sostituita dalla seguente: *“s) numero geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica nel quale alcune delle cifre fungono da indicativo geografico e sono utilizzate per instradare le chiamate verso l’ubicazione fisica del punto terminale di rete;”;*
- i) la lettera t) è sostituita dalla seguente: *“t) numero non geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica e che non sia un numero geografico; include tra l’altro i numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo;”;*
- l) la lettera v) è sostituita dalla seguente: *“v) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale il contraente ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l’instradamento, il punto terminale di rete è definito mediante un indirizzo di rete specifico che può essere correlato ad un numero di contraente o ad un nome di contraente; per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è costituito dall’antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio;”;*
- m) la lettera z) è sostituita dalla seguente: *“z) rete locale: il circuito fisico che collega il punto terminale della rete a un permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione elettronica;”;*
- n) la lettera aa) è sostituita dalla seguente: *“aa) rete pubblica di comunicazioni: una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di*



*comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supponga il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;”;*

- o) la lettera bb) è soppressa;
- p) la lettera dd) è sostituita dalla seguente: *“dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;”;*
- q) la lettera ee) del comma 1, dell’articolo 1, è sostituita dalla seguente: *“ee) risorse correlate: i servizi correlati, le infrastrutture fisiche e le altre risorse o elementi correlati ad una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, ovvero sono potenzialmente in grado di farlo, ivi compresi tra l’altro gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le guaine, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;”;*
- r) la lettera hh) è sostituita dalla seguente: *“hh) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio reso accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica nazionale o internazionale;”;*
- s) dopo la lettera qq) sono aggiunte, in fine, le seguenti: *“qq-bis) BEREC: Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche; qq ter) attribuzione di spettro radio: la designazione di una determinata banda di frequenze destinata ad essere utilizzata da parte di uno o più tipi di servizi di radiocomunicazione, se del caso, alle condizioni specificate; qq- quater) servizi correlati: i servizi correlati ad una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, compresi tra l’altro i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi, nonché altri servizi quali quelli relativi all’identità, alla posizione e alla presenza.”.*

## ART. 2

### *(Principi generali)*

1. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: *“nel settore delle comunicazioni elettroniche.”* sono aggiunte, in fine, le seguenti: *“I provvedimenti riguardanti l’accesso o l’uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, rispettano i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto dell’Unione europea. Qualunque provvedimento di questo tipo riguardante l’accesso o l’uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che ostacolasse tali diritti o libertà fondamentali può essere imposto soltanto se appropriato, proporzionato e necessario nel contesto di una società democratica e la sua attuazione deve essere oggetto di adeguate garanzie procedurali conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e ai principi generali del diritto dell’Unione europea, inclusi un’efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo. Tali provvedimenti sono adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione d’innocenza e del diritto alla protezione dei dati personali. Deve essere garantita una procedura preliminare equa ed imparziale, che fra l’altro assicuri il diritto della persona o delle persone*



*interessate di essere ascoltate, fatta salva la necessità di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente accertata conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Deve essere garantito il diritto ad un controllo giurisdizionale efficace e tempestivo.”.*

#### ART. 3

*(Ministero e Autorità)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: *“come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, dal decreto-legge 2 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3”* sono sostituite dalle seguenti: *“e successive modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.”.*

2. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: *“come modificata dal decreto-legge 2 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3”* sono sostituite dalle seguenti: *“e successive modificazioni”.*

3. Dopo il comma 3, dell'articolo 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

*“ 3-bis. L'Autorità esercita i propri poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo.*

*3-ter. L'Autorità dispone di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti ad essa assegnati. L'Autorità opera in indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei compiti ad essa affidati.*

*3-quater. L'Autorità dispone di risorse finanziarie e umane sufficienti affinché possa partecipare e contribuire attivamente al BEREC. Essa sostiene attivamente gli obiettivi del BEREC relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza normativi maggiori e, allorché adotta le proprie decisioni, tiene nella massima considerazione i pareri e le posizioni comuni adottate dal BEREC.”.*

#### ART. 4

*(Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorità)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunto il seguente:

*“ 1-bis. Il Ministero e l'Autorità, ciascuno per le materie di propria competenza, raccolgono informazioni sull'argomento generale dei ricorsi, sul numero di richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure provvisorie. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive materie trattate, comunicano le informazioni previste dal presente comma alla Commissione e al BEREC, su richiesta motivata di uno di essi.”.*

#### ART. 5

*(Comunicazione di informazioni)*

1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:

*“ 1. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica trasmettono tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie al Ministero e all'Autorità, per le materie di rispettiva competenza, al fine di assicurare la conformità alle disposizioni o alle decisioni dagli stessi adottate ai sensi del Codice. In particolare, il Ministero e l'Autorità hanno la facoltà di chiedere che tali imprese comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero*



*avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti. Le imprese che dispongono di un significativo potere sui mercati all'ingrosso possono essere inoltre tenute a presentare dati contabili sui mercati al dettaglio collegati a tali mercati all'ingrosso. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica devono fornire tempestivamente le informazioni richieste, nel rispetto dei termini e del grado di dettaglio determinati, rispettivamente, dal Ministero e dall'Autorità. Le richieste di informazioni del Ministero e dell'Autorità sono proporzionate rispetto all'assolvimento dello specifico compito al quale la richiesta si riferisce e sono adeguatamente motivate. Il Ministero e l'Autorità trattano le informazioni conformemente al comma 3."*

#### ART. 6

*(Meccanismo di consultazione e di trasparenza)*

1. Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:

*" 1. Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 12, comma 6, 23 e 24, il Ministero e l'Autorità, quando intendono adottare provvedimenti in applicazione del Codice o quando intendono imporre limitazioni conformemente all'articolo 14, commi 3 e 4, che abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento, consentono alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento entro un termine non inferiore a trenta giorni, a decorrere dalla notifica alle parti interessate della proposta di provvedimento."*

#### ART. 7

*(Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche)*

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2, è sostituito dal seguente: *"2. L'Autorità contribuisce allo sviluppo del mercato interno collaborando con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri, con la Commissione e con il BEREC in modo trasparente al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni delle direttive europee recepite con il Codice. A tale scopo, l'Autorità coopera in particolare con la Commissione e il BEREC per individuare i tipi di strumenti e le soluzioni più adeguate da utilizzare nell'affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato."*
- b) il comma 3, è sostituito dal seguente: *"3. Salvo che sia diversamente previsto nelle raccomandazioni o negli orientamenti adottati dalla Commissione europea a norma dell'articolo 7-ter della direttiva 2002/21/CE, al termine della consultazione di cui all'articolo 11, qualora l'Autorità intenda adottare un provvedimento che rientri nell'ambito degli articoli 18, 19, 42 o 45 e influenzi gli scambi tra Stati membri, rende accessibile, fornendone apposita documentazione, la proposta di provvedimento, adeguatamente motivata, contemporaneamente alla Commissione europea, al BEREC e alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri. L'Autorità non può adottare il provvedimento prima che sia decorso il termine di un mese dalla predetta informativa."*
- c) al comma 4 dopo la parola: *"rivedere"* è inserita la seguente: *"tale"*; dopo le parole: *"qualora la Commissione europea ne faccia richiesta entro tale termine"* sono inserite le seguenti: *"quando la proposta di provvedimento"*; dopo la lettera a) è aggiunta, in fine, la seguente: *"oppure"*; prima delle parole: *"influenzi gli scambi tra Stati membri"* sono inserite le seguenti: *"tale proposta"*;
- d) dopo il comma 4 è inserito il seguente: *"4-bis. Qualora la Commissione europea adotti una decisione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva 2002/21/CE, l'Autorità modifica o ritira il progetto di misura entro sei mesi dalla predetta decisione. Se il progetto di misura è modificato, l'Autorità avvia una consultazione pubblica secondo le procedure di cui all'articolo 11 e notifica nuovamente il progetto di misura modificato alla Commissione europea conformemente al comma 3."*



- e) il comma 5, è sostituito dal seguente: "5. L'Autorità tiene in massima considerazione le osservazioni delle Autorità di regolamentazione di altri Stati membri, della Commissione europea e del BEREC e, salvo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 7, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2002/21/CE, adotta il provvedimento risultante e lo comunica alla Commissione europea.";
- f) dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. L'Autorità comunica alla Commissione e al BEREC tutte le misure definitive adottate che rientrano nell'articolo 12, comma 3.";
- g) il comma 6, è sostituito dal seguente: "6. In circostanze straordinarie l'Autorità, ove ritenga che sussistano motivi di urgenza per salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, in deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, può adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le disposizioni del Codice. L'Autorità comunica immediatamente tali provvedimenti, esaurientemente motivati, alla Commissione europea e alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e al BEREC. La decisione dell'Autorità di estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti così adottati o di renderli permanenti è soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e 4."

## ART. 8

*(Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive)*

1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:

### " ART. 12-bis

*(Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive)*

1. Quando la misura prevista all'articolo 12, comma 3, mira ad imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un operatore in applicazione dell'articolo 19, in combinato disposto con gli articoli 42, da 46 a 50 e 67 del Codice, e la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 7-bis, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE, notifica all'Autorità di ritenere che il progetto di misura crea un ostacolo al mercato unico ovvero di dubitare seriamente della sua compatibilità con il diritto dell'Unione europea, l'adozione del progetto di misura viene ulteriormente sospesa per i tre mesi successivi alla notifica della Commissione. In assenza di una notifica in tal senso, l'Autorità può adottare il progetto di misura tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione europea, dal BEREC o da altra autorità nazionale di regolamentazione.

2. Nel periodo di tre mesi di cui al comma 1, il BEREC e l'Autorità **cooperano strettamente con la Commissione europea**, allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti all'articolo 13, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessità di garantire una pratica regolamentare coerente.

3. Prima dello scadere del trimestre di cui al comma 1, l'Autorità può:

a) modificare o ritirare il suo progetto di misura tenendo nella massima considerazione la notifica della Commissione europea di cui al comma 1 nonché il parere e la consulenza del BEREC;

b) mantenere il suo progetto di misura.

4. Entro un mese dalla data di formulazione della raccomandazione della Commissione europea ai sensi del paragrafo 5, lettera a), dell'articolo 7-bis della direttiva 2002/21/CE, o di ritiro delle sue riserve a norma del paragrafo 5, lettera b), del medesimo articolo, l'Autorità comunica alla Commissione europea ed al BEREC la misura finale adottata. Tale periodo può essere prorogato per consentire all'autorità nazionale di regolamentazione di avviare una consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 11.

5. Se l'Autorità decide di non modificare o ritirare il progetto di misura sulla base della raccomandazione della Commissione europea di cui al comma 4, deve fornire una giustificazione motivata.





6. L'Autorità può ritirare il progetto di misura in qualsiasi fase della procedura.”.

## ART. 9

### *(Obiettivi e principi dell'attività di regolamentazione)*

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “ 2. Salvo diversa disposizione dell'articolo 14 relativo alle frequenze radio, il Ministero e l'Autorità nell'esercizio delle funzioni e dei poteri indicati nel Codice perseguono, ove possibile, il principio di neutralità tecnologica, nel rispetto dei principi di garanzia della concorrenza e non discriminazione tra imprese.”;

b) al comma 4, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

“ a) assicurando che gli utenti, compresi gli utenti disabili, quelli anziani e quelli che hanno esigenze sociali particolari ne traggano il massimo beneficio in termini di scelta, prezzi e qualità;

b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, anche per la trasmissione di contenuti;”;

c) la lettera c) è abrogata;

d) al comma 5, la lettera d) è abrogata e la lettera e) è sostituita dalla seguente: “e) collaborando con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri, con la Commissione europea e con il BEREC per garantire lo sviluppo di prassi regolamentari coerenti e l'applicazione coerente delle direttive europee recepite con il Codice;”;

e) al comma 6, la lettera e) è sostituita dalla seguente: “e) prendendo in considerazione le esigenze degli utenti disabili, di quelli anziani e di quelli che hanno esigenze sociali particolari” e la lettera g) è sostituita dalla seguente: “g) promuovendo la capacità degli utenti finali di accedere ad informazioni e distribuirle o eseguire applicazioni e servizi di loro scelta.”;

f) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“ 6-bis. Il Ministero e l'Autorità, nel perseguire le finalità programmatiche di cui ai commi 4, 5 e 6, applicano, nell'ambito delle rispettive competenze, principi regolamentari obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati:

a) promuovendo la prevedibilità regolamentare, garantendo un approccio regolatorio coerente nell'arco di opportuni periodi di revisione;

b) garantendo che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;

c) salvaguardando la concorrenza a vantaggio dei consumatori e promuovendo se del caso la concorrenza basata sulle infrastrutture;

d) promuovendo investimenti efficienti e innovazione in infrastrutture nuove e avanzate, anche garantendo che qualsiasi obbligo di accesso tenga debito conto del rischio sostenuto dalle imprese e consentendo accordi di cooperazione tra investitori e parti richiedenti accesso, al fine di diversificare il rischio di investimento, assicurando nel contempo la salvaguardia della concorrenza nel mercato e del principio di non discriminazione;

e) tenendo debito conto delle differenti condizioni attinenti alla concorrenza e al consumo, nelle diverse aree geografiche all'interno del territorio nazionale;

f) imponendo obblighi regolamentari ex ante unicamente dove non opera una concorrenza effettiva e sostenibile, e attenuandoli o revocandoli non appena sia soddisfatta tale condizione.”.



## ART. 10

*(Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio)*

1. Dopo l'articolo 13, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:

“ ART. 13-bis

*(Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio)*

1. *Nella pianificazione strategica e nell'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nell'Unione europea, il Ministero coopera con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea, sentita l'Autorità per i profili di competenza. A tal fine prende in considerazione, tra l'altro, gli aspetti economici, inerenti alla sicurezza, alla salute, all'interesse pubblico, e alle libertà di espressione, culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche dell'Unione europea, come pure i vari interessi delle comunità di utenti dello spettro radio, allo scopo di ottimizzarne l'uso e di evitare interferenze dannose.*

2. *Il Ministero, cooperando con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea, promuove il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell'Unione europea e, ove opportuno, l'instaurazione di condizioni armonizzate per quanto concerne la disponibilità e l'uso efficiente dello spettro radio, che sono necessari per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche.”.*

## ART. 11

*(Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica)*

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:

“ ART. 14

*(Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica)*

1. *Tenendo debito conto della circostanza che le radiofrequenze sono un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica ai sensi degli articoli 13 e 13-bis. La predisposizione dei piani di ripartizione, a cura del Ministero, e dei piani di assegnazione, a cura dell'Autorità, è fondata su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. L'attribuzione delle frequenze radio destinate a servizi di comunicazione elettronica e il rilascio di autorizzazioni generali o di diritti d'uso individuali in materia sono fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Nell'applicare il presente articolo il Ministero e l'Autorità rispettano gli accordi internazionali pertinenti, fra cui i regolamenti radio dell'UIT e la normativa CEPT, e possono tener conto di particolari esigenze di interesse pubblico.*

2. *Il Ministero promuove l'armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze nel territorio dell'Unione europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, come economie di scala e interoperabilità dei servizi, in conformità all'articolo 13-bis ed in attuazione delle decisioni della Commissione europea in materia, tra cui la decisione n. 676/2002/CE.*

3. *Salvo disposizione contraria di cui al comma 2, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano che, coerentemente con il diritto dell'Unione europea, nelle bande di frequenze dichiarate disponibili per servizi di comunicazione elettronica nel Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, possono essere impiegati tutti i tipi di tecnologie usati per i servizi di comunicazione elettronica. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, possono tuttavia prevedere restrizioni proporzionate e non discriminatorie relativamente ai tipi di tecnologie di accesso senza fili o rete radio utilizzati per servizi di comunicazione elettronica, ove ciò sia necessario al fine di:*



- a) evitare interferenze dannose;
- b) proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici;
- c) assicurare la qualità tecnica del servizio;
- d) assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze;
- e) salvaguardare l'uso efficiente dello spettro; oppure;
- f) garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al comma 5.

4. Salvo disposizione contraria di cui al comma 2, il Ministero e l'Autorità, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano, nel piano nazionale di ripartizione e assegnazione delle frequenze a norma del diritto dell'Unione europea, che nelle bande di frequenze dichiarate disponibili per i servizi di comunicazione elettronica possono essere forniti tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, possono tuttavia prevedere restrizioni proporzionate e non discriminatorie relativamente ai tipi di servizi di comunicazione elettronica che è possibile fornire, anche, se necessario, al fine di soddisfare un requisito dei regolamenti radio dell'UIT e della normativa CEPT.

5. Le misure che impongono la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica disponibile per i servizi di comunicazione elettronica sono giustificate per garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al diritto europeo, come, ad esempio e a titolo non esaustivo:

- a) garantire la salvaguardia della vita umana;
- b) promuovere la coesione sociale, regionale o territoriale;
- c) evitare un uso inefficiente delle radiofrequenze; oppure;
- d) promuovere la diversità culturale e linguistica ed il pluralismo dei media, anche mediante prestazione di servizi di radiodiffusione o telediffusione.

6. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, possono vietare la fornitura di qualsiasi altro servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica esclusivamente ove ciò sia giustificato dalla necessità di proteggere servizi finalizzati ad assicurare la salvaguardia della vita umana. Tale divieto può essere eccezionalmente esteso al fine di conseguire altri obiettivi di interesse generale definiti a norma del diritto dell'Unione europea.

7. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, riesaminano periodicamente la necessità delle restrizioni di cui ai commi da 3 a 6 e rendono pubblici i risultati di tale riesame.

8. I commi 3 e 4 si applicano allo spettro radio attribuito ai servizi di comunicazione elettronica nonché alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso individuali delle radiofrequenze concessi a decorrere dal termine di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modifiche ed integrazioni. Alle attribuzioni dello spettro radio, alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso individuali esistenti al termine di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 14-bis.

9. Fatte salve le disposizioni delle direttive specifiche e tenendo conto delle circostanze nazionali pertinenti, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, possono stabilire norme volte a impedire l'accaparramento di frequenze, in particolare fissando scadenze rigorose per l'effettivo utilizzo dei diritti d'uso da parte del titolare dei diritti e applicando sanzioni, comprese le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 98, comma 8 o la revoca dei diritti d'uso in caso di mancato rispetto delle scadenze. Tali norme sono stabilite e applicate in modo proporzionato, trasparente non discriminatorio.



10. Il rinvio al presente articolo operato dal comma 3 dell'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, si intende riferito all'articolo 14-ter."

#### ART. 12

*(Riesame delle limitazioni esistenti e trasferimento o affitto di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze)*

1. Dopo l'articolo 14, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono inseriti i seguenti:

#### " ART. 14-bis

*(Riesame delle limitazioni esistenti)*

1. Sino alla data del 25 maggio 2016, il Ministero e l'Autorità, secondo le rispettive competenze, possono consentire ai titolari di diritti d'uso delle frequenze radio concesse prima del termine di cui all'articolo 14, comma 8 e che rimarranno ancora validi fino alla predetta data, di presentare una richiesta di riesame delle limitazioni ai loro diritti ai sensi dell'articolo 14, commi da 4 a 7. Prima di adottare una decisione, nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero e l'Autorità informano il titolare del diritto del riesame delle limitazioni, precisando l'entità del diritto dopo il riesame, e concedono al richiedente un termine per il ritiro della richiesta. Se il titolare del diritto ritira la sua richiesta, il diritto resta immutato fino alla sua scadenza o, se è anteriore, fino al 25 maggio 2016.

2. Successivamente al 25 maggio 2016, il Ministero e l'Autorità, secondo le rispettive competenze, adottano tutte le misure adeguate per assicurare che l'articolo 14, commi da 3 a 7, si applica a tutte le restanti autorizzazioni generali, ai diritti d'uso individuali ed alle attribuzioni di spettri radio ai fini dei servizi di comunicazione elettronica.

3. Nell'applicare il presente articolo, il Ministero e l'Autorità, secondo le rispettive competenze, adottano disposizioni appropriate per promuovere eque condizioni di concorrenza.

4. Le misure adottate in applicazione del presente articolo non concedono alcun nuovo diritto d'uso e pertanto non sono soggette alle pertinenti disposizioni dell'articolo 27 del presente Codice.

#### ART. 14-ter

*(Trasferimento o affitto di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze)*

1. Le imprese titolari di diritti individuali di uso delle radiofrequenze nelle bande individuate dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9-ter, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE, possono trasferire o affittare ad altre imprese le frequenze radio oggetto dei diritti d'uso, secondo le condizioni legate a tali diritti d'uso, con le modalità di cui ai commi 5 e 6.

2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, i diritti di uso delle frequenze in bande con limitata disponibilità e conseguentemente assegnati ad un numero predeterminato di operatori, possono essere trasferiti su base commerciale dagli operatori che ne hanno legittima disponibilità ad altri operatori già autorizzati con le modalità di cui ai commi 5 e 6 e nel rispetto delle eventuali deroghe adottate ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 14. Per le altre frequenze il trasferimento dei diritti di uso è assoggettato alle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 8.

3. Salvo diverse indicazioni del Ministero o dell'Autorità, le condizioni cui sono soggetti i diritti individuali d'uso delle frequenze radio continuano ad applicarsi anche dopo il trasferimento o l'affitto.

4. Resta fermo il potere del Ministero e dell'Autorità di stabilire le condizioni di assegnazione dei diritti individuali d'uso delle frequenze, anche disponendo il divieto di trasferimento e affitto dei diritti d'uso eventualmente ottenuti a titolo gratuito.

5. L'intenzione di un operatore di trasferire i diritti di uso delle radiofrequenze deve essere notificata al Ministero e all'Autorità ed il trasferimento di tali diritti è efficace previo assenso del Ministero ed è reso



*pubblico. Il Ministero, sentita l'Autorità, comunica, entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte dell'impresa cedente, il nulla osta alla cessione dei diritti ovvero i motivi che ne giustificano il diniego. L'impresa subentrante è tenuta a notificare al Ministero l'avvenuto trasferimento entro sessanta giorni dal rilascio del nulla osta alla cessione dei diritti.*

*6. Il Ministero, all'esito della verifica, svolta dall'Autorità, sentita l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, che la concorrenza non sia falsata in conseguenza dei trasferimenti dei diritti d'uso, può apporre all'autorizzazione, se necessario, le specifiche condizioni proposte. Qualora l'uso delle radiofrequenze sia stato armonizzato mediante l'applicazione della decisione n. 676/2002/CE o di altri provvedimenti dell'Unione europea, l'obbligo di uso armonizzato resta valido anche in caso di trasferimento o affitto.”.*

#### ART. 13

*(Numerazione, assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento)*

1. Il comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:

*“ 1. Il Ministero provvede al rilascio dei diritti d'uso di tutte le risorse nazionali di numerazione e la gestione dei piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica, garantendo che a tutti i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico siano assegnati numeri e blocchi di numeri adeguati, fatte salve le eventuali eccezioni previste dal Codice o dalla normativa nazionale. Il Ministero vigila altresì sull'assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento.”.*

2. Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:

*“ 2. L'Autorità stabilisce i piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica, incluse le connesse modalità di accesso e svolgimento dei servizi di comunicazione elettronica, e le procedure di assegnazione della numerazione nazionale, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione, in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. In particolare, l'Autorità vigila affinché l'operatore cui sia stato concesso il diritto d'uso di un blocco di numeri non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle sequenze di numeri da utilizzare per dare accesso ai loro servizi.”.*

3. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: *“3. L'Autorità pubblica i piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica e le successive modificazioni ed integrazioni agli stessi, con le sole restrizioni imposte da motivi di sicurezza nazionale.”.*

4. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: *“4. L'Autorità promuove l'armonizzazione di numeri o blocchi di numeri specifici all'interno dell'Unione europea che promuovano al tempo stesso il funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di servizi paneuropei.”.*

5. Al comma 5 dell'articolo 15 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: *“dal piano nazionale”* sono sostituite dalle seguenti: *“dai piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica”.*

#### ART. 14

*(Sicurezza e integrità e attuazione e controllo)*

1. Dopo l'articolo 16, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono inseriti i seguenti:

*“ ART. 16-bis*



*(Sicurezza e integrità)*

1. *Fatte salve le competenze dell'Autorità previste dall'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 3), della legge 31 luglio 1997, n. 249, il Ministero, sentite le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e tenuto conto delle misure tecniche di attuazione eventualmente adottate dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 4, della direttiva 2002/21/CE, individua:*

*a) adeguate misure di natura tecnica e organizzativa per assicurare la sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché per garantire l'integrità delle reti. Tali misure sono anche finalizzate a prevenire e limitare le conseguenze per gli utenti e le reti interconnesse degli incidenti che pregiudicano la sicurezza;*

*b) i casi in cui le violazioni della sicurezza o perdita dell'integrità siano da considerarsi significative ai fini del corretto funzionamento delle reti o dei servizi.*

2. *Le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico:*

*a) adottano le misure individuate dal Ministero di cui al comma 1, lettera a), al fine di conseguire un livello di sicurezza delle reti adeguato al rischio esistente, e di garantire la continuità della fornitura dei servizi su tali reti;*

*b) comunicano al Ministero ogni significativa violazione della sicurezza o perdita dell'integrità secondo quanto previsto al comma 1, lettera b).*

3. *Nei casi di cui al comma 2, lettera b), il Ministero informa le altre autorità nazionali eventualmente interessate per le relative iniziative di competenza, e, se del caso, informa le autorità degli altri Stati membri nonché l'ENISA.*

4. *Il Ministero, anche su impulso dell'Autorità, può informare il pubblico o imporre all'impresa di farlo, ove accerti che la divulgazione della violazione di cui al comma 2, lettera b,) sia nell'interesse pubblico. Anche a tal fine, presso il Ministero è individuato il Computer Emergency Response Team (CERT) nazionale, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie e disponibili, con compiti di assistenza tecnica in caso di segnalazioni da parte di utenti e di diffusione di informazioni anche riguardanti le contromisure adeguate per i tipi più comuni di incidente.*

5. *Il Ministero trasmette ogni anno alla Commissione europea e all'ENISA una relazione sintetica delle notifiche ricevute e delle azioni adottate conformemente al presente articolo.*

ART. 16-ter

*(Attuazione e controllo)*

1. *Le misure adottate ai fini dell'attuazione del presente articolo e dell'articolo 16-bis sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.*

2. *Ai fini del controllo del rispetto dell'articolo 16-bis le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono tenute a:*

*a) fornire al Ministero, e se necessario all'Autorità, le informazioni necessarie per valutare la sicurezza e l'integrità dei loro servizi e delle loro reti, in particolare i documenti relativi alle politiche di sicurezza; nonché;*

*b) sottostare a una verifica della sicurezza effettuata dal Ministero, anche su impulso dell'Autorità, in collaborazione con gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico, o da un organismo qualificato indipendente designato dal Ministero. L'impresa si assume l'onere finanziario della verifica.*



3. Il Ministero e l'Autorità hanno la facoltà di indagare i casi di mancata conformità nonché i loro effetti sulla sicurezza e l'integrità delle reti.

4. Nel caso in cui il Ministero riscontri, anche su indicazione dell'Autorità, il mancato rispetto degli articoli 16-bis o 16-ter ovvero delle disposizioni attuative previste dal comma 1 da parte delle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 98, commi da 4 a 12.”.

#### ART. 15

*(Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato)*

1. Il comma 4, dell'articolo 17, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: “4. Se un'impresa dispone di un significativo potere su un mercato specifico, si presume che essa abbia un significativo potere in un mercato diverso e strettamente connesso, qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire che il potere detenuto in un mercato sia fatto valere nell'altro mercato, rafforzando in tal modo il potere di mercato complessivo dell'impresa in questione. Pertanto possono essere applicate misure correttive volte a prevenire tale influenza sul secondo mercato a norma degli articoli 46, 47, 48 e 50 e, qualora tali misure correttive risultino essere insufficienti, possono essere imposte misure correttive a norma dell'articolo 67.”.

#### ART. 16

*(Procedura per l'individuazione e la definizione dei mercati)*

1. La rubrica dell'articolo 18, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituita dalla seguente: “Procedura per l'individuazione e la definizione dei mercati”.

#### ART. 17

*(Procedura per l'analisi del mercato)*

1. Il comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: “1. Sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità, effettua l'analisi dei mercati rilevanti, tenendo conto dei mercati individuati nella raccomandazione e tenendo nella massima considerazione le linee direttrici.”.
2. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è abrogato.
3. Il comma 3, dell'articolo 19, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: “3. Quando l'Autorità è tenuta, ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e degli articoli 45 e 67 del Codice, a decidere in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a carico delle imprese, essa determina, in base all'analisi di mercato di cui al comma 1, se uno dei mercati rilevanti sia effettivamente concorrenziale.”.
4. Il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: “ 8. I provvedimenti di cui ai commi 4, 5 e 6 sono adottati secondo la procedura di cui agli articoli 11 e 12. L'Autorità effettua un'analisi del mercato rilevante e notifica il corrispondente progetto di misura a norma dell'articolo 12:
  - a) entro tre anni dall'adozione di una precedente misura relativa a quel mercato. In via eccezionale, tale periodo può tuttavia essere prorogato fino ad un massimo di altri tre anni, se l'Autorità ha notificato alla Commissione europea una proposta motivata di proroga e la Commissione europea non ha formulato obiezioni entro un mese dalla notifica; oppure



b) entro due anni dall'adozione di una raccomandazione sui mercati rilevanti per i mercati non notificati in precedenza alla Commissione europea.”.

5. Dopo il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente: “8-bis. Qualora l'Autorità non completi l'analisi di un mercato rilevante individuato nella raccomandazione entro il termine fissato al comma 8, il BEREC le fornisce, su richiesta, assistenza, per completare l'analisi del mercato specifico e degli obblighi specifici da imporre. Con tale assistenza l'Autorità notifica entro sei mesi il progetto di misura alla Commissione a norma dell'articolo 12.”.

6. Il comma 9 dell'articolo 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è abrogato.

#### ART. 18

##### *(Normalizzazione)*

1. Il comma 2, dell'articolo 20, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: “2. Fintantoché le norme o specifiche di cui al comma 1 non siano adottate dalla Commissione europea, il Ministero promuove l'applicazione delle norme e specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione. In mancanza di tali norme o specifiche, il Ministero promuove l'applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dalla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o dalla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC).”.

#### ART. 19

##### *(Interoperabilità dei servizi di televisione interattiva digitale)*

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunta la seguente: “b-bis) i fornitori di servizi e apparecchiature di televisione digitali a cooperare alla fornitura di servizi televisivi interoperabili per gli utenti disabili.”.

#### ART. 20

##### *(Risoluzione delle controversie tra imprese)*

1. Il comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: “1. Qualora sorga una controversia avente ad oggetto gli obblighi derivanti dal Codice, fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, o tra tali imprese e altre imprese che **beneficiano dell'imposizione di obblighi in materia di accesso** o di interconnessione derivanti dal presente Codice, l'Autorità, a richiesta di una delle parti e fatte salve le disposizioni del comma 2, adotta quanto prima, e comunque, salvo casi eccezionali, entro un termine di quattro mesi, una decisione vincolante che risolve la controversia.”.

#### ART. 21

##### *(Risoluzione delle controversie transnazionali)*

1. Il comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: “1. Qualora sorga una controversia transnazionale tra parti, di cui almeno una stabilita in un altro Stato membro, relativamente all'applicazione del Codice, per la quale risulti competente anche una Autorità di regolamentazione di un altro Stato membro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: “2. Le parti possono investire della controversia le competenti autorità nazionali di regolamentazione. Queste





*ultime coordinano i loro sforzi e hanno la facoltà di consultare il BEREC in modo da pervenire alla risoluzione coerente della controversia secondo gli obiettivi indicati dall'articolo 13. Qualsiasi obbligo imposto ad un'impresa da parte dell'Autorità al fine di risolvere una controversia è conforme alle disposizioni del Codice."*

3. Dopo il comma 2, dell'articolo 24, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono inseriti i seguenti:

*" 2-bis. L'Autorità può chiedere al BEREC di emettere un parere in merito all'azione da adottare conformemente alle disposizioni del Codice.*

*2-ter. Quando al BEREC è presentata una tale richiesta, l'Autorità ne attende il parere prima di adottare azioni per risolvere la controversia. Ove necessario possono adottare misure urgenti."*

*2-quater. Ogni obbligo imposto a un'impresa dall'Autorità nella risoluzione di una controversia rispetta le disposizioni del Codice e tiene conto del parere emesso dal BEREC".*

4. Il comma 3 dell'articolo 24 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: *"3. L'Autorità, congiuntamente all'Autorità di regolamentazione dell'altro Stato membro, dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione della controversia, conformemente a quanto disposto dall'articolo 13. L'Autorità e l'Autorità di regolamentazione dell'altro Stato membro, comunicano tempestivamente alle parti la decisione. Se la controversia non è risolta dalle parti entro quattro mesi da tale comunicazione, e se non è stato adito un organo giurisdizionale, l'Autorità coordina i propri sforzi con l'Autorità di regolamentazione dell'altro Stato membro per giungere ad una soluzione della controversia, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 13 e tenendo nella massima considerazione ogni parere emesso dal BEREC."*

#### ART. 22

*(Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente: *"3-bis. Le imprese che forniscono servizi transfrontalieri di comunicazione elettronica ad imprese situate in più Stati membri non sono obbligate ad effettuare più di una notifica per Stato membro interessato."*
2. Al comma 4 dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: *"denuncia di inizio attività"*, sono sostituite dalle seguenti: *"segnalazione certificata di inizio attività"*.
3. All'articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: *"Ministero delle comunicazioni"* sono sostituite dalle seguenti: *"Ministero dello sviluppo economico"*; le parole: *"Ministro delle comunicazioni"*, sono sostituite dalle seguenti: *"Ministro dello sviluppo economico"*.

#### ART. 23

*(Diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri)*

1. Il comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente.

*"1. Ogni qualvolta ciò sia possibile, l'uso delle frequenze radio non è subordinato al rilascio di diritti individuali di uso. I diritti individuali di uso possono essere concessi per:*

- a) evitare interferenze dannose;*
- b) assicurare la qualità tecnica del servizio;*
- c) assicurare un utilizzo efficiente dello spettro, oppure;*
- d) conseguire altri obiettivi di interesse generale conformi alla normativa europea."*



2. Il comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: “3. *Qualora sia necessario concedere diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, il Ministero attribuisce tali diritti, a richiesta, esclusivamente all'impresa avente le condizioni necessarie per conseguire l'autorizzazione generale, valutata l'effettiva necessità, nel rispetto degli articoli 28, 29 e 33, comma 1, lettera c), e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse in conformità delle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo I.*”.
3. Il comma 4 dell'articolo 27 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: “4. *I diritti individuali di uso delle frequenze radio e dei numeri vengono rilasciati per una durata adeguata al tipo di servizio e comunque non eccedente la durata dell'autorizzazione generale, tenuto conto dell'obiettivo perseguito e della necessità di prevedere un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti. Quando i diritti individuali d'uso delle frequenze radio sono concessi per un periodo di dieci anni o oltre e tali diritti non possono essere trasferiti o ceduti da un'impresa a un'altra, ai sensi dell'articolo 14-ter, il Ministero provvede affinché si applichino i criteri per la concessione di diritti individuali d'uso e siano rispettati per la durata della licenza, in particolare su richiesta debitamente motivata del titolare del diritto. Se tali criteri non sono più applicabili, i diritti individuali d'uso sono trasformati in un'autorizzazione generale per l'uso delle frequenze radio, soggetta a un preavviso e trascorso un ragionevole periodo di tempo, oppure in un diritto liberamente trasferibile o cedibile da un'impresa ad un'altra, ai sensi dell'articolo 14-ter.*”.
4. Il comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: “5. *I diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri sono rilasciati mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate. Nel caso delle frequenze radio il Ministero, nel rilasciare i diritti, precisa se essi siano trasferibili su iniziativa del detentore degli stessi e a quali condizioni, conformemente all'articolo 14. Una deroga ai requisiti per le procedure aperte può essere applicata quando il rilascio di diritti individuali d'uso delle frequenze radio per la diffusione di contenuti radiofonici o televisivi è necessario per conseguire un obiettivo di interesse generale conforme alla normativa dell'Unione europea.*”.
5. Dopo il comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente: “5-bis. *Al momento del rilascio dei diritti d'uso, il Ministero specifica se tali diritti possono essere trasferiti dal titolare e a quali condizioni. Nel caso delle frequenze radio, tali disposizioni sono conformi agli articoli 14 e 14 ter del Codice.*”.
6. Dopo il comma 6, dell'articolo 27, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente: “6-bis. *Il Ministero l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze assicurano che le frequenze radio siano utilizzate in modo efficiente ed efficace, conformemente agli articoli 13, comma 4, e 14, comma 2, del Codice, e che eventuali trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso delle frequenze radio non provochino distorsioni della concorrenza. A tal fine, possono essere adottate misure appropriate, quali ad esempio l'obbligo di vendita o di locazione dei diritti d'uso delle frequenze radio.*”.
7. Il comma 8 dell'articolo 27 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: “8. *Il Ministero adotta, comunica e rende pubbliche le decisioni in materia di concessione di diritti di uso, non appena ricevuta la domanda completa, entro tre settimane nel caso dei numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica ed entro sei settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per essere utilizzate da servizi di comunicazione elettronica nell'ambito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Tale limite non pregiudica quanto previsto negli eventuali accordi internazionali applicabili al caso in specie relativamente al coordinamento internazionale delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti. Se la domanda risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l'impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni, che debbono pervenire al Ministero entro e non*



*oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta di uso delle frequenze radio e dei numeri.”.*

#### ART. 24

*(Condizioni apposte all' autorizzazione generale, ai diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri)*

1. Il comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: “1. *L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, i diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri possono essere assoggettati esclusivamente al rispetto delle condizioni elencate, rispettivamente, nelle parti A, B e C dell'allegato n. 1. Tali condizioni devono essere non discriminatorie, proporzionate e trasparenti e, nel caso dei diritti d'uso delle frequenze radio, conformi all'articolo 14 del Codice. L'autorizzazione generale è sempre sottoposta alla condizione n. 11 della parte A dell'allegato n. 1.”.*
2. Il comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: “2. *Gli obblighi specifici prescritti ai fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica ai sensi degli articoli 42, comma 1, 2 e 4, 43, 45 e 67 o alle imprese designate per la fornitura del servizio universale, prescritti ai sensi del Capo IV, sezione II, del presente Titolo, sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dall'autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza nei confronti delle imprese, nell'autorizzazione generale è fatta menzione degli obblighi specifici prescritti alle singole imprese.”.*

#### ART. 25

*(Procedura per limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio)*

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: “1. *Quando debba valutare l'opportunità di limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le radiofrequenze oppure di prolungare la durata dei diritti d'uso esistenti a condizioni diverse da quelle specificate in tali diritti, l'Autorità, tra l'altro:”.*
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo la parola: “consumatori”, sono inserite le seguenti: “*anche attraverso le associazioni”.*
3. La lettera c), del comma 1, dell'articolo 29, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituita dalla seguente: “c) *pubblica qualsiasi decisione di concedere solo un numero limitato di diritti d'uso o di limitare il rinnovo dei diritti d'uso, indicandone le ragioni;”.*
4. Il comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: “3. *Qualora sia necessario concedere in numero limitato i diritti individuali di uso delle frequenze radio, il Ministero invita a presentare domanda per la concessione dei diritti di uso e ne effettua l'assegnazione in base a procedure stabilite dall'Autorità, Tali criteri di selezione devono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e devono tenere in adeguata considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 13 e le prescrizioni di cui all'articolo 14 del Codice.”.*
5. Il comma 6 dell'articolo 29 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: “6. *Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti di uso delle frequenze radio in conformità all'articolo 14 ter.”.*
6. Al comma 7 dell'articolo 29 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: “*Ministro delle comunicazioni”*”, sono sostituite dalle seguenti: “*Ministro dello sviluppo economico”.*

#### ART. 26

*(Osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici)*



1. Il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente.

*“3. Se entro il termine di cui al comma 2 l'impresa non pone rimedio all'infrazione accertata, ripristinando la situazione precedente, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze di cui allo stesso comma 2, adottano misure adeguate e proporzionate per assicurare l'osservanza delle condizioni di cui al comma 1 immediatamente oppure entro un termine ragionevole. A tal fine, il Ministero e l'Autorità possono imporre:*

*a) se del caso, le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 98, commi da 4 a 12; e;*

*b) ingiunzioni di cessare o ritardare la fornitura di un servizio o di un pacchetto di servizi che, se continuasse, comporterebbe un notevole svantaggio concorrenziale, finché non siano soddisfatti gli obblighi in materia di accesso imposti in seguito ad un'analisi di mercato effettuata ai sensi dell'articolo 19 del presente Codice.”.*

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente: *“3-bis. Le misure di cui al comma 3 e le relative motivazioni sono tempestivamente notificate all'impresa interessata e prevedono un termine ragionevole entro il quale l'impresa deve rispettare le misure stesse.”.*

3. Il comma 4 dell'articolo 32 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: *“4. Qualora vi siano violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, o relative ai diritti di uso o agli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al comma 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, possono impedire a un'impresa di continuare a fornire in tutto o in parte reti o servizi di comunicazione elettronica, sospendendo o revocando i diritti di uso. Al periodo per cui si è protratta la violazione possono essere applicate le sanzioni di cui all'articolo 98, commi da 4 a 12, anche nel caso in cui la violazione sia stata successivamente rimossa.”.*

4. Il comma 5 dell'articolo 32 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: *“5. Ferme restando le disposizioni dei commi 2, 3 e 4, qualora il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, abbiano prova della violazione delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, tale da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica o la salute pubblica, o da ostacolare la prevenzione, la ricerca, l'accertamento ed il perseguimento di reati o da creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica o ad altri utenti dello spettro radio, possono adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva, dando all'impresa interessata la possibilità di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Ove necessario, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, confermano le misure provvisorie, che sono valide per un massimo di 3 mesi, ma che possono, nei casi in cui le procedure di attuazione non sono state completate, essere prolungate per un periodo ulteriore di massimo tre mesi.”.*

#### ART. 27

*(Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici)*

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituita dalla seguente: *“a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l'osservanza delle condizioni 1 e 2 della parte A, delle condizioni 2 e 6 della parte B e delle condizioni 2 e 7 della parte C dell'allegato n. 1 e l'osservanza degli obblighi indicati all'articolo 28, comma 2”.*

2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono aggiunte le seguenti:



*“ f-bis) per salvaguardare l’uso efficiente e garantire la gestione efficace delle frequenze radio;*

*f-ter) per valutare sviluppi futuri a livello di reti e servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all’ingrosso resi disponibili ai concorrenti.”.*

3. Il comma 2 dell’articolo 33 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente.

*“2. Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a), b), d), e), f), f-bis) ed f-ter) del comma 1 può essere richiesta prima dell’inizio dell’attività, né come condizione necessaria per la stessa.”.*

#### ART. 28

*(Modifica dei diritti e degli obblighi)*

1. L’articolo 36 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:

#### " ART. 36

*(Modifica dei diritti e degli obblighi)*

*1. I diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni generali, ai diritti di uso o ai diritti di installazione delle infrastrutture possono essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, tenendo conto, se del caso, delle condizioni specifiche applicabili ai diritti trasferibili d’uso delle frequenze radio. Salvo i casi in cui le modifiche proposte sono minime e sono state convenute con il titolare dei diritti o dell’autorizzazione generale, il Ministero comunica l’intenzione di procedere alle modifiche ai soggetti interessati, compresi gli utenti e i consumatori, ai quali è concesso un periodo di tempo sufficiente per esprimere la propria posizione al riguardo. Tale periodo, tranne casi eccezionali, non può essere inferiore a quattro settimane.*

*2. I diritti d’uso delle frequenze radio o i diritti di installare strutture non possono essere limitati o revocati prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi. Limitazioni e revoche sono ammesse in casi eccezionali e adeguatamente motivati e previo congruo indennizzo.”.*

#### ART. 29

*(Pubblicazione delle informazioni)*

1. L’articolo 37 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:

#### " ART. 37

*(Pubblicazione delle informazioni)*

*1. Le informazioni pertinenti su diritti, condizioni, procedure, riscossione di diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni attinenti alle autorizzazioni generali, ai diritti di uso e ai diritti di installare strutture sono pubblicate, a seconda dei casi, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero sui siti Internet delle autorità competenti e sono debitamente aggiornate, in modo da consentire a tutti gli interessati di accedervi facilmente.”.*

#### ART. 30

*(Concessioni e autorizzazioni preesistenti)*

1. Il comma 1 dell’articolo 38 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: *“1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia di reti e servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico continuano ad essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano, salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, le disposizioni del Codice. Fatto salvo l’articolo 14-bis, entro 60 giorni*



*dall'entrata in vigore del presente provvedimento, le autorizzazioni generali e i diritti individuali d'uso preesistenti sono resi conformi agli articoli 27, 28 e 29 e all'allegato n. 1 del presente Codice.”.*

2. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: “2. *Qualora l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 implichi una restrizione dei diritti o un ampliamento delle autorizzazioni generali e dei diritti individuali-d'uso già in vigore, il Ministero, sentita l'Autorità, può prorogare i diritti e gli obblighi fino al 30 settembre 2012, a condizione di non ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa dell'Unione europea. Il Ministero informa la Commissione europea della concessione di tale proroga, indicandone le ragioni.”.*

#### ART. 31

*(Diritti ed obblighi degli operatori)*

1. Il comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: “1. *Gli operatori autorizzati alla fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico hanno il diritto e, se richiesto da altri operatori titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 26 del presente Codice, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità dei servizi in tutta l'Unione europea. Gli operatori offrono l'accesso e l'interconnessione ad altri operatori nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall'Autorità ai sensi degli articoli 42, 43, 44 e 45, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 13, comma 5, lettera b).”.*

#### ART. 32

*(Poteri e competenze dell'Autorità in materia di accesso e di interconnessione)*

1. Il comma 1 dell'articolo 42 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: “1. *Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 13, l'Autorità incoraggia e garantisce forme adeguate di accesso, interconnessione e interoperabilità dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo da promuovere l'efficienza economica e una concorrenza sostenibile, investimenti efficienti e l'innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali.”.*
2. Dopo la lettera a) del comma 2, dell'articolo 42, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserita la seguente: “*a-bis) in casi giustificati e nella misura necessaria, gli obblighi per le imprese che controllano l'accesso degli utenti finali, onde rendere interoperabili i propri servizi”.*
3. Il comma 3 dell'articolo 42 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è abrogato.
4. Il comma 4 dell'articolo 42 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: “4. *Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei commi 1 e 2 sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono applicati conformemente alla procedura di cui agli articoli 11, 12 e 12-bis”.*
5. Il comma 5 dell'articolo 42 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: “5. *Ove giustificato, l'Autorità può, di propria iniziativa, intervenire in materia di accesso e interconnessione di cui ai commi 1 e 2 al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 13, sulla base delle disposizioni del presente Capo e secondo le procedure di cui agli articoli 11, 12, 23 e 24.”.*

#### ART. 33

*(Riesame degli obblighi precedenti in materia di accesso e di interconnessione)*

1. L'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è abrogato.

#### ART. 34



*(Imposizione, modifica o revoca degli obblighi)*

1. Il comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: *"1. Qualora, in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 19, un'impresa sia designata come detentrica di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, l'Autorità impone, in funzione delle circostanze, gli obblighi previsti agli articoli 46, 47, 48, 49, 50 e 50-bis."*
2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituita dalla seguente: *"a) le disposizioni degli articoli 42, commi 1 e 2, e 43;"*.

ART. 35

*(Obbligo di trasparenza)*

1. Il comma 1 dell'articolo 46 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: *"1. Ai sensi dell'articolo 45, l'Autorità può imporre obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e all'accesso, prescrivendo agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni quali informazioni di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e per l'uso, comprese eventuali condizioni conformi al diritto europeo che limitino l'accesso a servizi e applicazioni o il loro utilizzo, e prezzi."*
2. Il comma 4 dell'articolo 46 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: *"4. In deroga al comma 3, se un operatore è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 49 relativi all'accesso all'ingrosso all'infrastruttura della rete, l'Autorità provvede alla pubblicazione di un'offerta di riferimento contenente almeno gli elementi riportati nell'allegato n. 3."*

ART. 36

*(Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete)*

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituita dalla seguente: *"a) di concedere agli operatori un accesso a determinati elementi o risorse di rete, compreso l'accesso agli elementi della rete che non sono attivi o l'accesso disaggregato alla rete locale, anche per consentire la selezione o la preselezione del vettore o l'offerta di rivendita delle linee di contraenti;"*.
2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituita dalla seguente: *"f) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti;"*.
3. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunta, in fine, la seguente: *"i-bis) di fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza."*
4. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituita dalla seguente: *"a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione o di accesso in questione, fra cui la fattibilità di altri prodotti di accesso a monte, quale l'accesso ai condotti;"*.
5. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituita dalla seguente: *"c) investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti;"*.
6. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituita dalla seguente: *"d) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione ad una concorrenza infrastrutturale economicamente sostenibile;"*.
7. Dopo il comma 3 dell'articolo 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunto il seguente: *"3-bis. L'Autorità può, nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso ai sensi del presente"*



*articolo, stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. L'obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche è conforme alle norme e alle specifiche stabilite conformemente all'articolo 20 del presente Codice."*

#### ART. 37

*(Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi)*

1. Il comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: "1. Ai sensi dell'articolo 45, per determinati tipi di interconnessione e di accesso l'Autorità può imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che l'operatore interessato potrebbe mantenere prezzi ad un livello eccessivamente elevato o comprimerli a danno dell'utenza finale. Per incoraggiare gli investimenti effettuati dall'operatore anche nelle reti di prossima generazione, l'Autorità tiene conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consente un'equa remunerazione del capitale investito, purché congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete."

#### ART. 38

*(Separazione funzionale e separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata)*

1. Dopo l'articolo 50 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono inseriti i seguenti:

#### " ART. 50-bis

*(Separazione funzionale)*

1. Qualora concluda che gli obblighi appropriati imposti ai sensi degli articoli da 46 a 50 si sono rivelati inefficaci per conseguire un'effettiva concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi di concorrenza o carenze del mercato individuati in relazione ai mercati per la fornitura all'ingrosso di determinati prodotti di accesso, l'Autorità può, a titolo di misura eccezionale e conformemente all'articolo 45, comma 3, imporre alle imprese verticalmente integrate l'obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all'ingrosso di detti prodotti di accesso in un'entità commerciale operante in modo indipendente.

2. Tale entità commerciale fornisce prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, incluso alle altre entità commerciali all'interno della società madre, negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni, inclusi quelli relativi ai livelli di prezzi e servizi e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure.

3. Ove intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, l'Autorità sottopone una proposta alla Commissione europea fornendo:

a) prove che giustifichino le conclusioni di cui al comma 1;

b) una motivata valutazione che attesti che le prospettive di concorrenza a livello delle infrastrutture sono scarse o assenti in un lasso di tempo ragionevole;

c) un'analisi dell'impatto previsto sull'Autorità, sull'impresa, in particolare sulla forza lavoro dell'impresa separata e sul settore delle comunicazioni elettroniche nel suo insieme e sugli incentivi ad investire in un settore nel suo insieme, in particolare per quanto riguarda la necessità di garantire la coesione sociale e territoriale, nonché sugli altri soggetti interessati, compreso in particolare l'impatto previsto sulla concorrenza tra infrastrutture e ogni potenziale effetto sui consumatori;





d) un'analisi delle ragioni per cui l'obbligo in questione sarebbe lo strumento più efficace per applicare le misure correttive volte a ovviare ai problemi di concorrenza/carenze del mercato individuati.

4. Il progetto di misura comprende gli elementi seguenti:

a) la natura e il livello di separazione precisi, specificando, in particolare, lo status giuridico dell'entità commerciale separata;

b) l'individuazione delle risorse dell'entità commerciale separata e i prodotti o servizi che tale entità deve fornire;

c) le disposizioni gestionali per assicurare l'indipendenza del personale dell'entità commerciale separata e gli incentivi corrispondenti;

d) le norme per garantire l'osservanza degli obblighi;

e) le norme per assicurare la trasparenza delle procedure operative, in particolare nei confronti delle altre parti interessate;

f) un programma di controllo per assicurare l'osservanza, che include la pubblicazione di una relazione annuale.

5. A seguito della decisione della Commissione europea sul progetto di misura adottato conformemente all'articolo 45, comma 3, l'Autorità effettua un'analisi coordinata dei diversi mercati relativi alla rete di accesso secondo la procedura di cui all'articolo 19. Sulla base della sua valutazione, l'Autorità impone, mantiene, modifica o revoca gli obblighi conformemente agli articoli 11 e 12.

6. Un'impresa alla quale sia stata imposta la separazione funzionale può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 46 a 50 in ogni mercato specifico nel quale è stato stabilito che l'impresa dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 19 del Codice oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all'articolo 45, comma 3.

#### ART. 50-ter

(Separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata)

1. Le imprese che siano stati designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 19 informano anticipatamente e tempestivamente l'Autorità al fine di consentire alla stessa di valutare l'effetto dell'auspicata transazione, quando intendono trasferire i loro beni relativi alle reti di accesso, o una parte significativa degli stessi, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi, o qualora intendano istituire un'entità commerciale separata per fornire a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le sue divisioni al dettaglio, prodotti di accesso pienamente equivalenti. Le imprese devono inoltre informare l'Autorità in merito ad eventuali cambiamenti di tale intenzione, nonché del risultato finale del processo di separazione.

2. L'Autorità valuta l'effetto della transazione prevista sugli obblighi normativi esistenti in base al Codice. A tal fine, conduce un'analisi coordinata dei vari mercati relativi alla rete d'accesso secondo la procedura di cui all'articolo 19 del Codice. Sulla base della sua valutazione impone, mantiene, modifica o revoca gli obblighi conformemente agli articoli 11 e 12 del Codice.

3. L'entità commerciale separata dal punto di vista giuridico o operativo può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 46 a 50 in ogni mercato specifico nel quale è stato stabilito che l'entità dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 19 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all'articolo 45, comma 3.”:

4. Qualora intenda cedere tutte le sue attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un'entità giuridica separata appartenente a una proprietà diversa, l'impresa designata conformemente al comma 1 informa preventivamente e tempestivamente l'Autorità per permetterle di



*valutare l'effetto della transazione prevista sulla fornitura dell'accesso in postazione fissa e sulla fornitura dei servizi telefonici ai sensi dell'articolo 54. L'Autorità può imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici conformemente all'articolo 28, comma 2."*

#### ART. 39

*(Fornitura dell'accesso agli utenti finali da una postazione fissa e fornitura di servizi telefonici)*

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: *"Fornitura dell'accesso agli utenti finali da una postazione fissa e fornitura di servizi telefonici"*;
  - b) il comma 1 è sostituito dal seguente: *"1. Qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica è soddisfatta quanto meno da un operatore. Il Ministero vigila sull'applicazione del presente comma."*;
  - c) il comma 2 è sostituito dal seguente: *"2. La connessione consente agli utenti finali di supportare le comunicazioni vocali, facsimile e dati, a velocità di trasmissione tali da consentire un accesso efficace a Internet tenendo conto delle tecnologie prevalenti usate dalla maggioranza dei contraenti e della fattibilità tecnologica nel rispetto delle norme tecniche stabilite nelle Raccomandazioni dell'UIT-T."*;
  - d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: *"2-bis. Qualsiasi richiesta ragionevole di fornitura di un servizio telefonico accessibile al pubblico attraverso la connessione di rete di cui al primo comma che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali è soddisfatta quanto meno da un operatore. Il Ministero vigila sull'applicazione del presente comma."*

#### ART. 40

*(Elenco abbonati e servizi di consultazione)*

1. All'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il comma 3 è sostituito dal seguente: *"3. In considerazione dell'esistenza sul mercato di diverse offerte in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, fintantoché il Ministero non riscontri il venir meno di tali condizioni, ai servizi di cui al comma 1 non si applicano gli obblighi di fornitura del servizio universale. Il Ministero verifica il permanere delle predette condizioni, sentiti gli operatori interessati, con cadenza semestrale."*

#### ART. 41

*(Telefoni pubblici a pagamento e altri punti di accesso pubblico alla telefonia vocale)*

1. All'articolo 56 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: *"Telefoni pubblici a pagamento e altri punti di accesso pubblico alla telefonia vocale"*;
  - b) il comma 1 è sostituito dal seguente: *"1. Nel rispetto delle disposizioni emanate in materia dall'Autorità, le imprese mettono a disposizione telefoni pubblici a pagamento o altri punti di accesso pubblico alla telefonia vocale per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti finali in termini di copertura geografica, numero di apparecchi o di altri punti di accesso e loro accessibilità per gli utenti disabili, nonché di qualità del servizio. Il Ministero vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente comma"*;
  - c) il comma 2 è sostituito dal seguente: *"2. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 il Ministero entro 31 dicembre 2012 e comunque ogni 12 mesi, previa consultazione dei soggetti interessati ai sensi dell'articolo 83, individua le localizzazioni nelle quali i servizi di cui al comma medesimo o servizi analoghi sono ampiamente disponibili e per le quali pertanto non possono"*



*essere prescritti obblighi ai fini di cui al comma stesso, anche in considerazione dell'esistenza sul mercato di offerte diverse in termini di sostituibilità e disponibilità.”.*

#### ART. 42

*(Misure destinate agli utenti finali disabili)*

1. All'articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: *“Misure destinate agli utenti finali disabili”*;
  - b) il comma 1 è sostituito dal seguente: *“1. A meno che alla Sezione III del presente Capo, siano previsti requisiti che conseguono l'effetto equivalente, l'Autorità adotta misure specifiche per garantire che gli utenti finali disabili fruiscano di un accesso, ad un prezzo accessibile, ai servizi individuati all'articolo 54, comma 2-bis, e all'articolo 55 che sia di livello equivalente a quello di cui beneficiano gli altri utenti finali. L'Autorità valuta la necessità generale e i requisiti specifici di tali misure specifiche per gli utenti finali disabili, comprese la loro portata e forma concreta.”*;
  - c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: *“2-bis. Nell'adottare le misure di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità favorisce la conformità con le pertinenti norme o specifiche pubblicate secondo il disposto degli articoli 20, 21 e 22 del Codice.”*.

#### ART. 43

*(Accessibilità delle tariffe)*

1. All'articolo 59 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: *“1. L'Autorità vigila sull'evoluzione e il livello delle tariffe al dettaglio dei servizi che, in base agli articoli da 54 a 57, sono soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate oppure sono disponibili sul mercato, qualora non sia designata alcuna impresa per la fornitura di tali servizi, con particolare riguardo ai prezzi al consumo e al reddito dei consumatori.”*;
  - b) il comma 2 è sostituito dal seguente: *“2. L'Autorità può prescrivere che le imprese designate ai sensi dell'articolo 58 propongano ai consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dall'accesso alla rete di cui all'articolo 54, comma 1, o dall'uso dei servizi individuati all'articolo 54, comma 2-bis, e agli articoli 55, 56 e 57, soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate.”*.

#### ART. 44

*(Qualità del servizio fornito dalle imprese designate)*

1. Il comma 4 dell'articolo 61 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: *“4. L'Autorità fissa obiettivi qualitativi per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale. Nel fissare tali obiettivi, l'Autorità tiene conto del parere dei soggetti interessati, applicando in particolare le modalità stabilite all'articolo 38 e nel rispetto delle norme tecniche stabilite nelle Raccomandazioni dell'UIT-T e della normativa CEPT.”*.

#### ART. 45

*(Verifica e riesame degli obblighi)*

1. L'articolo 66 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è abrogato.



ART. 46

*(Controlli normativi sui servizi al dettaglio)*

1. All'articolo 67 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: *"1. L'Autorità, qualora in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 19 del Codice accerti che un determinato mercato al dettaglio identificato conformemente all'articolo 18 non è effettivamente concorrenziale e giunga alla conclusione che gli obblighi previsti dagli articoli da 46 a 50 non portino al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 13, impone i necessari obblighi alle imprese identificate come imprese che dispongono di un significativo potere di mercato su un dato mercato al dettaglio ai sensi dell'articolo 17."*;
- b) il comma 3 è abrogato.

ART. 47

*(Controlli sull'insieme minimo di linee affittate)*

1. L'articolo 68 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è abrogato.

ART. 48

*(Selezione del vettore e preselezione del vettore)*

1. L'articolo 69 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è abrogato.

ART. 49

*(Contratti)*

1. All'articolo 70 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: *"Contratti e esercizio del diritto di recesso"*;
- b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

*"1. Fermo restando le disposizioni di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con legge 2 aprile 2007, n. 40, i consumatori ed altri utenti finali che ne facciano richiesta, hanno diritto di stipulare contratti con una o più imprese che forniscono servizi di connessione ad una rete di comunicazione pubblica o servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Il contratto indica almeno, in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile:*

a) *la denominazione e la sede dell'impresa;*

b) *i servizi forniti, ed in particolare:*

1) *se viene fornito o meno l'accesso ai servizi di emergenza e alle informazioni sulla localizzazione del chiamante e se esistono eventuali restrizioni alla fornitura di servizi di emergenza di cui all'articolo 76;*

2) *informazioni su eventuali altre condizioni che limitano l'accesso o l'utilizzo di servizi e applicazioni;*

3) *i livelli minimi di qualità del servizio offerti, compresa la data dell'allacciamento iniziale e, ove opportuno, altri parametri di qualità del servizio, quali definiti dall'Autorità;*

4) *informazioni sulle procedure poste in essere dall'impresa per misurare e strutturare il traffico in un collegamento di rete nel rispetto del diritto di scelta nonché del diritto alla protezione dei dati*



personali dell'utente onde evitare la saturazione della rete e il superamento dei limiti di capienza, e informazioni sulle eventuali ripercussioni sulla qualità del servizio riconducibili a tali procedure;

5) eventuali restrizioni imposte dal fornitore all'utilizzo delle apparecchiature terminali fornite;

c) i tipi di servizi di manutenzione offerti e i servizi di assistenza alla clientela forniti, nonché le modalità per contattare tali servizi;

d) qualora esista un obbligo ai sensi dell'articolo 75, la scelta del contraente di far includere o meno i suoi dati personali in un elenco e i dati di cui trattasi;

e) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, nonché le modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito a tutte le tariffe applicabili e a tutti i costi di manutenzione, alle modalità di pagamento e ad eventuali differenze di costo ad esse legate;

f) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto compresi:

1) ogni utilizzo minimo o durata richiesti per beneficiare di condizioni promozionali;

2) i diritti e gli obblighi inerenti la portabilità dei numeri o di altri identificatori;

3) eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto, compresi gli eventuali costi da recuperare in relazione all'apparecchiatura terminale;

g) le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualità del servizio previsto dal contratto;

h) il modo in cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 84;

i) i tipi di azioni che l'impresa può adottare in risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrità e alle vulnerabilità.”;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. L'Autorità può richiedere che il contratto contenga ogni informazione che possa essere fornita a tal fine dalle autorità competenti sull'utilizzo delle reti e servizi di comunicazione elettronica per attività illegali e per la diffusione di contenuti dannosi, e sugli strumenti di tutela dai rischi per la sicurezza personale, la vita privata e i dati personali di cui all'articolo 71, comma 2-quater, e relativi al servizio fornito.”;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. il contraente, qualora non accetti le **modifiche** delle condizioni contrattuali da parte delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, ha diritto di recedere dal contratto senza penali né costi di disattivazione. **Le modifiche** sono comunicate al contraente con adeguato preavviso, non inferiore a trenta giorni, e contengono le informazioni complete circa l'esercizio del diritto di recesso. L'Autorità può specificare la forma di tali comunicazioni.”;

e) al comma 5, dopo la parola: “arrecare” sono inserite le seguenti: “danno ai minori”; dopo la parola: “privata” sono inserite le seguenti: “ovvero per finalità **abusiva o fraudolenta**”;

f) il comma 6 dell'articolo 70 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è abrogato.

## Art. 50

### *(Trasparenza e pubblicazione delle informazioni)*



1. All'articolo 71 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: *“1. L’Autorità assicura che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi accessibili al pubblico di comunicazione elettronica pubblichino informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti, a eventuali commissioni per la risoluzione del contratto e a informazioni sulle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi forniti agli utenti finali e ai consumatori, conformemente alle disposizioni dell'allegato n. 5. Tali informazioni sono pubblicate in forma chiara, esaustiva e facilmente accessibile. L’Autorità può precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui tali informazioni devono essere pubblicate.”;*
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: *“2. L’Autorità promuove la fornitura di informazioni che consentano agli utenti finali e ai consumatori di valutare autonomamente il costo di modalità di uso alternative, anche mediante guide interattive. Ove tali servizi non siano disponibili sul mercato a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole, l’Autorità provvede affinché vengano resi disponibili o affida l’incarico a terzi. Questi ultimi hanno il diritto di utilizzare gratuitamente le informazioni pubblicate dalle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per vendere o rendere disponibili tali guide interattive o tecniche analoghe.”;*
- c) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

*“2-bis. Fermo restando le disposizioni di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, l’Autorità può imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di, tra l’altro:*

- a) fornire ai contraenti informazioni sulle tariffe in vigore riguardo a ogni numero o servizio soggetto a particolari condizioni tariffarie; per singole categorie di servizi l’Autorità può esigere che tali informazioni siano fornite immediatamente prima della connessione al numero chiamato;*
- b) informare i contraenti di eventuali modifiche all’accesso ai servizi di emergenza o alle informazioni sulla localizzazione del chiamante nell’ambito del servizio al quale si sono abbonati;*
- c) informare i contraenti di ogni modifica alle condizioni che limitano l’accesso o l’utilizzo di servizi e applicazioni, ove siano ammesse dalla legislazione nazionale in conformità del diritto dell’Unione europea;*
- d) fornire informazioni sulle procedure poste in essere dal fornitore per misurare e strutturare il traffico in un collegamento di rete nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali dell’utente onde evitare la saturazione della rete e il superamento dei limiti di capienza, che*



*indichino anche le eventuali ripercussioni sulla qualità del servizio riconducibili a tali procedure;*

*e) informare i contraenti del loro diritto a decidere se far inserire o meno i loro dati personali in un elenco e delle tipologie di dati di cui trattasi in materia di protezione dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche; nonché*

*f) comunicare regolarmente ai contraenti disabili le informazioni dettagliate su prodotti e servizi destinati a loro.*

*2-ter. Qualora lo ritenga opportuno, l'Autorità può, prima di imporre un obbligo, promuovere misure di auto-regolamentazione o co-regolamentazione.*

*2-quater. Le imprese di cui al comma 2-bis diffondono, all'occorrenza, informazioni gratuite di pubblico interesse agli attuali e nuovi contraenti tramite gli stessi canali normalmente utilizzati dalle imprese per le loro comunicazioni con i contraenti. In tal caso, dette informazioni sono fornite dall'Autorità in forma standardizzata e riguardano fra l'altro:*

*a) gli utilizzi più comuni dei servizi di comunicazione elettronica per attività illegali e per la diffusione di contenuti dannosi, in particolare quelli che possono attentare al rispetto degli altrui diritti e libertà. Rientrano in questa categoria le violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi e le informazioni sulle conseguenze giuridiche di tali atti; nonché*

*b) i mezzi di protezione contro i rischi per la sicurezza personale, per la vita privata e per i dati personali nella fruizione di servizi di comunicazione elettronica.”.*

## **Art. 51**

### **(Qualità del servizio)**

1. All'articolo 72 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente “1. L'Autorità, dopo aver effettuato la consultazione di cui all'articolo 83, può prescrivere alle imprese fornitrici di reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti e sulle misure adottate per assicurare un accesso equivalente per gli utenti finali disabili.. Le informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all'Autorità prima della pubblicazione.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. L'Autorità può precisare, tra l'altro, i parametri di qualità del servizio da misurare, nonché il contenuto, la forma e le modalità della pubblicazione, compresi meccanismi di certificazione della qualità, per garantire che gli utenti finali, inclusi gli utenti finali disabili, abbiano accesso ad informazioni complete, comparabili e di facile consultazione, anche utilizzando i parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati nell'allegato n. 6.”;



c) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

*“2-bis. Per impedire il degrado del servizio e la limitazione o il rallentamento del traffico di rete, l’Autorità può imporre prescrizioni in materia di qualità minima del servizio all’impresa o alle imprese che forniscono reti di comunicazione pubbliche.*

*2-ter. L’Autorità fornisce alla Commissione europea, con largo anticipo rispetto alla fissazione delle prescrizioni di cui al comma 2-bis, una sintesi delle ragioni alla base dell’intervento, le misure previste e l’impostazione proposta. Dette informazioni sono rese disponibili anche al BEREC.*

*2-quater. Nel deliberare sulle prescrizioni di cui al comma 2-bis del presente articolo, l’Autorità tiene nella massima considerazione le osservazioni o raccomandazioni eventualmente formulate dalla Commissione europea in esito alla comunicazione di cui al comma 2.”.*

#### **Art. 52**

##### ***(Disponibilità di servizi)***

1. All’articolo 73 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: *“Disponibilità di servizi”*.
- b) il comma 1 è sostituito dal seguente: *“1. Il Ministero stabilisce le misure necessarie per garantire la più ampia disponibilità possibile dei servizi telefonici accessibili al pubblico forniti attraverso le reti pubbliche di comunicazioni, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore. Le imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico devono adottare tutte le misure necessarie per garantire l’accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.”;*

#### **Art. 53**

##### ***(Garanzia di accesso e di scelta equivalenti per gli utenti finali disabili)***

1. Dopo l’articolo 73 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:

##### **“ ART. 73-bis**

##### ***(Garanzia di accesso e di scelta equivalenti per gli utenti finali disabili)***

*1. L’Autorità, ove opportuno, può specificare le prescrizioni che le imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono rispettare affinché gli utenti finali disabili:*

- a) *possano avere un accesso ai servizi di comunicazione elettronica equivalente a quello della maggior parte degli utenti finali; e*





b) beneficiare della gamma di imprese e servizi a disposizione della maggior parte degli utenti finali.

2. Per essere in grado di adottare ed attuare norme specifiche per gli utenti finali disabili, vengono predisposte apparecchiature terminali che offrono i servizi e le funzionalità necessarie.”.

#### Art. 54

##### *(Servizi di consultazione degli elenchi telefonici)*

1. All'articolo 75 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “*Servizi di consultazione degli elenchi telefonici*”;
- b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “*1. L’Autorità provvede affinché sia rispettato il diritto degli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico ad essere inseriti negli elenchi di cui all’articolo 55, comma 1, lettera a), e le informazioni che li riguardano siano messe a disposizione dei fornitori di elenchi o di servizi di consultazione ai sensi del comma 2 del presente articolo.*”;
- c) al comma 2 le parole: “*agli abbonati*” sono sostituite dalle seguenti: “*ai contraenti*”;
- d) il comma 3 è sostituito dal seguente: “*3. L’Autorità provvede affinché sia rispettato il diritto di tutti gli utenti finali dotati di un servizio telefonico accessibile al pubblico di accedere ai servizi di consultazione elenchi. A tal fine, l’Autorità può imporre obblighi alle imprese che controllano l’accesso agli utenti finali per la fornitura di servizi di consultazione elenchi in conformità alle disposizioni dell’articolo 55. Detti obblighi e condizioni sono obiettivi, equi, trasparenti e non discriminatori.*”;
- e) il comma 4 è sostituito dal seguente: “*4. Gli utenti finali degli altri Stati membri hanno diritto di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi abbonati di cui all’articolo 55 tramite chiamata vocale o SMS a norma dell’articolo 78.*”.

#### Art. 55

##### *(Disposizioni per favorire l’attuazione del numero di emergenza unico europeo)*

1. Dopo l’articolo 75 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:

##### **“ART. 75-bis**

##### *(Disposizioni per favorire l’attuazione del numero di emergenza unico europeo)*

1. Al Ministero dell’interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono attribuiti poteri di indirizzo e coordinamento per l’individuazione e l’attuazione delle iniziative volte alla piena realizzazione del numero di emergenza unico europeo di cui



all'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, anche attraverso il ricorso ai centri unici di risposta. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 il Ministero esercita le attribuzioni conferite dal medesimo articolo nei confronti degli operatori delle telecomunicazioni, ai fini dell'attuazione delle iniziative individuate ai sensi del presente articolo.

2. Per l'esercizio dei poteri di cui al comma 1, il Ministro dell'interno si avvale di una commissione consultiva costituita presso il medesimo Ministero e composta dai rappresentanti del Ministero dell'interno, della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute e della difesa nonché dai rappresentanti designati dalla Conferenza Stato –Regioni. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso e rimborso spese.

3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, possono essere stipulati protocolli d'intesa con le regioni interessate, anche per l'utilizzo di strutture già esistenti.”.

#### ART. 56

##### (Servizi di emergenza e numero di emergenza unico europeo)

1. All'articolo 76 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “*Servizi di emergenza e numero di emergenza unico europeo*”;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “*1. Il Ministero provvede affinché tutti gli utenti finali dei servizi di cui al comma 1-bis, compresi gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo '112' e qualunque numero di emergenza nazionale. Le chiamate al numero di emergenza unico europeo '112' devono ricevere adeguata risposta ed essere trattate nel modo più conforme alla struttura dei servizi di soccorso. Tali chiamate ricevono risposte e un trattamento con la stessa rapidità ed efficacia riservate alle chiamate al numero o ai numeri di emergenza nazionali, se questi continuano ad essere utilizzati. I numeri di emergenza nazionali sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità in merito alla disponibilità dei numeri, e sono recepiti dall'Autorità nel piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica.*”;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “*1-bis. Il Ministero, in consultazione con i fornitori dei servizi di emergenza, provvede affinché sia garantito un accesso ai servizi di emergenza da parte delle imprese che forniscono un servizio di comunicazione elettronica che permette di effettuare chiamate nazionali verso uno o più numeri che figurano nel piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica.*”;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente: “*3. Il Ministero provvede che venga assicurata ai cittadini un'informazione adeguata in merito all'esistenza e all'uso del numero di emergenza unico*”.



europeo '112', in particolare attraverso iniziative rivolte specificamente alle persone che viaggiano da uno Stato membro all'altro.”:

e) dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

*“3-bis. Il Ministero provvede affinché l'accesso per gli utenti finali disabili ai servizi di emergenza sia equivalente a quello degli altri utenti finali. Per assicurare che gli utenti finali disabili possano accedere ai servizi di emergenza mentre si trovano in Stati membri diversi dal proprio, le misure adottate a tal fine si basano quanto più possibile sulle norme o specifiche europee pubblicate conformemente all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE. Tali misure non impediscono al Ministero di adottare ulteriori prescrizioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo.*

*3-ter. Il Ministero provvede affinché le imprese interessate mettano gratuitamente a disposizione dell'autorità incaricata delle chiamate di emergenza le informazioni sulla localizzazione del chiamante nel momento in cui la chiamata raggiunge tale autorità. Ciò si applica altresì per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo '112'. Il Ministero estende tale obbligo alle chiamate a numeri di emergenza nazionali. Il Ministero definisce i criteri per l'esattezza e l'affidabilità delle informazioni fornite sulla localizzazione del chiamante.”.*

#### **Art. 57**

##### ***(Prefissi telefonici internazionali)***

1. L'articolo 77 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:

#### **“ ART. 77**

##### ***(Prefissi telefonici internazionali)***

*1. Il prefisso '00' costituisce il prefisso internazionale normalizzato. L'Autorità può introdurre o mantenere in vigore disposizioni specifiche relative alle chiamate telefoniche tra località contigue situate sui due versanti della frontiera tra due Stati membri. Gli utenti finali di tali località sono adeguatamente informati dell'esistenza di tali disposizioni.*

*2. L'Autorità provvede affinché gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche, consentendo le chiamate internazionali, gestiscano qualsiasi chiamata effettuata da o verso lo spazio di numerazione telefonica europeo (ETNS), applicando tariffe analoghe a quelle per le chiamate da e verso altri Stati membri.”.*

#### **Art. 58**

##### ***(Numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale, compreso il numero delle hotline destinate ai minori scomparsi)***

1. Dopo l'articolo 77 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:



“ART. 77-bis

*(Numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale, compreso il numero delle hotline destinate ai minori scomparsi)*

- 1. I Ministeri competenti per materia promuovono i numeri specifici nell'arco di numerazione che inizia con il '116' identificati nella decisione 2007/116/CE della Commissione europea, del 15 febbraio 2007, che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con il 116 a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale e resi disponibili dall'Autorità. Essi incoraggiano la prestazione dei servizi per cui tali numeri sono riservati.*
- 2. I Ministeri competenti per materia provvedono affinché gli utenti finali disabili possano avere un accesso più ampio possibile ai servizi forniti nell'arco della numerazione che inizia con il '116'. Le misure adottate per facilitare l'accesso degli utenti disabili a tali servizi mentre viaggiano in altri Stati membri sono fondate sul rispetto delle norme o specifiche attinenti pubblicate a norma dell'articolo 20 del Codice.*
- 3. I Ministeri competenti per materia provvedono affinché i cittadini siano opportunamente informati circa l'esistenza e l'utilizzazione dei servizi forniti nell'ambito dell'arco di numerazione '116', in particolare mediante iniziative specificatamente destinate a persone che viaggiano tra gli Stati membri.*
- 4. I Ministeri competenti per materia si adoperano per garantire ai cittadini l'accesso a un servizio dedicato per denunciare casi di minori scomparsi, aggiuntivo rispetto alle misure di applicazione generale relative a tutti i numeri nell'arco di numerazione '116' adottate a norma dei commi 1, 2 e 3. Tale servizio sarà disponibile sul numero 116000.”.*

**ART. 59**

*(Accesso a numeri e servizi)*

1. All'articolo 78 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Accesso a numeri e servizi”;
- b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

*“1. Ove ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile e salvo il caso in cui un contraente chiamato abbia scelto, per ragioni commerciali, di limitare l'accesso da parte di chiamanti ubicati in determinate zone geografiche, ovvero con riferimento ad accessi effettuati da numerazioni non geografiche l'Autorità assume tutte le misure necessarie per assicurare che gli utenti finali siano in grado di:*

- a) *accedere e utilizzare i servizi associati a numeri non geografici appartenenti ai Piani di numerazione telefonica nazionali presenti all'interno dell'Unione europea; nonché*



b) accedere a tutti i numeri forniti nell'Unione europea, a prescindere dalla tecnologia e dai dispositivi utilizzati dall'operatore, compresi quelli dei piani di numerazione telefonica nazionali, quelli dello ETNS e i numeri verdi internazionali universali (UIFN).”;

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

*“1-bis. L’Autorità può imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di bloccare l’accesso a numeri o servizi caso per caso, ove ciò sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi, e imporre che in simili casi i fornitori di servizi di comunicazione elettronica trattengano i relativi ricavi da interconnessione o da altri servizi.”.*

#### **ART. 60**

##### *(Fornitura di prestazioni supplementari)*

1. All’articolo 79 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: *“1. Fatto salvo l’articolo 60, comma 2, l’Autorità, sentite le parti interessate, può obbligare gli operatori che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico o accesso a reti di comunicazione pubbliche a mettere a disposizione degli utenti finali le prestazioni elencate nell’allegato n. 4, parte B, se ciò è fattibile sul piano tecnico e praticabile su quello economico, come pure, tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nell’allegato n. 4, parte A.”;*

b) il comma 3 è abrogato.

#### **ART. 61**

##### *(Agevolare il cambiamento di fornitore)*

1. All’articolo 80 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: *“Agevolare il cambiamento di fornitore”;*

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: *“1. L’Autorità provvede affinché tutti i contraenti con numeri appartenenti al piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica che ne facciano richiesta conservino il proprio o i propri numeri indipendentemente dall’impresa fornitrice del servizio, a norma di quanto disposto all’allegato n. 4, parte C.”;*

c) il comma 2 è abrogato;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente: *“3. L’Autorità provvede affinché la tariffazione tra operatori o fornitori di servizi in relazione alla portabilità del numero, qualora prevista, sia*



*orientata ai costi e gli eventuali oneri diretti posti a carico dei contraenti non agiscano da disincentivo al cambiamento del fornitore di servizi da parte dei contraenti.”;*

e) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

*“4-bis. L’Autorità provvede affinché il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel più breve tempo possibile. In ogni caso, i contraenti che abbiano concluso un accordo per il trasferimento del proprio numero a una nuova impresa hanno diritto di ottenere l’attivazione del numero in questione entro un giorno lavorativo.*

*4-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, l’Autorità può stabilire il processo globale della portabilità del numero, tenendo conto delle disposizioni nazionali in materia di contratti, della fattibilità tecnica e della necessità di assicurare al contraente la continuità del servizio. In ogni caso, l’interruzione del servizio durante le operazioni di trasferimento non può superare un giorno lavorativo. L’Autorità prende anche in considerazione, se necessario, misure che assicurino la tutela dei contraenti durante tutte le operazioni di trasferimento, evitando altresì il trasferimento ad altro operatore contro la loro volontà. L’Autorità provvede affinché siano previste sanzioni adeguate per le imprese, tra cui l’obbligo di risarcire i clienti in caso di ritardo nel trasferimento del numero o in caso di abuso di trasferimento da parte delle imprese o in nome di queste.*

*4-quater. L’Autorità provvede affinché i contratti conclusi tra consumatori e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica non devono imporre un primo periodo di impegno iniziale superiore a 24 mesi. L’Autorità provvede altresì affinché le imprese offrano agli utenti la possibilità di sottoscrivere un contratto della durata massima di dodici mesi.*

*4-quinquies. L’Autorità provvede affinché le condizioni e le contratto modalità di esercizio del diritto di recesso non agiscano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi.*

## ART. 62

*(Obblighi di trasmissione)*

**1. L’articolo 81 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:**

### “ART. 81

*(Obblighi di trasmissione)*

*1. Il Ministero può imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per specifici canali radiofonici e televisivi e servizi complementari, specialmente servizi di accessibilità destinati a consentire un accesso adeguato agli utenti finali disabili, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico, se un numero significativo di utenti finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi televisivi o radiofonici. Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaro dal Ministero e se sono proporzionati e trasparenti.*



2. Il Ministero sottopone a riesame gli obblighi di trasmissione con periodicità regolare.”.

#### ART. 63

##### *(Consultazione dei soggetti interessati)*

1. All'articolo 83 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, tengono conto, attraverso meccanismi di consultazione pubblica, del parere degli utenti finali, dei consumatori, delle associazioni dei consumatori e degli utenti inclusi in particolare gli utenti disabili, delle aziende manifatturiere e delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica nelle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato. In particolare, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, istituiscono un meccanismo di consultazione pubblica che garantisca che nell'ambito delle proprie decisioni sulle questioni attinenti a tutti i diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico si tenga adeguatamente conto degli interessi dei consumatori nelle comunicazioni elettroniche.”;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Ai fini della promozione degli obiettivi della politica culturale e dei media, quali ad esempio la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei media, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la cooperazione fra le imprese fornitrici di reti o servizi di comunicazione elettronica e i settori interessati alla promozione di contenuti legittimi su tali reti e servizi. Tale cooperazione può includere il coordinamento delle informazioni di pubblico interesse da fornire a norma dell'articolo 71, comma 2-quater, e dell'articolo 70, comma 1 e 3.”

#### ART. 64

##### *(Risoluzione extragiudiziale delle controversie)*

1. All'articolo 84 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L'Autorità, ai sensi dell'articolo 1, commi 11, 12 e 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, adotta procedure extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie, semplici e poco costose per l'esame delle controversie tra i consumatori e le imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, relative alle disposizioni di cui al presente Capo ed inerenti alle condizioni contrattuali o all'esecuzione dei contratti riguardanti la fornitura di tali reti o servizi. Tali procedure consentono una equa e tempestiva risoluzione delle controversie prevedendo, nei casi giustificati,



*un sistema di rimborso o di indennizzo, fermo restando la tutela giurisdizionale dei contraenti prevista dalla vigente normativa.”*

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

*“- bis. Al di fuori delle forme di tutela e delle procedure stabilite dall’Autorità ai sensi dei commi 1 e 2 l’interessato può rivolgersi all’Autorità per rappresentare una violazione delle disposizioni nelle materie di competenza dell’Autorità e richiederne l’intervento secondo le modalità stabilite dall’Autorità.”*

b) al comma 4, dopo le parole: “risoluzione giudiziale delle controversie” sono inserite le seguenti: “nonché le procedure di cui agli articoli 139, 140, 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo”.

## ART. 65

### *(Notifica alla Commissione europea)*

1. Il comma 2 dell’articolo 85 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: “2. L’Autorità notifica alla Commissione europea gli obblighi di servizio universale imposti alle imprese designate quali imprese soggette ad obblighi di servizio universale. Ogni eventuale cambiamento avente un’incidenza su tali obblighi o sulle imprese soggette alle disposizioni del presente Capo è notificato senza indugio alla Commissione europea.”.

## ART. 66

### *(Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio)*

1. Al comma 1 dell’articolo 86 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: “adottano senza indugio” sono inserite le seguenti: “e, in ogni caso, entro sei mesi dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione,” e dopo le parole: “rispettano procedure” sono inserite le seguenti: “semplici, efficaci,”.

## ART. 67

### *(Cubicazione e condivisione di infrastrutture)*

1. All’articolo 89 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Quando un operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto di installare infrastrutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure può avvalersi di disposizioni in materia di limitazioni legali della proprietà, servitù ed espropriazione di cui al presente Capo, l’Autorità, anche mediante l’adozione di specifici regolamenti, può imporre la condivisione di tali infrastrutture o proprietà, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, ivi compresi tra l’altro edifici o accesso a edifici,





*cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti e armadi di distribuzione.”;*

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: *“2. Fermo quanto disposto in materia di coubicazione e condivisione di infrastrutture e di coordinamento di lavori dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, e dal comma 3 del presente articolo, l’Autorità può richiedere ed eventualmente imporre ai titolari dei diritti di cui al comma 1 di condividere le strutture o la proprietà, compresa la coubicazione fisica, o di adottare misure volte a facilitare il coordinamento di lavori pubblici per tutelare l’ambiente, la salute pubblica, la pubblica sicurezza o per realizzare obiettivi di pianificazione urbana o rurale e soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione ai sensi dell’articolo 11 nel corso del quale tutte le parti interessate devono poter esprimere il proprio parere. Tali disposizioni su condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà.”;*

c) dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

*“5-bis. L’Autorità, previo adeguato periodo di consultazione pubblica nel corso del quale tutte le parti interessate hanno la possibilità di esprimere le proprie opinioni, può imporre obblighi in relazione alla condivisione del cablaggio all’interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione, qualora esso si trovi al di fuori dell’edificio, ai titolari dei diritti di cui al comma 1 o al proprietario di tale cablaggio, se ciò è giustificato dal fatto che la duplicazione di tale infrastruttura sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Tra queste disposizioni in materia di condivisione o coordinamento possono rientrare norme sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà, adattate se del caso in funzione dei rischi.”*

*5-ter. Il Ministero, tenendo informata l’Autorità, può richiedere alle imprese di fornire le informazioni necessarie per elaborare un inventario dettagliato della natura, disponibilità e ubicazione geografica delle strutture di cui al comma 1, e metterlo a disposizione delle parti interessate e dell’Autorità medesima.*

*5-quater. I provvedimenti adottati dall’Autorità o dal Ministero conformemente al presente articolo sono obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.”.*

#### **ART. 68**

***(Divieto di imporre altri oneri)***

1. L’articolo 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:

#### **“ART. 93**

***(Divieto di imporre altri oneri)***

*1. Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.*



2. *Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contribuito può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.*"

#### ART. 69

*(Attività soggette ad autorizzazione generale)*

1. Il numero 3) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 104 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è soppresso.

#### ART. 70

*(Libero uso e Banda cittadina – CB)*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: *"nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 5"* sono soppresse e alla lettera p) dopo le parole: *"banda cittadina – CB"* sono inserite le seguenti *"o assimilate"*.

2. Il comma 4 dell'articolo 145 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: *"4. Alla dichiarazione è allegata, per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la potestà o la tutela."*

#### ART. 71

*(Elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali (Parte A), i diritti di uso delle frequenze radio (Parte B) e i diritti di uso delle numerazioni (Parte C) come precisato agli articoli 28, comma 1 e 33, comma 1, entro i limiti consentiti ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del Codice)*

1. Il punto 4, della Parte A, dell'Allegato n.1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: *"4. garantire l'accessibilità dei numeri del piano nazionale di numerazione, dei servizi di comunicazione elettronica dei numeri dello spazio di numerazione telefonica europeo, dei numeri verdi internazionali universali e, se tecnicamente ed economicamente fattibile, dei piani di numerazione di altri Stati membri per l'utente finale nonché le condizioni conformemente al Capo IV del Titolo II del Codice"*.



2. Il punto 8, della Parte A, dell'Allegato n.1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: *“8. rispettare le norme sulla tutela dei consumatori specifiche del settore delle comunicazioni elettroniche, ivi comprese le condizioni in conformità al Capo IV del Titolo II del Codice e le condizioni relative all'accessibilità per gli utenti disabili in conformità all'articolo 57 del Codice”*.
3. Dopo il punto 11, della Parte A, dell'Allegato n.1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente: *“11-bis. garantire le comunicazioni delle autorità pubbliche per avvisare il pubblico di minacce imminenti e per attenuare le conseguenze di gravi calamità.”*.
4. Il punto 12, della Parte A, dell'Allegato n.1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: *“12. garantire le comunicazioni, in caso di catastrofi naturali o di emergenze nazionali, tra i servizi di emergenza e le autorità, nonché le trasmissioni radiotelevisive destinate al pubblico”*.
5. Al punto 15, della Parte A, dell'Allegato n.1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: *“decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615”* sono sostituite dalle seguenti: *“decreto legislativo 2 novembre 2007, n. 194, e del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269”*.
6. Dopo il punto 18, della Parte A, dell'Allegato n.1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente: *“18-bis. obblighi di trasparenza per i fornitori di reti di comunicazioni pubbliche che forniscono al pubblico servizi di comunicazione elettronica al fine di garantire la connessione punto a punto, conformemente agli obiettivi ed ai principi di cui all'articolo 13 del Codice, la divulgazione delle eventuali condizioni che limitano l'accesso ai servizi e alle applicazioni o il loro utilizzo qualora tali condizioni siano previste in conformità con il diritto dell'Unione europea nonché, ove necessario e proporzionato, l'accesso da parte delle autorità di regolamentazione alle informazioni necessarie per verificare l'accuratezza della divulgazione.”*.
7. Il punto 1, della Parte B, dell'Allegato n.1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: *“1. obbligo di fornire un servizio o di utilizzare un tipo di tecnologia per il quale sono stati concessi i diritti d'uso della frequenza, compresi, se del caso, i requisiti di copertura e di qualità.”*.
8. Il punto 2, della Parte B, dell'Allegato n.1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: *“2. uso effettivo ed efficiente dei numeri in conformità al Capo II del Titolo I del Codice”*.
9. Dopo il punto 8, della Parte B, dell'Allegato n.1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente: *“8-bis. obblighi specifici di un uso sperimentale delle radiofrequenze”*.
10. Il punto 1, della Parte C, dell'Allegato n.1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: *“1. la designazione del servizio per il quale è utilizzato il numero, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura di tale servizio, per evitare dubbi, principi tariffari e prezzi massimi che si possono applicare alla serie di numeri specifici al fine di garantire la tutela del consumatore conformemente all'articolo 13 del Codice.”*.



11. Al punto 4, della Parte C, dell'Allegato n. 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: “*degli abbonati*” sono sostituite dalle seguenti: “*dei contraenti*”.

## ART. 72

*(Elenco minimo di voci da includere nell'offerta di riferimento relativa all'accesso all'ingrosso all'infrastruttura di rete, compreso l'accesso condiviso o pienamente disaggregato alla rete locale in postazione fissa che deve essere pubblicato dagli operatori notificati che detengano un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 46 del Codice:)*

1. La rubrica dell'Allegato n. 3 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituita dalla seguente: “*Elenco minimo di voci da includere nell'offerta di riferimento relativa all'accesso all'ingrosso all'infrastruttura di rete, compreso l'accesso condiviso o pienamente disaggregato alla rete locale in postazione fissa che deve essere pubblicato dagli operatori notificati che detengano un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 46 del Codice.*”.

2. La lettera a), dell'introduzione dell'Allegato n. 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituita dalla seguente: “*a) 'sottorete locale', una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete ad un punto di concentrazione o a un determinato punto di accesso intermedio della rete di comunicazione elettronica pubblica fissa;*”.

3. La lettera c), dell'introduzione dell'Allegato n. 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituita dalla seguente: “*c) 'accesso completamente disaggregato alla rete locale', la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore SPM che consenta l'uso dell'intera capacità dell'infrastruttura di rete;*”.

4. La lettera d), dell'introduzione dell'Allegato n. 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituita dalla seguente: “*d) 'accesso condiviso alla rete locale', la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore SPM che consenta l'uso di una parte specifica delle capacità dell'infrastruttura di rete, come una parte delle frequenze o simili*”.

5. Il punto 1, della Parte A, dell'Allegato n. 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:

*“1. Elementi della rete cui è offerto l'accesso tra cui, in particolare, i seguenti elementi con le appropriate installazioni afferenti:*

*a) accesso disaggregato alle reti locali (totale e condiviso);*

*b) accesso disaggregato alle sottoreti locali (totale e condiviso), compreso, se del caso, l'accesso agli elementi della rete che non sono attivi ai fini dello sviluppo di reti cablate;*

*c) se del caso, accesso ai condotti che consente lo sviluppo di reti di accesso.”.*

6. Il punto 2, della Parte A, dell'Allegato n. 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: “*2. Informazioni relative all'ubicazione dei punti di accesso fisici inclusi*



*armadi e quadri di distribuzione, disponibilità di reti locali sottoreti e connessioni cablate in parti specifiche della rete di accesso e, se del caso, informazioni relative all'ubicazione di condotti e alla disponibilità nei condotti."*

7. Il punto 3, della Parte A, dell'Allegato n. 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: *"3. Condizioni tecniche relative all'accesso alle reti e alle sottoreti locali e alla loro utilizzazione, ivi incluse le caratteristiche tecniche della coppia elicoidale o della fibra ottica o simili, dei distributori di cavi, condotti e relative installazioni, e, se del caso, le condizioni tecniche relative all'accesso ai condotti."*

8. Il punto 1, della Parte B, dell'Allegato n. 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: *"1. Informazioni sui siti pertinenti dell'operatore notificato come avente significativo potere di mercato o sull'ubicazione della sua attrezzatura e relativo aggiornamento programmato [1]."*

### ART.73

*(Descrizione delle prestazioni e dei servizi citati all'articolo 60 (controllo delle spese), all'articolo 79 (fornitura di prestazioni supplementari) e all'articolo 80 (agevolare il cambiamento di fornitore) del Codice)*

1. La rubrica dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituita dalla seguente: *"Descrizione delle prestazioni e dei servizi citati all'articolo 60 (controllo delle spese), all'articolo 79 (fornitura di prestazioni supplementari) e all'articolo 80 (agevolare il cambiamento di fornitore) del Codice"*.

2. Alla lettera a), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: *"decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467"* sono sostituite dalle seguenti: *"decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196"*; le parole: *"ai consumatori"* sono sostituite dalle seguenti: *"ai contraenti"*; dopo la parola *"opportuno,"* le parole: *"gli abbonati"*, sono sostituite dalle seguenti: *"i contraenti"*; le parole: *"per l'abbonato"* sono sostituite dalle seguenti: *"per il contraente"*; le parole: *"dell'abbonato"* sono sostituite dalle seguenti: *"del contraente"*.

3. Alla lettera b), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: *"[p]Prestazione gratuita alla quale"*, le parole: *"l'abbonato"*, sono sostituite dalle seguenti: *"il contraente"*.

4. Alla lettera e), della Parte A, dell'Allegato n.4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, la parola: *"l'abbonato"* sono sostituite dalle seguenti: *"il contraente"*.

5. Il punto i), della lettera a), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: *"i) di verificare e controllare le spese generate dall'uso della rete di comunicazione pubblica in postazione fissa o dei corrispondenti servizi telefonici accessibili al pubblico e"*.

6. La rubrica della lettera b), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituita dalla seguente: *"b) Sbarramento selettivo delle chiamate in uscita o di MMS o SMS premium o, ove ciò sia tecnicamente fattibile, altri tipi di applicazioni analoghe (servizio gratuito)"*.

7. Alla lettera b), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito, in fine, il seguente periodo: *"oppure l'invio di MMS o SMS premium o altri tipi di applicazioni analoghe verso queste destinazioni."*



8. La lettera c), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituita dalla seguente:

*“c) Sistemi di pagamento anticipato*

*L'Autorità può obbligare le imprese designate a proporre ai consumatori modalità di pagamento anticipato per l'accesso alla rete di comunicazione pubblica e per l'uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico.”.*

9. La lettera d), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituita dalla seguente:

*“d) Pagamento rateale del contributo di allacciamento*

*L'Autorità può imporre alle imprese designate l'obbligo di autorizzare i consumatori a scaglionare nel tempo il pagamento del contributo di allacciamento alla rete di comunicazione pubblica.”.*

10. Alla lettera e), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: *“fatture non pagate”* sono aggiunte le seguenti: *“emesse dalle imprese”*.

11. Dopo la lettera e), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono inserite le seguenti:

*“f) e-bis) Consigli tariffari*

*La procedura in base alla quale i contraenti possono chiedere all'impresa di fornire informazioni su tariffe alternative più economiche, se disponibili.*

*g) e-ter) Controllo dei costi*

*La procedura in base alla quale le imprese offrono strategie diverse, se ritenute idonee dall'Autorità, per tenere sotto controllo i costi dei servizi telefonici accessibili al pubblico, tra cui sistemi gratuiti di segnalazione ai consumatori di consumi anomali o eccessivi.”.*

12. La lettera a), della Parte B, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituita dalla seguente:

*“a) Composizione mediante tastiera o DTMF (segnalazione bitonale a più frequenze)*

*La rete di comunicazione pubblica consente l'uso di apparecchi a tonalità DTMF (raccomandazione ETSI ETR 207) per la segnalazione da punto a punto in tutta la rete.”.*

13. Dopo la Parte B, dell'allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunta la seguente:

*“Parte B-bis: Attuazione delle disposizioni relative alla portabilità del numero di cui all'articolo 80.*

*La prescrizione in base alla quale tutti i contraenti con numeri telefonici appartenenti al piano di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica che ne facciano richiesta devono poter conservare il proprio o i propri numeri indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio si applica:*

- a) nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico; e*
- b) nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo.*

*La presente parte non si applica alla portabilità del numero tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili.”.*



## ART. 74

### *(Informazioni da pubblicare a norma dell'articolo 71 del Codice)*

1. Nell'Allegato n. 5, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, la parola: "telefoniche" è sostituita dalle seguenti: "*di comunicazione*".

2. Il punto 1, dell'Allegato n. 5, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:

*"1. Nome e indirizzo dell'impresa o delle imprese.*

*Nome e indirizzo della sede centrale delle imprese fornitrici di reti di comunicazione pubbliche o di servizi telefonici accessibili al pubblico."*

3. La rubrica del comma 2 è sostituita dalla seguente: "Servizi offerti" e i punti: "2.1, 2.2 e 2.5", del comma 2, dell'Allegato n. 5, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono sostituiti dai seguenti:

*"2.1. Portata dei servizi offerti*

*2.2. Tariffe generali.*

*Le tariffe coprono accesso, costi di utenza, manutenzione e informazioni sugli sconti e sulle formule tariffarie speciali o destinate a categorie di utenti specifiche ed eventuali costi supplementari, nonché sui costi relativi alle apparecchiature terminali.*

*2.5. Condizioni contrattuali generali.*

*Comprendono, se del caso, disposizioni in merito alla durata minima del contratto, alla cessazione del contratto e alle procedure e costi diretti legati alla portabilità dei numeri e di altri identificatori, se pertinenti."*

## ART. 75

### *(Parametri, definizioni e metodi di misura previsti agli articoli 61 e 72 del Codice per quanto riguarda i tempi di fornitura e la qualità del servizio.)*

1. L'allegato n. 6 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto.

## ART. 76

### *(Interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo, ai sensi dell'articolo 74 del Codice)*

1. L'alinea del punto 1, dell'allegato n. 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:

*"1. Algoritmo comune di scomposizione e ricezione in chiaro*

*Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate alla ricezione dei segnali della televisione digitale (ad esempio trasmissione terrestre, via cavo o via satellite destinata principalmente alla ricezione fissa come DVB-T, DVB-C o DVB-S), messe in vendita, in locazione o messe a*



*disposizione in altro modo nell'Unione europea, in grado di ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono:".*

#### ART. 77

*(Requisiti per l'insieme minimo di linee affittate di cui all'articolo 68 del Codice.)*

1. L'allegato n. 8 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è abrogato.

#### ART. 78

*(Dichiarazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 25 del Codice.)*

1. L'allegato n. 9 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dall'allegato 2 al presente decreto.

#### ART. 79

*(Criteri che l'Autorità deve utilizzare nell'accertare l'esistenza di una posizione dominante collettiva ai sensi dell'articolo 17, comma 3)*

1. Dopo l'allegato n. 26, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito l'allegato 3 al presente decreto.

### CAPO II

#### **NORME DI COORDINAMENTO DEL CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE**

#### ART. 80

*(Norme integrative e di coordinamento)*

1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 6 dell'articolo 55 le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "*Ministro dello sviluppo economico*";
  - b) al comma 1 dell'articolo 60 la parola: "*abbonato*" è sostituita dalla seguente: "*contraente*";
  - c) al comma 1 dell'articolo 82 le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "*Ministro dello sviluppo economico*";





- d) al comma 3) dell'articolo 87 le parole: “*denuncia di inizio attività*”, sono sostituite dalle seguenti: “*segnalazione certificata di inizio attività*”.
- e) al comma 1 dell'articolo 87-bis le parole: “*denuncia di inizio attività*”, sono sostituite dalle seguenti: “*segnalazione certificata di inizio attività*”.
- f) al comma 2 dell'articolo 90 le parole: “Ministro delle comunicazioni” sono sostituite dalle seguenti: “*Ministro dello sviluppo economico*”;
- g) ai commi 2 e 4 dell'articolo 94 le parole: “Ministro delle comunicazioni” sono sostituite dalle seguenti: “*Ministro dello sviluppo economico*”;
- h) al comma 6 dell'articolo 95 le parole: “Ministro delle comunicazioni” sono sostituite dalle seguenti: “*Ministro dello sviluppo economico*”;
- i) al comma 2 dell'articolo 96 le parole: “Ministro delle comunicazioni” sono sostituite dalle seguenti: “*Ministro dello sviluppo economico*”;
- l) al comma 4 dell'articolo 99 le parole: “*denuncia di inizio attività*”, sono sostituite dalle seguenti: “*segnalazione certificata di inizio attività*”.
- m) al comma 3 dell'articolo 101 le parole: “Ministro delle comunicazioni” sono sostituite dalle seguenti: “*Ministro dello sviluppo economico*”;
- n) al comma 5 dell'articolo 130 le parole: “Ministro delle comunicazioni” sono sostituite dalle seguenti: “*Ministro dello sviluppo economico*”;
- o) al comma 3 dell'articolo 162 le parole: “Ministro delle comunicazioni” sono sostituite dalle seguenti: “*Ministro dello sviluppo economico*”;
- p) al comma 1 dell'articolo 163 le parole: “Ministro delle comunicazioni” sono sostituite dalle seguenti: “*Ministro dello sviluppo economico*”;
- q) al comma 2 dell'articolo 166 le parole: “Ministro delle comunicazioni” sono sostituite dalle seguenti: “*Ministro dello sviluppo economico*”;
- r) al comma 2 dell'articolo 170 le parole: “Ministro delle comunicazioni” sono sostituite dalle seguenti: “*Ministro dello sviluppo economico*”;
- s) ai commi 5 e 7, dell'articolo 176, le parole: “Ministro delle comunicazioni” sono sostituite dalle seguenti: “*Ministro dello sviluppo economico*”;
- t) al comma 1 dell'articolo 178 le parole: “Ministro delle comunicazioni” sono sostituite dalle seguenti: “*Ministro dello sviluppo economico*”;
- u) al comma 3 dell'articolo 185 le parole: “Ministro delle comunicazioni” sono sostituite dalle seguenti: “*Ministro dello sviluppo economico*”;



v) al comma 1 dell'articolo 207 le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "*Ministro dello sviluppo economico*";

z) al comma 2 dell'articolo 208 le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "*Ministro dello sviluppo economico*";

aa) alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 220, le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "*Ministro dello sviluppo economico*";

bb) la rubrica del Modello B dell'allegato n. 13 è sostituita dalla seguente: "*segnalazione certificata di inizio attività*".

#### ART. 81

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### ART. 82

##### *(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Allegato n. 1

Allegato n. 6

(articoli 61 e 72)

**Parametri, definizioni e metodi di misura previsti agli articoli 61 e 72 del Codice per quanto riguarda i tempi di fornitura e la qualità del servizio**

*Per le imprese che forniscono accesso a una rete di comunicazione pubblica*

PARAMETRO (Nota 1)	DEFINIZIONE	METODO DI MISURA
<i>Tempo di fornitura del collegamento iniziale</i>	<i>ETSI EG 202 057</i>	<i>ETSI EG 202 057</i>
<i>Tasso di guasti per linea d'accesso</i>	<i>ETSI EG 202 057</i>	<i>ETSI EG 202 057</i>
<i>Tempo di riparazione dei guasti</i>	<i>ETSI EG 202 057</i>	<i>ETSI EG 202 057</i>

*Per le imprese che forniscono accesso a un servizio telefonico accessibile al pubblico*

PARAMETRO	DEFINIZIONE	METODO DI MISURA
<i>Tempo di stabilimento di una connessione (Nota 2)</i>	<i>ETSI EG 202 057</i>	<i>ETSI EG 202 057</i>
<i>Tempi di risposta dei servizi di consultazione degli elenchi telefonici</i>	<i>ETSI EG 202 057</i>	<i>ETSI EG 202 057</i>
<i>Percentuale di apparecchi telefonici a gettone, a moneta o a scheda nei posti telefonici pubblici a pagamento in servizio</i>	<i>ETSI EG 202 057</i>	<i>ETSI EG 202 057</i>
<i>Reclami relativi all'esattezza delle fatture</i>	<i>ETSI EG 202 057</i>	<i>ETSI EG 202 057</i>
<i>Percentuale di chiamate non riuscite (Nota 2)</i>	<i>ETSI EG 202 057</i>	<i>ETSI EG 202 057</i>

**Nota 1**

*I parametri devono permettere di analizzare le prestazioni a livello regionale - vale a dire ad un livello non inferiore al livello 2 della NUTS (Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche) istituita da Eurostat.*

**Nota 2**



*Gli Stati membri possono decidere di non esigere l'aggiornamento delle informazioni riguardanti le prestazioni relative a questi due parametri se è dimostrato che le prestazioni in questi due settori sono soddisfacenti.*

*La versione del documento ETSI EG 202 0571 è la 1.3.1 (luglio 2008).*



Allegato n. 2

Allegato n. 9

(articolo 25)

## Dichiarazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 25 del Codice

Il sottoscritto:

- Cognome:
- Nome:
- Luogo e data di nascita:
- Residenza e domicilio:
- Cittadinanza:
- Società/ditta:
- Nazionalità:
- Sede legale:
- Codice fiscale e partita IVA:

Qualora la società sia partecipata da Organismi facenti capo a Stato, Regioni o Enti locali deve essere altresì indicata la composizione dell'azionariato.

*(tale informazione viene richiesta al fine della compilazione del questionario annuale sui servizi di TLC approntato dalla Commissione europea)*

Inoltre per ogni eventuale richiesta di chiarimenti sulla presente dichiarazione e per il riscontro alle future richieste di informazioni previste dal presente decreto, si indica nella persona di .....il referente per gli affari istituzionali contattat ai seguenti recapiti:

- n. telefonico:
- n. fax:
- indirizzo e-mail:

Dati del rappresentante legale:

- Cognome e nome:
- Luogo e data di nascita:
- Residenza e domicilio:
- Codice fiscale:

dichiara

di voler offrire al pubblico il seguente servizio di rete o comunicazione elettronica:

Descrizione tipologia di rete che comprenda, ove previsto e a titolo esemplificativo, la sua costituzione/configurazione, il relativo programma di installazione, le interconnessioni previste con altre reti, la competenza tecnica di cui si avvale per la realizzazione:

Descrizione tipologia di servizio e l'area di copertura geografica interessata alla fornitura:

Descrizione sistemi/apparati di rete utilizzati con relative norme tecniche e relativa ubicazione:

Data di inizio dell'attività:

A tal fine si impegna a garantire il rispetto della condizione n. 11, parte A dell'allegato n. 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche nonché, ove applicabili e giustificate rispetto alla rete o servizio di comunicazione



elettronica in questione, delle altre condizioni di cui al predetto allegato n. 1 ed a comunicare tempestivamente al Ministero qualsiasi variazione riguardante le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il dichiarante, per quanto non espressamente menzionato, garantisce l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo II del Titolo II del Codice delle comunicazioni elettroniche, nonché il rispetto delle condizioni che possono essere imposte alle imprese in virtù di altre normative non di settore.

Si allegano alla presente dichiarazione:

1. autocertificazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, da cui risulti che l'impresa è iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprensiva della dicitura relativa al nullaosta antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei Paesi dell'Unione europea o in Paesi non appartenente all'Unione europea con i quali vi siano accordi di piena reciprocità;

2. certificato o autocertificazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione.

DATA

FIRMA



**Criteri che l'Autorità deve utilizzare nell'accertare l'esistenza di una posizione dominante collettiva ai sensi dell'articolo 17, comma 3**

Si può ritenere che due o più imprese godano congiuntamente di una posizione dominante ai sensi dell'articolo 17 allorché, anche se non sussistono tra di loro interconnessioni strutturali o di altro tipo, esse operano in un mercato caratterizzato dalla mancanza di un'effettiva concorrenza e in cui nessuna singola impresa ha un potere di mercato significativo.

In conformità con il diritto dell'Unione europea applicabile e con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di posizione dominante condivisa, è probabile che ciò si verifichi allorché il mercato è concentrato e presenta una serie di caratteristiche specifiche, le più importanti delle quali nel contesto delle comunicazioni elettroniche possono essere le seguenti:

- scarsa elasticità della domanda;
- analoghe quote di mercato;
- forti ostacoli giuridici o economici alla penetrazione;
- integrazione verticale con rifiuto collettivo di fornitura;
- mancanza di un controbilanciante potere contrattuale dell'acquirente;
- mancanza di potenziale concorrenza.

Questo elenco è indicativo e non esauriente e i criteri non sono cumulativi.

L'elenco intende piuttosto illustrare semplicemente tipi di prova che potrebbero essere adottati per suffragare una presunzione di esistenza di posizione dominante condivisa.

